



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2653

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto

Indice

1. DDL S. 2653 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 2653	5
1.2.2. Testo approvato 2653 (Bozza provvisoria)	19
1.2.3. Testo 1	22
1.3. Trattazione in Commissione	36
1.3.1. Sedute	37
1.3.2. Resoconti sommari	38
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	39
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 353 (pom.) del 28/06/2022	40
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 354 (pom.) del 28/06/2022	46
1.4. Trattazione in consultiva	54
1.4.1. Sedute	55
1.4.2. Resoconti sommari	56
1.4.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	57
1.4.2.1.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 577 (pom.) del 28/06/2022	58
1.4.2.2. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita')	64
1.4.2.2.1. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 15 (pom., Sottocomm. pareri) del 28/06/2022	65
1.5. Trattazione in Assemblea	66
1.5.1. Sedute	67
1.5.2. Resoconti stenografici	68
1.5.2.1. Seduta n. 445 del 28/06/2022	69

1. DDL S. 2653 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2653
XVIII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto

Titolo breve: *d/l 41-2022 - elezioni amministrative e referendum 2022*

Iter

28 giugno 2022: approvato definitivamente. Legge

Successione delle letture parlamentari

[C.3591](#)

approvato

S.2653

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [84/22](#) del 30 giugno 2022, GU n. 153 del 2 luglio 2022. Testo coordinato G.U. n. 153 del 2 luglio 2022.

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Mario Draghi](#), Ministro dell'interno [Luciana Lamorgese](#) (Governo [Draghi-I](#))

Di concerto con

Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e le autonomie [Mariastella Gelmini](#), Ministro della giustizia [Marta Cartabia](#), Ministro dell'economia e finanze [Daniele Franco](#)

Natura

di conversione del decreto-legge n. **41** del **4 maggio 2022**, G.U. n. 103 del 4 maggio 2022, scadenza il 03 luglio 2022.

Presentazione

Trasmesso in data **23 giugno 2022**; annunciato nella seduta n. 445 del 28 giugno 2022.

Classificazione TESEO

ELEZIONI AMMINISTRATIVE, REFERENDUM, ORGANIZZAZIONE ELETTORALE

Articoli

DIRITTO DI VOTO (Artt.1, 3, 4), MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE (Artt.1, 3, 4), SANITA' PUBBLICA (Artt.1, 2), RISCHI (Artt.1, 2), CONSULTAZIONI POPOLARI (Artt.1, 2, 4), SCHEDE ELETTORALI (Art.1), TUTELA DELLA SALUTE (Artt.1, 2, 5), SEGGI E SEZIONI ELETTORALI (Artt.2, 3, 5), SERVIZI E UFFICI ELETTORALI (Art.2), SPESE ELETTORALI (Art.2), REGIONI PROVINCE E COMUNI (Art.2), OSPEDALI (Art.3), DOMICILIO RESIDENZA DIMORA (Artt.3, 4), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.3, 6), SINDACI DI COMUNI (Artt.3, 6), NOMINE (Art.3), AZIENDE SANITARIE LOCALI (Art.3), PROTEZIONE CIVILE (Art.3), MEDICINA PREVENTIVA (Art.3), ATTESTATI E CERTIFICATI (Artt.3, 4), ONORARI E TARIFFE

PROFESSIONALI (Artt.3, 7), VIGILANZA (Art.3), MALATI (Art.4), CURE MEDICHE E CHIRURGICHE (Art.4), ASSISTENZA AMBULATORIALE E DOMICILIARE (Art.4), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Art.4), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.4), MINISTERO DELL' INTERNO (Artt.5, 7), DECRETI MINISTERIALI (Artt.5, 7), IMPRESE DI PULIZIA (Art.5), PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E INFORTUNISTICA (Art.5), CONSIGLI COMUNALI (Art.6), LISTE ELETTORALI (Art.6), ANAGRAFE DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL' ESTERO (AIRE) (Art.6), CAMERA DEI DEPUTATI (Artt.6-bis), ELEZIONI POLITICHE (Artt.6-bis), GRUPPI PARLAMENTARI (Artt.6-bis), CANDIDATURE ELETTORALI (Artt.6-bis), ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (Art.7), VOTO ALL' ESTERO (Art.7), MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (Art.7), REFERENDUM ABROGATIVO (Art.7)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Dario Parrini \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 28 giugno 2022) .

Relatore di maggioranza Sen. [Dario Parrini \(PD\)](#) nominato nella seduta pom. n. 354 del 28 giugno 2022 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla [1^a Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede referente il 23 giugno 2022. Annuncio nella seduta n. 445 del 28 giugno 2022.

Pareri delle commissioni 2^a (Giustizia), 3^a (Aff. esteri), 5^a (Bilancio), 12^a (Sanita'), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2653

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2653

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (DRAGHI)
e dal **Ministro dell'interno** (LAMORGESE)
di concerto con il **Ministro per gli affari regionali e le autonomie** (GELMINI)
con il **Ministro della giustizia** (CARTABIA)
e con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (FRANCO)
(V. Stampato Camera n. 3591)

approvato dalla Camera dei deputati il 23 giugno 2022

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 giugno 2022*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 MAGGIO 2022, N. 41

All'articolo 2:

al comma 1:

al secondo periodo, dopo le parole: « in cui si svolgono anche le » sono inserite le seguenti: « votazioni per le »;

al quarto periodo, le parole: « , dando la precedenza alle » sono sostituite dalle seguenti: « ed è effettuato iniziando dalle schede per le » e le parole: « e poi a quelle » sono sostituite dalle seguenti: « e passando poi a quelle per le elezioni »;

al quinto periodo, le parole: « rispettive consultazioni » sono sostituite dalle seguenti: « consultazioni di rispettiva pertinenza ».

All'articolo 3:

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « impossibilità alla » sono sostituite dalle seguenti: « impossibilità di »;
al quarto periodo, le parole: « di suoi delegati quali presidente e componenti, compresi nelle liste elettorali del comune » sono sostituite dalle seguenti: « di propri delegati, compresi nelle liste elettorali del comune, quali presidente e componenti del seggio »;

al comma 4, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « del presente articolo »;

al comma 5, le parole: « impossibilità alla » sono sostituite dalle seguenti: « impossibilità di » e la parola: « comunque » è soppressa;

al comma 6, dopo le parole: « comma 1-sexies, » sono inserite le seguenti: « primo periodo, ».

All'articolo 4:

al comma 4, alinea, le parole: « e non oltre » sono soppresse.

All'articolo 5:

al comma 2, secondo periodo, le parole: « contrasto alla pandemia » sono sostituite dalle seguenti: « contrasto della pandemia » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52 ».

All'articolo 6:

al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole: « nei comuni » sono inserite le seguenti: « con popolazione »;

al terzo periodo, le parole: « che non esercitano » sono sostituite dalle seguenti: « che non abbiano esercitato »;

al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « alle elezioni politiche ».

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

« Art. 6-bis. - (Disposizioni in materia di elezioni politiche) - 1. Le disposizioni dell'articolo 18-bis, comma 2, primo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano, per le prime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021 o che abbiano presentato candidature con proprio contrassegno alle ultime elezioni della Camera dei deputati o alle ultime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in almeno due terzi delle circoscrizioni e abbiano ottenuto almeno un seggio assegnato in ragione proporzionale o abbiano concorso alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione avendo conseguito, sul piano nazionale, un numero di voti validi superiore all'1 per cento del totale ».

All'articolo 7:

al comma 1:

al capoverso 1-ter, la parola: « individuati » è sostituita dalla seguente: « individuato »;

al capoverso 1-quinquies, primo periodo, le parole: « e il Ministro » sono sostituite dalle seguenti: « e con il Ministro »;

al comma 6, lettera b):

al numero 2), le parole da: « dopo le parole "Ufficio territoriale » fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: « le parole: "all'Ufficio territoriale del Governo di Roma e al Comune di Roma" sono sostituite dalle seguenti: "agli Uffici territoriali del Governo di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli e ai rispettivi comuni" »;

al numero 5), le parole: « le parole "di Roma" sono soppresse, » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: ", da parte del Comune di Roma," sono sostituite dalle seguenti: "da parte del competente comune" »;

al comma 8, secondo periodo, la parola: « provvedimento » è sostituita dalla seguente: « decreto » e le parole: « presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « presente articolo ».

All'articolo 8:

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 »;

al comma 3, le parole: « pari euro » sono sostituite dalle seguenti: « pari a euro » e le parole: « Programma Fondi di riserva e speciali » sono sostituite dalle seguenti: « programma "Fondi di riserva e speciali" ».

*Decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio
2022.*

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le
modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

**Disposizioni urgenti per lo svolgimento
contestuale delle elezioni amministrative e dei
referendum previsti dall'articolo 75 della
Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché
per l'applicazione di modalità operative,
precauzionali e di sicurezza ai fini della
raccolta del voto.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 48 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza
di consentire lo svolgimento del turno di elezioni
amministrative del primo semestre del 2022

contestualmente ai referendum previsti
dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nel
medesimo periodo, in un'ottica di contenimento
della spesa pubblica;

Ritenuta la conseguente necessità e urgenza di
adottare misure per il coordinamento normativo e
la funzionalità dei procedimenti elettorali e
referendari che si svolgono contestualmente, per
quanto concerne, in particolare, le operazioni di
voto e di scrutinio;

Considerata la necessità di assicurare, per l'anno
2022, il pieno esercizio del diritto al voto, anche
con riferimento agli elettori positivi al COVID-

19, sottoposti a trattamento ospedaliero o
domiciliare o in condizioni di isolamento;

Ritenuta pertanto l'urgenza di adottare ogni
adeguata misura per garantire il pieno esercizio
dei diritti civili e politici degli elettori, tenendo
conto anche dell'esigenza di garantire lo
svolgimento in sicurezza delle operazioni di voto
e di scrutinio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 2 maggio 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro dell'interno, di concerto
con i Ministri per gli affari regionali e le
autonomie, della giustizia e dell'economia e delle
finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Operazioni di votazione)

1. Al fine di assicurare il distanziamento sociale e prevenire i rischi di contagio, nonché garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, l'elettore, dopo essersi recato in cabina e aver votato e ripiegato le schede, provvede a inserirle personalmente nelle rispettive urne.

Articolo 2.

(Modalità di svolgimento delle operazioni di votazione in caso di abbinamento delle consultazioni elettorali e referendarie del 2022)

1. In caso di contemporaneo svolgimento dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nel 2022 con il primo turno di votazione delle elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, per gli adempimenti comuni, per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e per gli orari della votazione si applicano le disposizioni in vigore per i predetti referendum. La composizione degli uffici elettorali di sezione in cui si svolgono anche le elezioni amministrative e l'entità degli onorari fissi forfettari spettanti ai relativi componenti sono determinate dalla normativa per le elezioni amministrative, ferma restando l'entità delle maggiorazioni previste dall'articolo 1, commi 3 e 5, lettera b), della legge 13 marzo 1980, n. 70, con riferimento al tipo di consultazioni che si effettuano contemporaneamente. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio dei referendum. Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative è rinviato alle ore 14 del lunedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni ai referendum e alle elezioni amministrative sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.

Articolo 3.

(Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera)

1. Limitatamente alle consultazioni elettorali e

Articolo 1.

(Operazioni di votazione)

Identico.

Articolo 2.

(Modalità di svolgimento delle operazioni di votazione in caso di abbinamento delle consultazioni elettorali e referendarie del 2022)

1. In caso di contemporaneo svolgimento dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nel 2022 con il primo turno di votazione delle elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, per gli adempimenti comuni, per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e per gli orari della votazione si applicano le disposizioni in vigore per i predetti referendum. La composizione degli uffici elettorali di sezione in cui si svolgono anche le **votazioni per le** elezioni amministrative e l'entità degli onorari fissi forfettari spettanti ai relativi componenti sono determinate dalla normativa per le elezioni amministrative, ferma restando l'entità delle maggiorazioni previste dall'articolo 1, commi 3 e 5, lettera b), della legge 13 marzo 1980, n. 70, con riferimento al tipo di consultazioni che si effettuano contemporaneamente. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio dei referendum. Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative è rinviato alle ore 14 del lunedì **ed è effettuato iniziando dalle schede per le** elezioni comunali e **passando poi a quelle per le elezioni** circoscrizionali. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni ai referendum e alle elezioni amministrative sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle consultazioni **di rispettiva pertinenza.**

Articolo 3.

(Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera)

1. *Identico.*

referendarie dell'anno 2022:

a) nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti-letto che ospitano reparti COVID-19 sono costituite le sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 43 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

b) ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19 è abilitata alla raccolta del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 4, comma 1, per il tramite di seggi speciali operanti ai sensi dell'articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, nonché dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto;

c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonché a quelli dei seggi speciali di cui alla lettera b), che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 4, comma 1, vengono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali e referendarie.

2. In caso di accertata impossibilità alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il sindaco può nominare, quali componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente Azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità. A tal fine, le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedono ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022. In ogni caso la nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati. Ove ulteriormente necessario, il sindaco provvede alla nomina di suoi delegati quali presidente e componenti, compresi nelle liste elettorali del comune.

3. Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del presente articolo possono

2. In caso di accertata impossibilità di costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il sindaco può nominare, quali componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente Azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità. A tal fine, le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedono ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022. In ogni caso la nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati. Ove ulteriormente necessario, il sindaco provvede alla nomina di **propri** delegati, compresi nelle liste elettorali del comune, quali presidente e componenti **del seggio**.

3. *Identico.*

essere istituiti ulteriori seggi speciali composti anch'essi da personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente Azienda sanitaria locale (ASL), che il comune può attivare ove necessario. Il medesimo personale può essere nominato con le modalità di cui al comma 2.

4. Nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie di cui al comma 1, possono essere istituiti, presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere, seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, nominati dal sindaco con le modalità di cui al comma 2. Tali seggi speciali provvedono alla raccolta del voto degli elettori di cui all'articolo 4, comma 1, e, successivamente, all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio. Ai componenti dei seggi speciali e degli uffici elettorali di sezione di riferimento sono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali e referendarie.

5. In caso di accertata impossibilità alla costituzione di seggi speciali nel comune, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati, può **comunque** essere istituito un solo seggio speciale per due o più comuni.

6. Al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'espletamento delle fasi di raccolta del voto degli elettori positivi al COVID-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare o in condizioni di isolamento, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere istituite presso strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e dei seggi speciali di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono muniti delle certificazioni verdi COVID-19 secondo quanto previsto dall'articolo 1-bis, comma 1-sexies, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

7. Ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 spetta l'onorario fisso forfettario di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 912.914 per l'anno 2022.

4. Nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie di cui al comma 1, possono essere istituiti, presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere, seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, nominati dal sindaco con le modalità di cui al comma 2 **del presente articolo**. Tali seggi speciali provvedono alla raccolta del voto degli elettori di cui all'articolo 4, comma 1, e, successivamente, all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio. Ai componenti dei seggi speciali e degli uffici elettorali di sezione di riferimento sono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali e referendarie.

5. In caso di accertata impossibilità **di** costituzione di seggi speciali nel comune, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati, può essere istituito un solo seggio speciale per due o più comuni.

6. Al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'espletamento delle fasi di raccolta del voto degli elettori positivi al COVID-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare o in condizioni di isolamento, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere istituite presso strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e dei seggi speciali di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono muniti delle certificazioni verdi COVID-19 secondo quanto previsto dall'articolo 1-bis, comma 1-sexies, **primo periodo**, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

7. *Identico.*

8. Per lo svolgimento dell'attività di vigilanza nell'ambito delle sezioni elettorali ospedaliere di cui al comma 1, lettera *a*), è autorizzata la spesa di euro 284.631 per l'anno 2022.

Articolo 4.

(Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento)

1. Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19 sono ammessi al voto presso il comune di residenza.

2. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, con modalità individuate dall'ente medesimo, anche telematiche, in un periodo compreso tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione:

a) una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l'indirizzo completo di questo;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. L'ufficiale elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali, sentita l'Azienda sanitaria locale, apporta apposita annotazione sulle liste stesse, ai fini dell'inserimento dell'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare di cui al comma 1, nonché assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare:

a) alla sezione elettorale ospedaliera territorialmente più prossima al domicilio del medesimo, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19;

b) al seggio speciale di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.

4. Il sindaco, sulla base delle richieste pervenute, provvede a pianificare e organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare, comunicando, entro **e non oltre** il giorno antecedente la data della votazione, agli elettori che hanno fatto richiesta di voto domiciliare:

a) la sezione elettorale ospedaliera cui sono stati assegnati, nei comuni nei quali sono ubicate

8. *Identico.*

Articolo 4.

(Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Il sindaco, sulla base delle richieste pervenute, provvede a pianificare e organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare, comunicando, entro il giorno antecedente la data della votazione, agli elettori che hanno fatto richiesta di voto domiciliare:

a) *identica*;

strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19;

b) il seggio speciale che, ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, è incaricato della raccolta del voto, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.

5. Il voto degli elettori di cui al comma 1 viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione. Vengono assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore.

6. Ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle elezioni regionali dell'anno 2022.

Articolo 5.

(Sanificazioni dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di sicurezza)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di euro 38.253.740 per l'anno 2022, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo.

2. Le operazioni di votazione di cui al presente decreto si svolgono nel rispetto delle specifiche modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo. Al relativo onere, quantificato in euro 6.581.265, si provvede nell'ambito delle risorse assegnate all'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, istituita dall'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24.

3. Ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, l'ente interessato tiene conto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

Articolo 6.

(Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale)

1. Limitatamente alle elezioni comunali e

b) *identica.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

Articolo 5.

(Sanificazioni dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di sicurezza)

1. *Identico.*

2. Le operazioni di votazione di cui al presente decreto si svolgono nel rispetto delle specifiche modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo. Al relativo onere, quantificato in euro 6.581.265, si provvede nell'ambito delle risorse assegnate all'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto **della** pandemia, istituita dall'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, **convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52.**

3. *Identico.*

Articolo 6.

(Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale)

1. *Identico.*

circoscrizionali dell'anno 2022, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature è ridotto a un terzo.

2. Per l'anno 2022, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto.

3. In considerazione della situazione politica internazionale e dei correlati rischi connessi alla cybersicurezza, l'articolo 1, comma 628, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica per l'anno 2023. A tal fine il Fondo per il voto elettronico istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dall'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rifinanziato per 1 milione di euro per l'anno 2023.

2. Per l'anno 2022, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni **con popolazione** sino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non **abbiano esercitato** il diritto di voto.

3. In considerazione della situazione politica internazionale e dei correlati rischi connessi alla cybersicurezza, l'articolo 1, comma 628, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica per l'anno 2023 **alle elezioni politiche**. A tal fine il Fondo per il voto elettronico istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dall'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rifinanziato per 1 milione di euro per l'anno 2023.

Articolo 6-bis.

(Disposizioni in materia di elezioni politiche)

1. Le disposizioni dell'articolo 18-bis, comma 2, primo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano, per le prime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021 o che abbiano presentato candidature con proprio contrassegno alle ultime elezioni della Camera dei deputati o alle ultime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in

Articolo 7.

(Disposizioni in materia di voto dei cittadini italiani residenti all'estero)

1. All'articolo 7 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
« *1-bis.* Entro il termine di cui al comma 1 è istituito presso le Corti di appello di Milano, Bologna, Firenze e Napoli un ufficio decentrato per la circoscrizione Estero, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della Corte di appello.

1-ter. Per le operazioni demandate agli uffici di cui ai commi 1 e *1-bis* le Corti di appello presso cui sono istituiti i seggi si avvalgono del personale in servizio presso tutti gli uffici giudiziari del relativo distretto, individuati dal presidente della Corte d'appello, previo apposito interpello.

1-quater. I seggi costituiti presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e quelli costituiti presso gli uffici decentrati sono competenti per lo spoglio dei voti provenienti dagli Stati e dai territori afferenti alle ripartizioni di seguito indicate:

- a) ufficio centrale: gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b);
- b) uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze: gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a);
- c) ufficio decentrato di Napoli: gli Stati e i territori afferenti alle ripartizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d).

1-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della giustizia, adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, sulla base dei dati dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5 riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente. Con il medesimo decreto gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), sono suddivisi tra gli uffici decentrati di

almeno due terzi delle circoscrizioni e abbiano ottenuto almeno un seggio assegnato in ragione proporzionale o abbiano concorso alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione avendo conseguito, sul piano nazionale, un numero di voti validi superiore all'1 per cento del totale.

Articolo 7.

(Disposizioni in materia di voto dei cittadini italiani residenti all'estero)

1. *Identico:*

« *1-bis.* *Identico.*

1-ter. Per le operazioni demandate agli uffici di cui ai commi 1 e *1-bis* le Corti di appello presso cui sono istituiti i seggi si avvalgono del personale in servizio presso tutti gli uffici giudiziari del relativo distretto, **individuato** dal presidente della Corte d'appello, previo apposito interpello.

1-quater. *Identico.*

1-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e **con** il Ministro della giustizia, adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, sulla base dei dati dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5 riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente. Con il medesimo decreto gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), sono suddivisi tra gli uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze, in maniera tale da distribuire in

Milano, Bologna e Firenze, in maniera tale da distribuire in modo omogeneo il numero di cittadini italiani residenti nella ripartizione. Eventuali Stati o territori non contemplati dal decreto sono assegnati all'ufficio decentrato di Milano. ».

modo omogeneo il numero di cittadini italiani residenti nella ripartizione. Eventuali Stati o territori non contemplati dal decreto sono assegnati all'ufficio decentrato di Milano. ».

2. All'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo il comma 7 è inserito il seguente: « 7-bis. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero invia agli uffici decentrati di cui all'articolo 7, previa apposizione di un nuovo sigillo, i plichi provenienti dagli Stati e territori a ciascuno di essi assegnati, e a tal fine si avvale della collaborazione del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, per l'effettuazione dei servizi di scorta dei predetti plichi. ».

2. *Identico.*

3. All'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo le parole « Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero » sono inserite le seguenti: « e presso ciascuno degli uffici decentrati » e, dopo le parole « a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero », sono aggiunte le seguenti « e dei singoli uffici decentrati ».

3. *Identico.*

4. All'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole « l'ufficio centrale » sono aggiunte le seguenti: « o l'ufficio decentrato »;

4. *Identico.*

b) al comma 3, dopo le parole « dall'ufficio centrale », ovunque ricorrono, sono aggiunte le seguenti: « o dall'ufficio decentrato ».

5. All'articolo 15 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

5. *Identico.*

a) prima del comma 1, è inserito il seguente: « 01. Al termine delle operazioni di scrutinio, gli uffici decentrati per la circoscrizione Estero inviano all'ufficio centrale i verbali dei seggi. »;
b) al comma 1, dopo le parole « Concluse le operazioni di scrutinio » sono inserite le seguenti: « e ricevuti i verbali inviati dagli uffici decentrati ».

6. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

6. *Identico:*

a) all'articolo 7, il comma 1 è abrogato;
b) all'articolo 19:

a) *identica;*

b) *identico:*

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri collabora con il Ministero della giustizia e con le altre amministrazioni competenti nelle attività volte alla ricerca dei locali idonei nei quali ubicare i

1) *identico;*

seggi elettorali e ad assicurarne la funzionalità. »;
2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole « comunica all'ufficio centrale » è aggiunta la seguente: « per », e all'ultimo periodo dopo le parole « Ufficio territoriale del Governo di Roma » sono aggiunte le seguenti: « , Milano, Bologna, Firenze e Napoli e ai rispettivi comuni »;

3) al comma 3, le parole « al presidente della Corte d'appello di Roma e alla commissione elettorale comunale di Roma » sono sostituite dalle seguenti: « ai presidenti delle Corti d'appello di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli e alle commissioni elettorali comunali delle medesime città »;

4) al comma 4, dopo le parole « all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero » sono aggiunte le seguenti: « e agli uffici decentrati »;

5) al comma 6, le parole « di Roma » sono soppresse, e dopo le parole « dell'ufficio centrale » sono aggiunte le seguenti: « o dell'ufficio decentrato »;

6) al comma 7, dopo le parole « dell'ufficio centrale » sono aggiunte le seguenti: « o dell'ufficio decentrato »;

c) all'articolo 20, comma 3, dopo le parole « dall'ufficio centrale » sono aggiunte le seguenti: « o dall'ufficio decentrato ».

7. All'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole « Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale ».

8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano alle consultazioni elettorali e referendarie indette successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia, è disposta la suddivisione di cui all'articolo 7, comma 1-*quinquies*, secondo periodo, della legge n. 459 del 2001, introdotto dal presente decreto.

9. In occasione dei *referendum* abrogativi indetti con decreti del Presidente della Repubblica del 6

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole « comunica all'ufficio centrale » è aggiunta la seguente: « per », e all'ultimo periodo le parole: « **all'Ufficio territoriale del Governo di Roma e al Comune di Roma** » sono **sostituite dalle** seguenti: « **agli Uffici territoriali del Governo di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli e ai rispettivi comuni** »;

3) *identico*;

4) *identico*;

5) al comma 6, le parole: « **, da parte del Comune di Roma,** » sono **sostituite dalle seguenti**: « **da parte del competente comune** » e dopo le parole « dell'ufficio centrale » sono aggiunte le seguenti: « o dell'ufficio decentrato »;

6) *identico*;

c) *identica*.

7. *Identico*.

8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano alle consultazioni elettorali e referendarie indette successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente **decreto**, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia, è disposta la suddivisione di cui all'articolo 7, comma 1-*quinquies*, secondo periodo, della legge n. 459 del 2001, introdotto dal presente **articolo**.

9. *Identico*.

aprile 2022, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 82 del 7 aprile 2022:

a) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può disporre che la spedizione di cui all'articolo 12, comma 7, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, avvenga con valigia diplomatica non accompagnata;

b) il numero minimo e massimo di elettori per ciascun seggio di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è stabilito rispettivamente in quattromila e cinquemila elettori;

c) l'onorario in favore dei componenti dei seggi elettorali di cui all'articolo 13 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è aumentato del 50 per cento.

10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.140.118 a decorrere dall'anno 2022.

Articolo 8.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3 e 5, comma 1, pari complessivamente a euro 39.451.285 per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 3, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

3. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 10, pari euro 1.140.118 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. *Identico.*

Articolo 8.

(Disposizioni finanziarie)

1. *Identico.*

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 3, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, **convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.**

3. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 10, pari a euro 1.140.118 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del **programma** « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. *Identico.*

Articolo 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 2022

MATTARELLA

Draghi, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Lamorgese, *Ministro dell'interno*

Gelmini, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

Cartabia, *Ministro della giustizia*

Franco, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: Cartabia

1.2.2. Testo approvato 2653 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2653

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 28 giugno 2022, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto

Art. 1.

1. Il decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 MAGGIO 2022, N. 41

All'articolo 2:

al comma 1:

al secondo periodo, dopo le parole: « in cui si svolgono anche le » sono inserite le seguenti: « votazioni per le »;

al quarto periodo, le parole: « , dando la precedenza alle » sono sostituite dalle seguenti: « ed è effettuato iniziando dalle schede per le » e le parole: « e poi a quelle » sono sostituite dalle seguenti: « e passando poi a quelle per le elezioni »;

al quinto periodo, le parole: « rispettive consultazioni » sono sostituite dalle seguenti: « consultazioni di rispettiva pertinenza ».

All'articolo 3:

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « impossibilità alla » sono sostituite dalle seguenti: « impossibilità di »;

al quarto periodo, le parole: « di suoi delegati quali presidente e componenti, compresi nelle liste elettorali del comune » sono sostituite dalle seguenti: « di propri delegati, compresi nelle liste

elettorali del comune, quali presidente e componenti del seggio »;

al comma 4, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « del presente articolo »;

al comma 5, le parole: « impossibilità alla » sono sostituite dalle seguenti: « impossibilità di » e la parola: « comunque » è soppressa;

al comma 6, dopo le parole: « comma 1-sexies, » sono inserite le seguenti: « primo periodo, ».

All'articolo 4:

al comma 4, alinea, le parole: « e non oltre » sono soppresse.

All'articolo 5:

al comma 2, secondo periodo, le parole: « contrasto alla pandemia » sono sostituite dalle seguenti: « contrasto della pandemia » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52 ».

All'articolo 6:

al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole: « nei comuni » sono inserite le seguenti: « con popolazione »;

al terzo periodo, le parole: « che non esercitano » sono sostituite dalle seguenti: « che non abbiano esercitato »;

al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « alle elezioni politiche ».

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

« Art. 6-bis. - (Disposizioni in materia di elezioni politiche) - 1. Le disposizioni dell'articolo 18-bis, comma 2, primo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano, per le prime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021 o che abbiano presentato candidature con proprio contrassegno alle ultime elezioni della Camera dei deputati o alle ultime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in almeno due terzi delle circoscrizioni e abbiano ottenuto almeno un seggio assegnato in ragione proporzionale o abbiano concorso alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione avendo conseguito, sul piano nazionale, un numero di voti validi superiore all'1 per cento del totale ».

All'articolo 7:

al comma 1:

al capoverso 1-ter, la parola: « individuati » è sostituita dalla seguente: « individuato »;

al capoverso 1-quinquies, primo periodo, le parole: « e il Ministro » sono sostituite dalle seguenti: « e con il Ministro »;

al comma 6, lettera b):

al numero 2), le parole da: « dopo le parole "Ufficio territoriale » fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: « le parole: "all'Ufficio territoriale del Governo di Roma e al Comune di Roma" sono sostituite dalle seguenti: "agli Uffici territoriali del Governo di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli e ai rispettivi comuni" »;

al numero 5), le parole: « le parole "di Roma" sono soppresse, » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: ", da parte del Comune di Roma," sono sostituite dalle seguenti: "da parte del competente comune" »;

al comma 8, secondo periodo, la parola: « provvedimento » è sostituita dalla seguente: « decreto » e le parole: « presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « presente articolo ».

All'articolo 8:

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 »;

al comma 3, le parole: « pari euro » sono sostituite dalle seguenti: « pari a euro » e le parole: « Programma Fondi di riserva e speciali » sono sostituite dalle seguenti: « programma "Fondi di riserva e speciali" ».

1.2.3. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
28 giugno 2022
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto (2653)

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 3

3.1

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Per le finalità del presente decreto, i seggi sono fruibili per i cittadini soggetti a tutte le tipologie di disabilità, nel rispetto delle norme di distanziamento e garantendo al contempo la piena comprensione delle modalità di voto.

1-*ter*. La Repubblica riconosce la lingua italiana dei segni (LIS) quale lingua propria della comunità sorda e delle loro famiglie e garantisce la piena accessibilità ai seggi anche attraverso forme di video-interpretariato.»

— 2 —

Art. 4

4.1

MALAN, LA RUSSA

Al comma 2, sostituire le parole: «il quinto giorno» con le seguenti: «il secondo giorno».

4.2

MALAN, LA RUSSA

Al comma 2, sostituire le parole: «il quinto giorno» con le seguenti: «il terzo giorno».

4.3

MALAN, LA RUSSA

Al comma 2, sostituire le parole: «il quinto giorno» con le seguenti: «il quarto giorno».

Art. 6

6.1

MALAN, LA RUSSA

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «Per l'anno 2022».

— 3 —

6.2

GRANATO

Sopprimere il comma 3.

6.3

GRANATO

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. I commi 627 e 628 della legge 27 dicembre 2019, n 160, sono abrogati».

6.4

GRANATO

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *al primo periodo, sopprimere le parole: «alle elezioni politiche»;*
 - 2) *sopprimere il secondo periodo.*
-

Art. 6-bis

6-bis.1

PARAGONE, DE VECCHIS, GIARRUSSO, MARTELLI, GRANATO

Sopprimere l'articolo.

6-bis.2

PARAGONE, DE VECCHIS, GIARRUSSO, MARTELLI, GRANATO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *dopo le parole: «costituiti in gruppo», aggiungere le seguenti: «o componente»;*

— 4 —

- 2) *sopprimere le parole*: «al 31 dicembre 2021»;
- 3) *sopprimere le parole da*: «o alle ultime elezioni dei membri del Parlamento europeo», *fino alla fine del periodo*;
- 4) *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «oltre che ai partiti che abbiano concorso all'ultima ripartizione del 2 per mille».

6-bis.3

PARAGONE, DE VECCHIS, GIARRUSSO, MARTELLI, GRANATO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *dopo le parole*: «costituiti in gruppo», *aggiungere le seguenti*: «o componente»;
- 2) *sopprimere le parole*: «al 31 dicembre 2021»;
- 3) *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «oltre che ai partiti che abbiano concorso all'ultima ripartizione del 2 per mille».

6-bis.4

PARAGONE, DE VECCHIS, GIARRUSSO, MARTELLI, GRANATO

Al comma 1, dopo le parole: «costituiti in gruppo», *aggiungere le seguenti*: «o componente».

6-bis.5

PARAGONE, DE VECCHIS, GIARRUSSO, MARTELLI, GRANATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «al 31 dicembre 2021».

6-bis.6

DESSÌ, CRUCIOLI, GRANATO, ANGRISANI, SBRANA, MININNO, ABATE, CORRADO, GIANNUZZI, LA MURA, LANNUTTI, LEZZI, PETROCELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2021» *con le seguenti*: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

— 5 —

6-bis.7

DESSÌ, CRUCIOLI, GRANATO, ANGRISANI, SBRANA, MININNO, ABATE, CORRADO, GIANNUZZI, LA MURA, LANNUTTI, LEZZI, PETROCELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con le seguenti: «31 dicembre 2022».

6-bis.8

MININNO, CRUCIOLI, GRANATO, ANGRISANI, SBRANA, DESSÌ, ABATE, CORRADO, GIANNUZZI, LA MURA, LANNUTTI, LEZZI, PETROCELLI

Al comma 1, sostituire le parole: « 31 dicembre 2021 » con le seguenti: « 31 luglio 2022, ovvero facenti parte alla stessa data di un gruppo parlamentare espressione di più partiti o gruppi politici, ».

6-bis.9

PARAGONE, DE VECCHIS, GIARRUSSO, MARTELLI, GRANATO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «oltre che ai partiti che abbiano concorso all'ultima ripartizione del 2 per mille».

ORDINE DEL GIORNO

G6-bis.1

CRUCIOLI, GRANATO, ANGRISANI, SBRANA, MININNO, ABATE, CORRADO, DESSÌ, GIANNUZZI, LA MURA, LANNUTTI, LEZZI, PETROCELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto";

premessi che:

con il presente provvedimento è stato introdotto - in sede di esame alla Camera - l'articolo 6-*bis* il quale prevede - esclusivamente per le prossime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica - che l'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature si applica anche ai partiti o ai gruppi politici che sono costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle Camere al 31 dicembre 2021 (oltre quelli costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura come previsto dalla normativa ordinaria);

considerato che:

tale articolo 6-*bis* comporta una grave violazione del principio di uguaglianza fra tutti gli schieramenti politici in materia di dichiarazione di presentazione delle liste elettorali;

non si comprende, infatti, per quale motivo tale disposizione escluda dal suo ambito di applicazione, ad esempio, quei gruppi che si siano costituiti immediatamente dopo la data del 31 dicembre 2021;

impegna il Governo:

a modificare - con il primo provvedimento disponibile - il suddetto articolo, prevedendo per tutti i gruppi parlamentari costituiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature.

EMENDAMENTI

6-*bis*.0.1

MALAN, LA RUSSA

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 6-*ter*

(Elezione diretta del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano, nel rispetto di quanto previsto dal comma 22 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.)

1. Il Sindaco metropolitano è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio metropolitano.

2. Ai fini dell'elezione del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano il territorio della Città metropolitana è suddiviso in due circoscrizioni, l'una coincidente con i confini del Comune capoluogo e l'altra coincidente con il territorio di tutti gli altri Comuni.

3. È proclamato eletto Sindaco metropolitano il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi nell'ambito della città metropolitana.

4. Il Sindaco metropolitano è Presidente del Consiglio metropolitano.

5. Il Consiglio metropolitano è eletto a suffragio universale e diretto.

6. L'elezione dei consiglieri metropolitani è effettuata sulla base di liste concorrenti presentate nelle due circoscrizioni elettorali. Il numero degli eletti nel Comune capoluogo non può superare la metà del numero complessivo dei consiglieri metropolitani da eleggere.

Art. 6-quater

(Indizione delle elezioni)

1. Alla legge 7 giugno 1991, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "dei consigli comunali" sono inserite le seguenti: "e, nel caso di elezione diretta, dei consigli della città metropolitana";

b) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "dei consigli comunali" sono inserite le seguenti: "e, nel caso di elezione diretta, dei consigli della città metropolitana";

c) al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché delle città metropolitane".

Art. 6-quinquies

(Presentazione delle liste e delle candidature a Sindaco e procedimento elettorale preparatorio)

1. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata con decreto del Sindaco metropolitano dividendo il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi del Consiglio metropolitano e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.

2. La presentazione della candidatura a Sindaco metropolitano deve essere effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesi-

mo giorno antecedenti la data delle elezioni alla segreteria dell'ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano, il quale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse secondo le norme in vigore per le elezioni comunali.

3. Le liste dei candidati alla carica di Consigliere metropolitano sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione.

4. Per la presentazione delle liste circoscrizionali è necessaria la sottoscrizione di almeno 1.500 cittadini elettori residenti nella città metropolitana nella quale si svolge la consultazione elettorale. alcuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste che sono espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari o parlamentari già presenti nel Consiglio metropolitano o in almeno una delle due Camere alla data di adozione del decreto di indizione delle elezioni.

5. Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 20, comma 5, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Sono competenti a eseguire le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i giudici di pace e i segretari giudiziari. Le sottoscrizioni possono essere effettuate anche con modalità telematica mediante posta elettronica certificata.

6. All'atto della presentazione delle liste e delle candidature a Sindaco i candidati Sindaco e i delegati di lista possono dichiarare il collegamento della lista che rappresentano con uno dei candidati a Sindaco.

7. In ciascuna lista circoscrizionale ciascuno dei due sessi è rappresentato in misura pari al 50 per cento, pena l'invalidità della stessa. Se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di un'unità rispetto all'altro genere.

Art. 6-sexies

(Votazioni)

1. Le votazioni per l'elezione del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano avvengono su un'unica scheda realizzata secondo il modello approvato con decreto del Sindaco metropolitano secondo le indicazioni di cui ai commi seguenti.

2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale, affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all'eventuale indicazione delle preferenze. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Sindaco metro-

politano, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con il medesimo candidato alla carica di Sindaco metropolitano, i rettangoli di ciascuna lista sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo con collocazione progressiva definita mediante sorteggio. Il nome e cognome del candidato alla carica di Sindaco metropolitano e il relativo contrassegno sono posti al centro del secondo più ampio rettangolo. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è anch'essa definita mediante sorteggio.

3. L'elettore può, a scelta, votare:

a) per un candidato alla carica di Sindaco metropolitano, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, senza alcun voto ad una lista circoscrizionale;

b) per un candidato alla carica di Sindaco metropolitano, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, e per una delle liste circoscrizionali ad esso collegate;

c) disgiuntamente per un candidato alla carica di Sindaco metropolitano, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, e per una delle liste circoscrizionali ad esso non collegate;

d) per una lista circoscrizionale senza alcun voto al candidato Sindaco metropolitano collegato; in tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato.

4. Il voto alla lista circoscrizionale si esprime tracciando un segno sul relativo contrassegno e/o esprimendo fino a due voti di preferenza. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, dei candidati compresi nella lista medesima. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile indifferentemente dall'ordine, pena l'annullamento della seconda preferenza.

5. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato alla carica di Sindaco metropolitano e per più di una lista, è ritenuto valido il solo voto al candidato Sindaco e nulli i voti di lista.

Art. 6- septies

(Operazioni dell'Ufficio elettorale)

1. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 ... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quozien-

te, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

2. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio:

- a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista;
- b) determina la cifra individuale dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ottenuti;
- c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.

3. A parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.

4. Qualora la lista o le liste collegate al candidato proclamato eletto sindaco metropolitano non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio metropolitano, a tale lista o tali liste collegate è assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire alla lista o alle liste contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più liste con il candidato proclamato eletto sindaco, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascuna lista, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4, ..., sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.

5. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi dei commi 1, 2 e 3.

6. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, è in primo luogo proclamato eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di sindaco metropolitano che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto. In caso di collegamento di più liste con il candidato alla carica di sindaco metropolitano non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti alle liste collegate.

7. Compite le operazioni di cui al comma 6, sono proclamati eletti consiglieri metropolitani i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

Art.6-octies

(Modifica all'articolo 1, comma 22, della legge 7 aprile 2014, n. 56)

1. Il comma 22 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è sostituito dal seguente: "Il sindaco e il consiglio metropolitano sono eletti diret-

tamente secondo le disposizioni contenute nella presente legge, salvo che lo Statuto della città metropolitana preveda diversamente".

Art. 6-nonies

(Disposizioni di coordinamento e di attuazione)

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e della legge 7 aprile 2014, n. 56.

2. Le città metropolitane che nel proprio statuto prevedono l'elezione diretta del sindaco e del consiglio sono tenute ad adeguare lo statuto alle disposizioni di cui alla presente legge entro i termini della scadenza elettorale successiva alla data di entrata in vigore della medesima legge.

3. Al sindaco e ai consiglieri metropolitani si applicano gli articoli da 77 a 86 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 6-decies

(Abrogazioni)

1. Il comma 19 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è abrogato.

2. Al comma 21 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è abrogato il secondo periodo.»

6-bis.0.2

MALAN, LA RUSSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

(Elezione diretta del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi 19 e 22 e da 25 a 39 sono abrogati.

2. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto per le province dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»

6-bis.0.3

MALAN, LA RUSSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

(Elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi da 58 a 78 sono abrogati.

2. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

6-bis.0.4

MALAN, LA RUSSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

(Elezione diretta del presidente della provincia)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi da 58 a 66 sono abrogati.

2. Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dall'articolo 74 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

6-bis.0.5

MALAN, LA RUSSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

(Elezione diretta del consiglio provinciale)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi da 67 a 78 sono abrogati.

2. I consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dall'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

6-bis.0.6

MALAN, LA RUSSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

(Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di Giunte provinciali e giunte metropolitane)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 42 è inserito il seguente: "42-bis. Il sindaco metropolitano presiede la giunta metropolitana, la cui composizione e le cui competenze sono disciplinate dagli articoli 47 e 48 del testo unico";

b) al comma 54, della dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis) la giunta provinciale";

c) dopo il comma 56 è inserito il seguente: "56-bis. Il sindaco metropolitano presiede la giunta provinciale, la cui composizione e le cui competenze sono disciplinate dagli articoli 47 e 48 del testo unico".».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2653
XVIII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto

Titolo breve: *d/l 41-2022 - elezioni amministrative e referendum 2022*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 353 \(pom.\)](#)

28 giugno 2022

[N. 354 \(pom.\)](#)

28 giugno 2022

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 353 (pom.) del 28/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 28 GIUGNO 2022
353ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 13,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica di aver inviato al Ministro per i rapporti con il Parlamento, come convenuto nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi svoltosi lunedì 30 maggio, la seguente lettera:

«Signor Ministro,

desidero sottoporLe, a nome mio personale e della Commissione che ho l'onore di presiedere, affinché se ne possa fare interprete presso l'intero Governo, una situazione che sta determinando seri e ripetuti rallentamenti nell'iter legislativo, fino all'impossibilità di concludere l'esame di diversi provvedimenti sui quali, peraltro, è stato spesso raggiunto un accordo politico nel merito.

Mi riferisco alla mancata espressione, da parte della Commissione bilancio, del parere su disegni di legge ed emendamenti ad essi riferiti, anche laddove i termini regolamentari siano ampiamente spirati. È noto a tutti, infatti, come la 5ª Commissione assuma di norma le proprie determinazioni acquisito l'orientamento del rappresentante del Governo, il quale, a sua volta, si basa sugli elementi forniti dai Dicasteri competenti e, laddove reputato necessario o richiesto dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento, su di una relazione tecnica verificata.

Sarebbe perciò riduttivo e fuorviante ascrivere alla Commissione bilancio la responsabilità per la mancata espressione di un parere che, nella più parte dei casi, è dovuta alla carenza di elementi di fonte governativa.

Per rendere la questione in termini concreti riporto alcuni dei disegni di legge che si trovano in questa situazione di stallo:

- **1359** (Istituzione Giornata memoria vittime amianto), sede redigente: il parere è stato richiesto il 2 settembre 2021 sul testo e il 28 febbraio 2022 su emendamenti.
- **1650** (Imprese sociali di comunità), sede redigente: il parere è stato richiesto il 20 maggio 2021 sul testo, il 3 marzo 2022 su emendamenti e il 29 marzo 2022 su emendamenti del relatore.

- **1785** (Equilibrio di genere cariche pubbliche), sede referente: il parere è stato richiesto il 5 marzo 2021 sul testo, il 7 marzo 2022 su NT ed emendamenti, il 12 marzo 2022 su di un Nuovo testo 2 e il 19 maggio 2022 su emendamenti riferiti a quest'ultimo.
- **2185** (Modifiche disciplina Corte dei conti), sede redigente: il parere è stato richiesto il 2 settembre 2021 sul testo, il 4 maggio 2022 su di un Nuovo testo e il 10 maggio 2022 su emendamenti riferiti a quest'ultimo (il 21 giugno 2022 è stato poi richiesto il parere su riformulazioni di emendamenti).
- **2229** (Spese minori in comunità), sede referente: il parere è stato richiesto il 28 febbraio 2022 sul testo e il 19 maggio 2022 sull'unico emendamento presentato.
- **2495** (Rappresentanza di interessi), sede redigente: il parere è stato richiesto il 28 febbraio 2022 sul testo e il 1° giugno 2022 sugli emendamenti.
- **2310 e connessi** (Indennità funzione sindaci): il parere è stato richiesto il 19 gennaio 2022 su di un Nuovo testo 2 e il 1° febbraio 2022 (su emendamenti al NT2).

Per i disegni di legge in sede redigente, come è noto, la mancata espressione del parere è ostativa all'approvazione degli emendamenti e al voto degli articoli, salva la rimessione all'Assemblea.

Ai sensi del Regolamento, sarebbe invece astrattamente possibile, per i disegni di legge in sede referente, procedere alla votazione degli emendamenti e del mandato al relatore anche senza il previo parere della Commissione bilancio, una volta scaduti i termini. Ciò tuttavia non sarebbe conforme alla prassi, peraltro da tempo codificata nella circolare sulla istruttoria legislativa nelle Commissioni del 10 gennaio 1997, ma soprattutto non sarebbe risolutivo. Porterebbe infatti ad una accelerazione solo apparente, poiché l'assenza degli elementi necessari precluderebbe poi l'espressione del parere della 5a Commissione all'Assemblea e perciò l'approvazione del testo in quella sede. In altri termini, il problema verrebbe solo trasferito in altra sede.

Come si vede, per i disegni di legge elencati sopra, in molti casi si è proceduto alla redazione di nuovi testi, frutto di accordi tra i Gruppi, di norma in sede di comitato ristretto. Questi testi sono stati sottoposti alla Commissione bilancio per consentire l'espressione del parere non già su di un articolato politicamente non più attuale e su tutte le proposte emendative ad esso riferite, ma direttamente sul possibile punto di caduta: anche in questo caso, tuttavia, non si è assistito ad alcuna accelerazione. Le chiedo pertanto di voler rappresentare al Ministro dell'economia e delle finanze e ai titolari dei Dicasteri interessati lo stato di sostanziale paralisi del procedimento legislativo con riferimento ai disegni di legge elencati, affinché adottino tutte le misure atte a consentire alla 1a Commissione di esercitare, per quanto di propria competenza, le funzioni che la Costituzione attribuisce al Parlamento. Certo che quanto rappresentato troverà la dovuta considerazione, Le invio i miei più cordiali saluti».

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*) esprime particolare apprezzamento per l'iniziativa del Presidente, ritenendo ormai inaccettabile la situazione di impasse determinatasi nei lavori della Commissione a causa della mancanza dei pareri. Ritiene opportuno fissare un termine entro il quale valutare la possibilità di assumere eventuali ulteriori iniziative, in caso di assenza di un riscontro da parte del Governo.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) ringrazia il Presidente per la sua iniziativa, che ritiene apprezzabile e condivisibile, a tutela delle prerogative parlamentari nei confronti del Governo.

Il [PRESIDENTE](#) avverte inoltre di aver inviato al Ministro dell'interno, come convenuto nel medesimo Ufficio di Presidenza, la seguente lettera:

«Signor Ministro,
come è noto, la Commissione che ho l'onore di presiedere e a nome della quale Le scrivo, a partire da settembre 2021 ha discusso congiuntamente alcuni disegni di legge, dei quali sono relatore (2310 e connessi - Indennità funzione sindaci), volti a valorizzare le sempre crescenti funzioni e le responsabilità dei sindaci e degli amministratori locali attraverso un incremento - dopo oltre vent'anni - delle relative indennità, parametrandole a scalare al trattamento dei presidenti di Regione.

Un Comitato ristretto istituito per l'occasione aveva poi predisposto un testo unificato, con i temi che avevano incontrato il consenso unanime dei Gruppi: adottato dalla Commissione il 13 ottobre 2021 come base per il seguito della discussione, il suo contenuto è stato recepito in buona parte nell'articolo 175 del disegno di legge di bilancio 2022 presentato dal Governo, divenuto poi, a seguito dell'approvazione parlamentare con voto di fiducia, i commi da 583 a 586 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021.

In sede di esame della legge di bilancio presso il Senato, i rappresentanti dei Gruppi nella 1a Commissione avevano presentato alcune proposte emendative, poi raccolte nell'emendamento 175.20 (testo 3) per includere alcune norme particolarmente rilevanti escluse dal testo governativo. Tali proposte non hanno però ottenuto, per asserite ragioni di copertura, il parere favorevole dell'Esecutivo. Successivamente all'entrata in vigore della legge di bilancio 2022, la Commissione ha ritenuto di proseguire senza indugio la discussione dei disegni di legge in questione, limitatamente alle proposte emendative citate, che sono quindi state riversate in un nuovo testo unificato (NT2), adottato per il seguito della discussione il 19 gennaio 2022.

Volendo richiamare brevemente i contenuti del testo, che in ogni caso si allega, l'articolo 1 interviene sull'articolo 1, comma 583, della legge di bilancio 2022, aumentando l'indennità di funzione dei sindaci dei Comuni fino a 3.000 abitanti dal 16 al 20 per cento del parametro adottato e, per i comuni da 3.001 a 5.000 abitanti, dal 22 al 23 per cento. Consente inoltre - ciò che peraltro già sta avvenendo - ai Comuni che hanno istituito circoscrizioni di decentramento comunale di adeguare proporzionalmente le indennità dei componenti degli organi circoscrizionali, nell'ambito delle risorse attribuite all'ente. Inoltre, fa venir meno, dal 2022, la riduzione del 10 per cento dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali.

L'articolo 2 estende a tutti i consiglieri provinciali il diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese. L'articolo 3 prevede - per i sindaci che al momento dell'elezione abbiano un'età inferiore a trentacinque anni e non siano ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 86 del decreto legislativo n. 267 del 2000 - che l'amministrazione locale presso cui il mandato elettorale è espletato provveda al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili alla gestione separata istituita presso l'Inps.

L'articolo 4 reca infine la clausola di copertura a valere sull'accantonamento, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, del fondo speciale di parte corrente.

La Commissione bilancio, cui il testo è stato sottoposto per il prescritto parere, in data 8 febbraio 2022 ha deliberato di chiedere formalmente, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento del Senato, una relazione tecnica al Governo al fine di verificare la correttezza della quantificazione degli oneri. La relazione tecnica, a tutt'oggi, però, non è pervenuta.

Come emerso nel dibattito presso la Commissione affari costituzionali, era senz'altro opportuno attendere la prima fase di applicazione delle norme della legge di bilancio 2022 per constatarne l'impatto dal punto di vista degli oneri. Sebbene il disegno di legge quantifichi gli oneri aggiuntivi, la spesa potrebbe infatti rivelarsi inferiore alla copertura finanziaria prevista: in particolare, questa non tiene conto né della decurtazione dell'indennità per gli amministratori locali che siano lavoratori dipendenti e che non abbiano richiesto l'aspettativa, né della circostanza per cui, in diversi Comuni, i componenti della giunta potrebbero essere in numero inferiore rispetto al massimo consentito dalla legge.

Oggi, tuttavia, a sei mesi dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni, dovrebbero essere disponibili dati sufficientemente ampi e consolidati per capire se e in quale misura sia necessario prevedere risorse aggiuntive rispetto a quelle già stanziare, che potrebbero anche rivelarsi sufficienti.

Le chiedo pertanto di mettere a disposizione della Commissione, attraverso i competenti Uffici del Suo Dicastero, tutti i dati disponibili sulla concreta applicazione, da parte degli enti locali, delle norme della legge di bilancio 2022 in materia di indennità degli amministratori locali.

RingraziandoLa per la collaborazione, Le porgo i miei più cordiali saluti.»

IN SEDE REFERENTE

(2653) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto, approvato dalla

Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente [PARRINI](#) (PD) illustra il decreto-legge n. 41 del 4 maggio 2022, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.

Il testo, già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, si compone di 9 articoli contenenti misure che hanno già in gran parte esplicitato i loro effetti in occasione delle recenti consultazioni elettorali del 12 giugno. Si segnalano tuttavia alcune disposizioni riferite alle prossime elezioni politiche e anche alcune modifiche a regime sul voto degli italiani all'estero.

L'articolo 1 dispone - limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022 - che l'elettore provveda a inserire personalmente la scheda nell'urna, in deroga alla normativa vigente che dispone invece la consegna della scheda al presidente di seggio che, constatata la chiusura della stessa, la inserisce nell'urna.

L'articolo 2 prevede l'applicazione, in caso di contemporaneo svolgimento dei *referendum* da tenersi nel 2022 con il primo turno delle elezioni amministrative, della normativa prevista per i *referendum* per gli adempimenti comuni, per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e per gli orari di votazione. Per quanto riguarda la composizione degli uffici elettorali di sezione e l'entità degli onorari spettanti ai componenti dei predetti uffici si fa riferimento alla normativa per le elezioni amministrative, ferma restando l'entità delle maggiorazioni previste in caso di consultazioni che si effettuano contemporaneamente.

Inoltre, si prevede che laddove tali consultazioni si svolgano contestualmente, al termine del voto si proceda prima allo scrutinio delle schede votate per ciascun *referendum* e successivamente, dalle ore 14 del lunedì, alle operazioni di scrutinio per le elezioni amministrative, dando precedenza a quelle per le elezioni comunali e successivamente a quelle per le eventuali elezioni circoscrizionali. Le spese derivanti dagli adempimenti comuni sono ripartite proporzionalmente tra Stato ed enti locali interessati, in base al numero delle consultazioni.

L'articolo 3 dispone in ordine alla costituzione di apposite sezioni elettorali nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19, ovvero di seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera.

L'articolo 4 disciplina l'esercizio del voto presso il proprio domicilio per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19. Reca inoltre una clausola generale che dispone l'applicazione di tutte le previsioni del decreto-legge in esame anche alle elezioni regionali dell'anno 2022, ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale.

L'articolo 5 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022. Dispone, inoltre, che le operazioni di votazione si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo e che al relativo onere si provveda nell'ambito delle risorse assegnate all'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia. Delle modalità operative e precauzionali adottate in base a tali protocolli si tiene altresì conto ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle Province e dei consigli provinciali.

L'articolo 6 riduce a un terzo il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature, limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2022. Dispone una

deroga, anche per le elezioni amministrative 2022, all'articolo 71, comma 10 del TUEL, riducendo dal 50 al 40 per cento il numero dei votanti richiesto per la validità delle elezioni amministrative, esclusivamente per il 2022, nei Comuni con meno di 15.000 abitanti nei casi in cui sia stata ammessa e votata una sola lista, ed esclude, ai fini della determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali di tali Comuni, il numero degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero che non abbiano esercitato il diritto di voto. Infine, rinvia dal 2022 al 2023 la sperimentazione, introdotta dalla legge di bilancio 2020, di modalità di espressione del voto in via digitale, che sarà peraltro limitata - come precisato da un intervento emendativo della Camera - alle elezioni politiche. Contestualmente, dispone un finanziamento di un milione di euro per l'anno 2023 del Fondo per il voto elettronico.

L'articolo 6-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, prevede che, esclusivamente per le prossime elezioni della Camera e del Senato, l'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature si applichi anche ai partiti o ai gruppi politici che rispettino almeno una delle seguenti condizioni:

- siano costituiti in Gruppo parlamentare in almeno una delle Camere al 31 dicembre 2021 (oltre quelli costituiti in Gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura come previsto dalla normativa ordinaria);
- abbiano presentato candidature con proprio contrassegno alle ultime elezioni per la Camera, o alle ultime elezioni europee in almeno due terzi delle circoscrizioni e abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale oppure abbiano concorso alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione avendo conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi superiore all'1 per cento del totale.

L'articolo 7 apporta modifiche permanenti alla legge n. 459 del 2001, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, da applicare alle consultazioni elettorali e referendarie indette successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge in esame (quindi dopo il 5 maggio 2022), disponendo l'istituzione - presso le corti di appello di Milano, Bologna, Firenze e Napoli - di altrettanti uffici decentrati per la circoscrizione Estero. Ciascun ufficio decentrato è composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della Corte di appello e sarà competente per lo spoglio dei voti provenienti da alcune ripartizioni. Tali previsioni integrano il vigente quadro normativo che prevede l'istituzione di un apposito organo - l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero - presso la Corte d'appello di Roma per le operazioni di scrutinio delle schede degli elettori residenti all'estero (che non hanno optato per il voto in Italia), per le elezioni politiche e per i *referendum*. Al termine delle operazioni di scrutinio, gli uffici decentrati per la circoscrizione Estero inviano all'ufficio centrale i verbali dei seggi. Ricevuti i verbali, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero - per ciascuna delle ripartizioni della circoscrizione Estero - proclama gli eletti in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista e dei risultati ottenuti. Conseguentemente, è modificato anche il decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003, recante il regolamento di attuazione della legge n. 459 del 2001.

L'articolo 7 interviene anche sull'articolo 55, comma 8, della legge n. 449 del 1997, aggiungendo il concerto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai fini dell'adozione, con cadenza triennale, del decreto interministeriale che determina la misura massima del finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni.

L'articolo 8 reca le coperture finanziarie degli oneri determinati dalle previsioni del decreto e autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) sottolinea che lo svolgimento del dibattito risulta tardivo, considerato che persino la prima lettura alla Camera è avvenuta dopo le votazioni del 12 giugno per il primo turno delle amministrative e i *referendum*.

Ritiene che la scelta di svolgere le elezioni in un solo giorno, diversamente da quanto accaduto negli ultimi anni, abbia influito negativamente sull'affluenza alle urne.

Critica altresì l'inserimento in prima lettura dell'articolo 6-*bis*, che pur riferendosi alle elezioni non risulta omogeneo con il titolo del provvedimento. In realtà, a suo avviso, sarebbe condivisibile una valutazione delle inammissibilità delle proposte di modifica secondo criteri meno rigorosi, anche per consentire una più ampia emendabilità dei provvedimenti del Governo, considerato che ormai l'attività legislativa viene esplicata quasi esclusivamente in questo modo.

Rileva, tuttavia, che sarebbe opportuno applicare gli stessi criteri in modo costante e uniforme e non a seconda della convenienza per il Governo.

Il senatore [TONINELLI](#) (M5S) sottolinea positivamente le disposizioni riguardanti l'accorpamento delle elezioni amministrative e dei *referendum*, nonché l'implementazione di un Fondo per il voto elettronico. È invece criticabile, a suo avviso, la decisione di rinviare la sperimentazione di modalità di espressione del voto in via digitale. Bisognerebbe infatti adottare tutte quelle misure utili a contrastare l'astensionismo determinato da difficoltà di accesso al seggio, come per gli italiani residenti all'estero o fuori sede.

Ricorda che tale argomento è efficacemente affrontato nel Libro bianco illustrato dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, il quale - nel corso dell'informativa in Commissione del 12 maggio - aveva annunciato un provvedimento del Governo per agevolare la partecipazione al voto.

Ritiene, tuttavia, che - in considerazione dell'approssimarsi della fine della legislatura - si dovrebbe fissare un termine decorso il quale, qualora il Governo non abbia ancora presentato un proprio disegno di legge, il Parlamento dovrebbe farsi carico di intervenire per contrastare un fenomeno che ha ormai assunto dimensioni preoccupanti.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il ministro D'Incà aveva preannunciato un disegno di legge d'iniziativa governativa per l'adozione di misure volte al contrasto dell'astensionismo determinato da oggettive difficoltà di recarsi al seggio.

Concorda sulla opportunità, in caso di ritardo da parte del Governo, di individuare in un provvedimento d'iniziativa parlamentare alcune delle misure indicate nel Libro bianco da introdurre con più urgenza.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale.

Considerato che il provvedimento è calendarizzato in Aula per le ore 16,30 di oggi, come primo punto all'ordine del giorno, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 14,30, in modo da poter procedere al voto nella seduta già convocata per le ore 15,30.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,35.

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 354 (pom.) del 28/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 28 GIUGNO 2022

354ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[PARRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sibilio.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2653) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi, martedì 28 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine, prevista per le ore 14,30 di oggi, sono stati presentati 23 emendamenti, pubblicati in allegato.

Comunica altresì che gli emendamenti 6-bis.0.1, 6-bis.0.2, 6-bis.0.3, 6-bis.0.4, 6-bis.0.5 e 6-bis.0.6, concernenti gli organi delle Province e Città metropolitane, sono improponibili per estraneità di materia.

Non essendoci richieste di intervento, gli emendamenti si intendono illustrati.

In attesa del parere della Commissione bilancio, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 15,50.

Riprende l'esame.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione bilancio ha espresso un parere non ostativo sul testo.

Non essendo stati presentati emendamenti agli articoli 1 e 2, si passa all'esame e alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 3.

Il presidente [PARRINI](#), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento 3.1.

Anche il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario.

Previa dichiarazione di astensione del senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, è posto in votazione l'emendamento 3.1, che risulta respinto.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il relatore [PARRINI](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sugli emendamenti in esame.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3 sono respinti.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 5, si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il relatore [PARRINI](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso contrario.

In esito a distinte votazioni, gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4 sono respinti.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6-bis.

Il relatore [PARRINI](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 6-bis.1, 6-bis.2, 6-bis.3, 6-bis.4, 6-bis.5, 6-bis.6, 6-bis.7, 6-bis.8 e 6-bis.9.

Il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 6-bis.1, 6-bis.2, 6-bis.3, 6-bis.4, 6-bis.5, 6-bis.6, 6-bis.7, 6-bis.8 e 6-bis.9 sono respinti.

La Commissione conferisce quindi il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2495 (RAPPRESENTANZA DI INTERESSI)

Il [PRESIDENTE](#) avverte che il relatore Perilli convocherà per domani il Comitato ristretto sul disegno di legge n. 2495, al fine di giungere a un orientamento condiviso sulle questioni ancora irrisolte.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [2653](#)

Art. 3

3.1

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per le finalità del presente decreto, i seggi sono fruibili per i cittadini soggetti a tutte le tipologie di disabilità, nel rispetto delle norme di distanziamento e garantendo al contempo la piena comprensione delle modalità di voto.

1-ter. La Repubblica riconosce la lingua italiana dei segni (LIS) quale lingua propria della comunità sorda e delle loro famiglie e garantisce la piena accessibilità ai seggi anche attraverso forme di video-interpretariato.

Art. 4

4.1

[Malan, La Russa](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «il quinto giorno» con le seguenti: «il secondo giorno».

4.2

[Malan, La Russa](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «il quinto giorno» con le seguenti: «il terzo giorno».

4.3

[Malan, La Russa](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «il quinto giorno» con le seguenti: «il quarto giorno».

Art. 6

6.1

[Malan, La Russa](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «Per l'anno 2022».

6.2

[Granato](#)

Sopprimere il comma 3.

6.3

[Granato](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. I commi 627 e 628 della legge 27 dicembre 2019, n 160, sono abrogati».

6.4

[Granato](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *al primo periodo, sopprimere le parole: «alle elezioni politiche»;*
- 2) *sopprimere il secondo periodo.*

Art. 6-bis

6-bis.1

[Paragone](#), [De Vecchis](#), [Giarrusso](#), [Martelli](#), [Granato](#)

Sopprimere l'articolo.

6-bis.2

[Paragone](#), [De Vecchis](#), [Giarrusso](#), [Martelli](#), [Granato](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *dopo le parole: «costituiti in gruppo», aggiungere le seguenti: «o componente»;*
- 2) *sopprimere le parole: «al 31 dicembre 2021»;*
- 3) *sopprimere le parole da: «o alle ultime elezioni dei membri del Parlamento europeo», fino alla fine del periodo;*
- 4) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «oltre che ai partiti che abbiano concorso all'ultima ripartizione del 2 per mille».*

6-bis.3

[Paragone](#), [De Vecchis](#), [Giarrusso](#), [Martelli](#), [Granato](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *dopo le parole: «costituiti in gruppo», aggiungere le seguenti: «o componente»;*
- 2) *sopprimere le parole: «al 31 dicembre 2021»;*
- 3) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «oltre che ai partiti che abbiano concorso all'ultima ripartizione del 2 per mille».*

6-bis.4

[Paragone](#), [De Vecchis](#), [Giarrusso](#), [Martelli](#), [Granato](#)

Al comma 1, dopo le parole: «costituiti in gruppo», aggiungere le seguenti: «o componente».

6-bis.5

[Paragone](#), [De Vecchis](#), [Giarrusso](#), [Martelli](#), [Granato](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «al 31 dicembre 2021»

6-bis.6

[Dessi](#), [Crucioli](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Sbrana](#), [Mininno](#), [Abate](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#), [Petrocelli](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2021» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

6-bis.7

[Dessi](#), [Crucioli](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Sbrana](#), [Mininno](#), [Abate](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#), [Petrocelli](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con le seguenti: «31 dicembre 2022».

6-bis.8

[Mininno](#), [Crucioli](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [Abate](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#), [Petrocelli](#)

Al comma 1, sostituire le parole: « 31 dicembre 2021 » con le seguenti: « 31 luglio 2022, ovvero facenti parte alla stessa data di un gruppo parlamentare espressione di più partiti o gruppi politici, ».

6-bis.9

[Paragone](#), [De Vecchis](#), [Giarrusso](#), [Martelli](#), [Granato](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «oltre che ai partiti che abbiano concorso all'ultima ripartizione del 2 per mille».

6-bis.0.1

[Malan](#), [La Russa](#)

Dopo l'articolo aggiungere i seguenti:

«Art. 6-ter

(Elezione diretta del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano, nel rispetto di quanto previsto dal comma 22 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.)

1. Il Sindaco metropolitano è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio metropolitano.

2. Ai fini dell'elezione del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano il territorio della Città metropolitana è suddiviso in due circoscrizioni, l'una coincidente con i confini del Comune capoluogo e l'altra coincidente con il territorio di tutti gli altri Comuni.

3. È proclamato eletto Sindaco metropolitano il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi nell'ambito della città metropolitana.

4. Il Sindaco metropolitano è Presidente del Consiglio metropolitano.

5. Il Consiglio metropolitano è eletto a suffragio universale e diretto.

6. L'elezione dei consiglieri metropolitani è effettuata sulla base di liste concorrenti presentate nelle due circoscrizioni elettorali. Il numero degli eletti nel Comune capoluogo non può superare la metà del numero complessivo dei consiglieri metropolitani da eleggere.

Art. 6-quater

(Indizione delle elezioni)

1. Alla legge 7 giugno 1991, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «dei consigli comunali» sono inserite le seguenti: «e, nel caso di elezione diretta, dei consigli della città metropolitana»;

b) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «dei consigli comunali» sono inserite le seguenti: «e, nel caso di elezione diretta, dei consigli della città metropolitana»;

c) al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle città metropolitane».

Art. 6-quinquies

(Presentazione delle liste e delle candidature a Sindaco e procedimento elettorale preparatorio)

1. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata con decreto del Sindaco metropolitano dividendo il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi del Consiglio metropolitano e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.

2. La presentazione della candidatura a Sindaco metropolitano deve essere effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle elezioni alla segreteria dell'ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano, il quale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse secondo le norme in vigore per le elezioni comunali.

3. Le liste dei candidati alla carica di Consigliere metropolitano sono presentate presso l'ufficio

elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione.

4. Per la presentazione delle liste circoscrizionali è necessaria la sottoscrizione di almeno 1.500 cittadini elettori residenti nella città metropolitana nella quale si svolge la consultazione elettorale. alcuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste che sono espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari o parlamentari già presenti nel Consiglio metropolitano o in almeno una delle due Camere alla data di adozione del decreto di indizione delle elezioni.

5. Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 20, comma 5, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Sono competenti a eseguire le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i giudici di pace e i segretari giudiziari. Le sottoscrizioni possono essere effettuate anche con modalità telematica mediante posta elettronica certificata.

6. All'atto della presentazione delle liste e delle candidature a Sindaco i candidati Sindaco e i delegati di lista possono dichiarare il collegamento della lista che rappresentano con uno dei candidati a Sindaco.

7. In ciascuna lista circoscrizionale ciascuno dei due sessi è rappresentato in misura pari al 50 per cento, pena l'inammissibilità della stessa. Se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di un'unità rispetto all'altro genere.

Art. 6-sexies

(Votazioni)

1. Le votazioni per l'elezione del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano avvengono su un'unica scheda realizzata secondo il modello approvato con decreto del Sindaco metropolitano secondo le indicazioni di cui ai commi seguenti.

2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale, affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all'eventuale indicazione delle preferenze. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Sindaco metropolitano, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con il medesimo candidato alla carica di Sindaco metropolitano, i rettangoli di ciascuna lista sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo con collocazione progressiva definita mediante sorteggio. Il nome e cognome del candidato alla carica di Sindaco metropolitano e il relativo contrassegno sono posti al centro del secondo più ampio rettangolo. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è anch'essa definita mediante sorteggio.

3. L'elettore può, a scelta, votare:

a) per un candidato alla carica di Sindaco metropolitano, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, senza alcun voto ad una lista circoscrizionale;

b) per un candidato alla carica di Sindaco metropolitano, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, e per una delle liste circoscrizionali ad esso collegate;

c) disgiuntamente per un candidato alla carica di Sindaco metropolitano, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, e per una delle liste circoscrizionali ad esso non collegate;

d) per una lista circoscrizionale senza alcun voto al candidato Sindaco metropolitano collegato; in tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato.

4. Il voto alla lista circoscrizionale si esprime tracciando un segno sul relativo contrassegno e/o esprimendo fino a due voti di preferenza. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, dei candidati compresi nella lista medesima. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile indifferentemente dall'ordine, pena l'annullamento della seconda preferenza.

5. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato alla carica di Sindaco metropolitano e per più di una lista, è ritenuto valido il solo voto al candidato Sindaco e nulli i voti di lista.

Art. 6- septies

(Operazioni dell'Ufficio elettorale)

1. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 ... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

2. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista;

b) determina la cifra individuale dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ottenuti;

c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.

3. A parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.

4. Qualora la lista o le liste collegate al candidato proclamato eletto sindaco metropolitano non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio metropolitano, a tale lista o tali liste collegate è assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire alla lista o alle liste contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più liste con il candidato proclamato eletto sindaco, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascuna lista, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4, ..., sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.

5. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi dei commi 1, 2 e 3.

6. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, è in primo luogo proclamato eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di sindaco metropolitano che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto. In caso di collegamento di più liste con il candidato alla carica di sindaco metropolitano non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti alle liste collegate.

7. Compiute le operazioni di cui al comma 6, sono proclamati eletti consiglieri metropolitani i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

Art.6-octies

(Modifica all'articolo 1, comma 22, della legge 7 aprile 2014, n. 56)

1. Il comma 22 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è sostituito dal seguente: «Il sindaco e il consiglio metropolitano sono eletti direttamente secondo le disposizioni contenute nella presente legge, salvo che lo Statuto della città metropolitana preveda diversamente».

Art. 6-nonies

(Disposizioni di coordinamento e di attuazione)

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e della legge 7 aprile 2014, n. 56.

2. Le città metropolitane che nel proprio statuto prevedono l'elezione diretta del sindaco e del consiglio sono tenute ad adeguare lo statuto alle disposizioni di cui alla presente legge entro i termini della scadenza elettorale successiva alla data di entrata in vigore della medesima legge.

3. Al sindaco e ai consiglieri metropolitani si applicano gli articoli da 77 a 86 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 6-decies

(Abrogazioni)

1. Il comma 19 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è abrogato.

2. Al comma 21 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è abrogato il secondo periodo.

6-bis.0.2

[Malan](#), [La Russa](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-ter.

(Elezione diretta del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi 19 e 22 e da 25 a 39 sono abrogati.

2. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto per le province dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267." "

6-bis.0.3

[Malan](#), [La Russa](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-ter.

(Elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale)

All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi da 58 a 78 sono abrogati.

Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

6-bis.0.4

[Malan](#), [La Russa](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-ter.

(Elezione diretta del presidente della provincia)

All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi da 58 a 66 sono abrogati.

Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dall'articolo 74 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

6-bis.0.5

[Malan](#), [La Russa](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 6-ter.

(Elezione diretta del consiglio provinciale)

All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi da 67 a 78 sono abrogati.

I consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dall'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

6-bis.0.6

[Malan](#), [La Russa](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-ter.

(Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di Giunte provinciali e giunte metropolitane)

All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 42 è inserito il seguente: «42-*bis*. Il sindaco metropolitano presiede la giunta metropolitana, la cui composizione e le cui competenze sono disciplinate dagli articoli 47 e 48 del testo unico»;
- b) al comma 54, della dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-*bis*) la giunta provinciale»;
- c) dopo il comma 56 è inserito il seguente: «56-*bis*. Il sindaco metropolitano presiede la giunta provinciale, la cui composizione e le cui competenze sono disciplinate dagli articoli 47 e 48 del testo unico»."

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2653
XVIII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto

Titolo breve: *d/l 41-2022 - elezioni amministrative e referendum 2022*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 577 \(pom.\)](#)

28 giugno 2022

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità')

[N. 15 \(pom.\)](#)

28 giugno 2022

Sottocomm. pareri

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 577 (pom.) del 28/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 28 GIUGNO 2022
577ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2653) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 8 del decreto-legge, recante le disposizioni finanziarie, provvede, nei commi da 1 a 3, agli oneri derivanti dalle diverse disposizioni che comportano maggiori spese per la finanza pubblica. Le modifiche apportate nel corso dell'esame in prima lettura, in particolare l'inserimento dell'articolo 6-bis, non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti forniti presso l'altro ramo del Parlamento, chiede conferma della corretta quantificazione degli oneri e della congruità della copertura.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 321 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SARTORE conferma sia la corretta quantificazione degli oneri sia la congruità della copertura.

Alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere testé formulata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2653) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, propone di ribadire per l'Assemblea il parere non ostativo sul testo, appena reso alla Commissione di merito.

Con l'avviso conforme del GOVERNO e verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(2605) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **CALANDRINI** (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo e della modifica intervenuta presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva quindi la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

(2481-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore **MANCA** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la Commissione di merito ha recepito il parere espresso dalla Commissione bilancio, sia per quanto concerne la condizione resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, relativa alla soppressione del comma 3 dell'articolo 17, sia per quanto riguarda l'osservazione in merito all'opportunità di espungere l'articolo 20. Con riferimento alle altre modificazioni introdotte al testo in esame, per quanto di competenza, segnala quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4, inserita in seguito all'approvazione degli identici emendamenti 4.7 (testo 2), 4.8, 4.9, 4.10, 4.14 (testo 2), e 4.15, sui quali la Commissione bilancio ha espresso alla 14ª Commissione parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Al riguardo, occorre valutare se ribadire il suddetto parere, con il ripristino del testo approvato dalla Camera. In relazione all'articolo 11, comma 3, occorre aggiornare al 2022 la decorrenza dell'autorizzazione di spesa ivi prevista. Propone di ribadire il parere di semplice contrarietà sulle lettere g) e h) del comma 2 dell'articolo 17, inserite in seguito

all'approvazione dell'emendamento 16.7 (testo 2), sul quale la Commissione bilancio ha espresso analogo parere alla Commissione di merito. Segnala altresì l'inserimento, nell'Allegato A, n. 8), della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione), risultante dall'approvazione dell'emendamento 20.0.13 (testo 2), non esaminato dalla Commissione bilancio, osservando che, sull'emendamento 20.0.13, la Commissione bilancio ha reso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Al riguardo, occorre avere conferma dell'assenza di oneri. Sulle restanti modifiche apportate dalla Commissione di merito al testo, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, propone di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.11, 17.201, 17.202, 20.201, 20.202, 20.0.4, 20.0.6, 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9, già reso sui corrispondenti emendamenti presentati presso la 14ª Commissione. Occorre valutare gli emendamenti 17.204 e 17.205, che modificano le sopra richiamate lettere *g*) ed *h*) del comma 2 dell'articolo 17, in tema di modalità di confezionamento dei medicinali veterinari. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 20.0.200, che ripropone la parte non inserita all'Allegato A, n. 8, dell'emendamento 20.0.13, sul quale la Commissione bilancio ha espresso alla Commissione di merito parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Occorre richiedere la relazione tecnica altresì sulla riformulazione 20.0.200 (testo 2), che rispetto al testo base aggiunge l'attribuzione all'Istituto Superiore di Sanità delle funzioni di Centro nazionale per la Sicurezza delle Acque (lett. *d*), con una serie di competenze di cui occorre valutare la sostenibilità a legislazione vigente. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE ribadisce la valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 4, comma 1, lettera *e*), chiedendo quindi il ripristino del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE chiede se si possa prospettare l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), considerato il carattere trasversale degli emendamenti che si sono concretizzati nella modifica alla lettera *e*) dell'articolo 4, comma 1, in materia di massimo edittale delle sanzioni, chiede un approfondimento, concordando con la possibilità di esprimere un parere di semplice contrarietà.

La sottosegretaria SARTORE si riserva un approfondimento su questo specifico punto.

Venendo agli ulteriori profili di criticità riguardanti il testo, concorda con l'aggiornamento al 2022 della decorrenza dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 3.

Condivide poi la valutazione di semplice contrarietà sulle lettere *g*) e *h*) dell'articolo 17, comma 2, in tema di modalità di confezionamento dei medicinali veterinari, prendendo atto della valutazione espressa dalla Commissione bilancio in sede di parere alla Commissione di merito e ricordando, peraltro, che il Governo, su questo specifico aspetto, aveva formulato un avviso di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Da ultimo, si esprime in senso non ostativo sulla modifica apportata nell'Allegato A, n. 8).

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) ritiene che le lettere *g*) e *h*) dell'articolo 17, comma 2, non presentino alcun impatto di rilevanza finanziaria.

Pertanto, chiede che venga rivalutato il parere di semplice contrarietà espresso per la Commissione di merito, formulando una valutazione non ostativa.

La sottosegretaria SARTORE si riserva un approfondimento anche su questo specifico punto.

Il PRESIDENTE rinvia alla seduta antimeridiana di domani l'esame sia del testo che degli

emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2633) Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il senatore **DAMIANI** (*FIBP-UDC*), in sostituzione del relatore Saccone, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, preso atto dei chiarimenti del Governo e delle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento, riguardo all'articolo 1, lettera *e*), ove si prevede la possibilità che una quota del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale possa essere vincolata ai fini del riconoscimento di nuovi IRCCS, che andrebbe confermato che tale vincolo non incida sul volume delle prestazioni sanitarie garantite dal SSN, che in caso contrario andrebbero finanziate in altro modo, con ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Relativamente alla successiva lettera *n*), laddove si prevede la revisione della disciplina del personale della ricerca sanitaria, andrebbe confermato che la facoltà di rimodulare il numero degli anni di servizio previsti dal contratto a tempo determinato e l'eventuale inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del SSN possa avvenire nel rispetto dell'invarianza di spesa. Per ulteriori osservazioni sul testo, fa rinvio alla nota del Servizio del bilancio n. 319.

Con riguardo agli emendamenti, in relazione alle proposte riferite all'articolo 1, appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 1.2. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 1.7 e 1.9. Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, la proposta 1.8. Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota della Ragioneria generale dello Stato che subordina la verifica positiva della relazione tecnica aggiornata all'inserimento di alcune specifiche modifiche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (n. 383)

(Osservazioni alle Commissioni 12a e 13a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi avanzati dalla Commissione sull'atto del Governo in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici

(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte

(Parere alla 13a Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il PRESIDENTE fornisce alcuni ragguagli sullo stato dell'esame del nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che sono ancora in corso interlocuzioni presso la Commissione di merito, anche al fine di recepire indicazioni provenienti da associazioni di categoria.

Il PRESIDENTE ricorda che, ai fini dell'espressione del parere della Commissione bilancio sui profili finanziari, occorre considerare che la Commissione di merito ha adottato un nuovo testo unificato sul quale la Ragioneria generale ha presentato puntuali proposte modificative, anche alla luce dell'interlocuzione con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(758) Marco PELLEGRINI ed altri. - Istituzione in Foggia di una sezione distaccata della corte di appello di Bari, di una sezione distaccata della corte di appello di Bari in funzione di corte di assise di appello, di una sezione distaccata del tribunale per i minorenni di Bari, di una sezione distaccata della Direzione distrettuale antimafia di Bari

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 aprile.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (*M5S*) sollecita il Governo a fornire le risposte richieste dalla Commissione sul disegno di legge in titolo.

La rappresentante del GOVERNO prende atto del sollecito, ricordando che si è in attesa di acquisire la relazione tecnica da parte del Ministero competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica l'intendimento di inviare una lettera al Presidente del Senato, per stigmatizzare l'atteggiamento, a suo avviso irrispettoso, tenuto dal vice presidente di turno, senatore La Russa, nel corso della seduta dell'Assemblea dello scorso 22 giugno.

In tale circostanza, le affermazioni del vice presidente La Russa sono risultate irrispettose del ruolo e delle funzioni della Commissione bilancio, impegnata nell'esame, per il parere sui profili finanziari, del maxi-emendamento del Governo al disegno di legge n. 2598 (disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022).

Si riserva, peraltro, di condividere la bozza di missiva con i rappresentanti dei Gruppi, essendo

necessario tutelare il ruolo dell'intera Commissione.

Peraltro, ricorda come il vice presidente La Russa abbia già tenuto una simile condotta, a suo avviso irrispettosa, nel corso dell'ultima sessione di bilancio, sempre in sede di predisposizione del parere sui profili finanziari del maxiemendamento del Governo.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) ritiene opportuno che la lettera del Presidente sia inviata a nome della Commissione bilancio.

Il senatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede incidentalmente un chiarimento sulla dinamica della vicenda prima illustrata, a cui il PRESIDENTE fornisce risposta.

Il senatore [CALANDRINI](#) (Fdi) si riserva di esaminare in maniera obiettiva la bozza di lettera che il Presidente vorrà condividere con i rappresentanti dei Gruppi, senza condizionamenti legati ad appartenenze di partito, ma soltanto ai fini della tutela dei diversi ruoli istituzionali.

Da ultimo, ritiene che modalità più ordinate di esame dei provvedimenti agevolerebbero i lavori sia delle Commissioni che dell'Assemblea.

Il senatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) condivide l'iniziativa del Presidente finalizzata a chiedere che le funzioni della Commissione bilancio siano debitamente rispettate. D'altra parte, a fronte di una Commissione che ha dimostrato, in questi quattro anni, un'estrema disponibilità ad esaminare provvedimenti in sede sia referente che consultiva, senza mai risparmiarsi, risulta inaccettabile l'accusa per cui proprio tale organo sia responsabile di una dilazione dei tempi dei lavori parlamentari.

Altresì, va ricordato che l'espressione dei pareri richiede ponderate attività di approfondimento e di acquisizione degli avvisi da parte del Governo.

Ritiene quindi necessaria l'iniziativa del presidente Pesco, a tutela della dignità e del ruolo dell'intera Commissione bilancio.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.4.2.2. 12[^] Commissione permanente (Igiene e sanita')

1.4.2.2.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 15 (pom., Sottocomm. pareri) del 28/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 28 GIUGNO 2022
15ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,15

La sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 1ª Commissione:

(2653) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto, approvato dalla Camera dei deputati : parere favorevole

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2653
XVIII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto

Titolo breve: *d/l 41-2022 - elezioni amministrative e referendum 2022*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 445](#)

28 giugno 2022

Attività (esito)

Discussione generale

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Conclusa la discussione generale.

Trattazione articoli

Posta questione di fiducia su approvazione dell'articolo unico del ddl di conversione, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dalla Camera dei deputati

Voto finale

Esito: **approvato definitivamente**

Votazione per appello nominale.

Votata questione di fiducia su approvazione dell'articolo unico del ddl di conversione, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dalla Camera dei deputati: **accordata** : favorevoli 180, contrari 33, astenuti 7, votanti 220, presenti 221

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 445 del 28/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

445a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 28 GIUGNO 2022

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del vice presidente ROSSOMANDO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C.-I.d.V.: CAL-Alt-PC-IdV; Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dà lettura del processo verbale.

DURNWALDER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 22 giugno.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2653) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 16,36)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2653, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Parrini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[PARRINI](#), *relatore*. Signor Presidente, col suo permesso, darei per letta la relazione.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore De Vecchis. Ne ha facoltà.

[DE VECCHIS](#) (*Misto-IpI-PVU*). Signor Presidente, vorrei iniziare il mio intervento con una semplice parola: astensionismo. È una parola che sta spaventando i partiti, ma dovrebbe spaventare tutti i cittadini, tutti i politici, perché indica il fallimento della politica. Quando il popolo italiano non vota, infatti, significa che qualcuno ha fallito e spesso e volentieri i cittadini non votano perché non si sentono più rappresentati.

Si parla di democrazia partecipativa, oggi addirittura di democrazia deliberativa, ma in Italia non esiste più la democrazia, perché i cittadini non votano, perché si stanno allontanando dalla politica, che è una cosa importante, è sinonimo di libertà. Chiedo quindi, in nome della democrazia, alcuni chiarimenti.

Per quale motivo al decreto-legge in esame è stato aggiunto l'articolo 6, che esonera alcuni partiti dalla raccolta delle firme? Noi abbiamo una proposta importante, quella di allargare le previsioni di questo articolo anche ai partiti che nell'ultimo anno hanno ricevuto il 2 per mille. Lo chiedo perché non bisogna avere paura di affrontare tutti i cittadini che non si rispecchiano nello steccato partitico che voi volete creare, un bipolarismo che non è altro che un racchiudere i cittadini in due concetti e non dare ad altri partiti la possibilità di esprimere la loro opinione, il loro programma elettorale.

Lo dico con forza e anche Berlusconi lo ha affermato: i sindaci eletti in questa tornata elettorale non possono dirsi rappresentativi del popolo; sono delegittimati e limitati nella loro azione. Quindi lo chiedo con forza e mi appello al Presidente della Repubblica, affinché tutti i partiti che hanno le qualifiche che prima ho espresso, ovvero quelli che ricevono il 2 per mille, possano concorrere senza raccogliere le firme. Non lo dico perché abbiamo paura, ma perché non ci possono essere figli e figliastri, perché l'articolo 6 è un vestito cucito per alcuni partiti e per alcune componenti politiche. Questo non è ammissibile: o tutti o nessuno! Lo ripeto, questa non è democrazia, ma è paura di confrontarsi con tutte le realtà partitiche e politiche presenti in Italia.

Quindi, in nome della democrazia, della libertà e del coraggio di affrontare il voto popolare, chiedo un'estensione di questo provvedimento, altrimenti avete fallito, perché avete ricevuto una vittoria partitica ma non politica. Governare una città con quattro voti non è degno di una Repubblica parlamentare. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). È iscritto a parlare il senatore Pagano. Ne ha facoltà.

[PAGANO](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, (*Brusio*) se in Aula si facesse un po' meno confusione, sarebbe un bene per tutti.

Intervengo brevemente sul decreto-legge in esame, la cui scadenza per la conversione è prossima, consapevole che stiamo discutendo un provvedimento relativo a un appuntamento elettorale che è già stato celebrato, cioè quello delle elezioni amministrative - dico bene, senatrice Gallone? - congiuntamente all'appuntamento referendario. (*Brusio*). Chiedo ai colleghi di fare meno "mercato", chiedendo scusa per l'utilizzo di questo termine.

Signor Presidente, se fosse vero che ogni provvedimento varato dal Parlamento deve tendere a una maggiore partecipazione dei nostri concittadini agli appuntamenti elettorali, allora mi spiace doverlo dire, seppur appartenente alla maggioranza e consapevole che il provvedimento in esame sarà votato da me e dal mio Gruppo parlamentare: il decreto-legge in esame non ha raggiunto il suo obiettivo. Signor presidente Calderoli, lei può confermare che la partecipazione al voto delle ultime elezioni amministrative e, peggio ancora, all'appuntamento referendario è stato di fatto un *flop*. È stato soprattutto questo il tema affrontato dai commenti dei *leader* politici. Senatore Caliendo, so che lei condivide questa mia analisi: dico bene? Sono dunque assolutamente certo che, purtroppo, l'obiettivo non è stato raggiunto.

Ad esempio, le ragioni che hanno portato a contenere in una sola giornata l'appuntamento elettorale mi sono onestamente poco chiare. Pensate che il decreto-legge in esame è stato portato all'esame per la conversione, in prima lettura, alla Camera dei deputati, quando era già stato celebrato il voto. Oggi

sembra di parlare di preistoria, visto che ormai si sono celebrati anche i ballottaggi. Magari dovremmo stare qui a commentare l'esito del voto e forse sarebbe più interessante, caro senatore Caliendo. Non lo faccio, perché non mi sembra il luogo giusto, né opportuno, anche se mi piacerebbe farlo, visti alcuni risultati che ritengo lusinghieri per la mia formazione politica. Quello che però mi sento di dire è che il decreto-legge in esame contiene delle misure che non hanno colto l'obiettivo della partecipazione democratica al voto, che a mio giudizio è il tema dei temi.

La disaffezione dei cittadini agli appuntamenti elettorali non è una cosa bella per la libertà e per l'organizzazione democratica di un Paese che invece si caratterizzava e si è caratterizzato, nel secondo Dopoguerra, per una larga partecipazione al voto, molto più larga di quella di tanti altri Paesi, altrettanto liberi e democratici come il nostro. Gli italiani dimostravano di essere vicini al voto; oggi invece registriamo una flessione. C'è persino qualcuno che afferma, nei dibattiti televisivi, che non dobbiamo meravigliarci, perché in Paesi come gli Stati Uniti d'America, dove da due secoli esistono libertà e democrazia, la partecipazione al voto è ridotta all'osso: si parla del 20-30 per cento dei cittadini americani che vanno a votare per scegliere i loro rappresentanti nelle Camere e il loro Presidente della Repubblica.

Io penso invece che questo declino sia un tema che la classe politica deve individuare e affrontare, perché è sintomo di una nuova disaffezione al voto. Questa nuova disaffezione al voto corrisponde a una nuova disaffezione alla politica e su questo tema le attuali formazioni politiche devono confrontarsi al loro interno e fra di loro, innanzitutto in questo luogo, dove mi pare evidente che quello che io sto affermando non interessa assolutamente ai nostri colleghi. (*Applausi*). Ma capisco che ascoltare il senatore Pagano magari ha poco significato e poca importanza, almeno per qualcuno. Non per il mio collega Franco Dal Mas, che invece è uno dei miei più grandi estimatori (e lo ringrazio per questo).

Concludo il mio breve intervento dicendo che questo è un campanello d'allarme. Ho introdotto questo tema nella discussione generale su questo decreto-legge e non credo di essere uscito fuori di materia; credo anzi che la materia fosse esattamente questa, cioè quella di disciplinare meglio gli appuntamenti elettorali.

Devo introdurre, caro collega Boccardi, un aspetto che non è secondario rispetto alle cose che affermo. È stato introdotto un emendamento, votato e approvato in prima lettura alla Camera dei deputati, che nulla ha a che vedere con questo argomento. Sì, in senso lato si parla di elezioni; ma un intervento legislativo che introduce modalità differenti per la presentazione delle liste alle elezioni politiche, mi dica lei, presidente Calderoli, che è un grande esperto in materia costituzionale ed elettorale, che cosa c'entra? Onestamente nulla.

Allora io le dico una cosa e mi assumo la responsabilità delle mie affermazioni: questo tipo di provvedimenti, che semplifica la raccolta delle firme per la presentazione di liste legate a Gruppi politici che siano nati in Parlamento prima del 31 dicembre 2021, pecca almeno di due problemi. Lo voglio dire; non lo dico a titolo del Gruppo di Forza Italia, ma a titolo personale.

Il primo è la tempistica: è stato sbagliato il tempo. Lei è più esperto di me, presidente Calderoli, e credo che condivida il fatto che introdurre adesso questa norma genera comunque un problema legato a una disparità di trattamento tra chi ha costituito Gruppi prima o dopo il 31 dicembre 2021. Lo dico adesso non perché mi senta Cassandra, ma un tema ci sarà, viste le formazioni politiche che sono nate in Parlamento successivamente (parlo anche di notizie recenti). Quanto meno il *timing* (uso un termine anglosassone) è sbagliato.

La seconda questione è che il Regolamento approvato nella passata legislatura, che evidentemente sta tanto a cuore al vice presidente Calderoli, che oggi assume la Presidenza di quest'Aula, doveva tendere a limitare e a frenare al massimo (non dico a impedire) la frammentazione dei Gruppi e la dispersione in vari rivoli dei parlamentari eletti di qua e di là.

Nel corso di questa legislatura, visto l'atteggiamento molto ondivago di una parte dell'elettorato italiano, che cambia partiti come si cambiano giacchette e pantaloni, questo è diventato un tema. Quel Regolamento era stato pensato per limitare i "cambi di casacca", come i giornalisti li definiscono. Ebbene, introdurre in questo provvedimento la legittimazione del "cambio di casacca" stride e

contrasta chiaramente con quanto previsto dal nostro Regolamento e con le enunciazioni di principio che dovrebbero essere alla base di ciascuna formazione politica che si presenti alle tornate elettorali.

Cari colleghi, tanto dovevo dire e l'ho detto, ma appartengo a questa maggioranza, quindi ritengo che sia giusto approvare questo disegno di legge a cose fatte. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore non intende intervenire in sede di replica, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

D'INCA', *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 2653, di conversione del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, nel testo della 1a Commissione, identico a quello approvato dalla Camera dei deputati. (*Commenti*).

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 41, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

È convocata la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il relativo dibattito.

Sospendo pertanto la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 16,51, è ripresa alle ore 17,48*).

Sui lavori del Senato

Organizzazione della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione della discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di elezioni amministrative e *referendum*, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Nella seduta di oggi si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto e seguirà la chiama.

L'ordine del giorno della seduta di domani prevede le dichiarazioni di voto e la votazione finale del disegno di legge costituzionale sullo sport in Costituzione, al termine del quale i lavori dell'Assemblea e delle Commissioni saranno sospesi, su richiesta di un Gruppo parlamentare.

La seduta riprenderà alle ore 14 e fino alle ore 15 per la discussione generale congiunta del disegno di legge di delegazione europea 2021 e delle connesse relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Il seguito della discussione dei predetti provvedimenti riprenderà al termine della Conferenza dei Capigruppo convocata alle ore 16 di domani.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [2653](#) e della questione di fiducia (ore 17,49)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2653, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

DESSI' (*CAL-Alt-PC-IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DESSI' (*CAL-Alt-PC-IdV*). Signor Presidente, la più ferrea volontà di evitare le polemiche si smonta ogni qualvolta ed in ogni minima occasione in cui veniamo a conoscenza di nuove notizie. Apprendo adesso, alla fine della Conferenza dei Capigruppo, dal Presidente del nostro Gruppo di opposizione, che sarebbe stata inviata - e fin qui niente di disdicevole - una lettera dei Presidenti di Gruppo delle forze che sostengono il Governo alla presidente Casellati per rimarcare ed in qualche modo lamentare il comportamento della Ragioneria di Stato in occasione della ratifica del decreto-legge sul PNRR. A fronte di questo, sembra - Presidente, credo che lei mi possa dare ulteriore conferma - che la Presidente avrebbe risposto ai soli Presidenti di maggioranza per garantire un intervento presso il Governo.

Ora, se posso capire che i membri della maggioranza abbiano interesse a coalizzarsi in un'azione comune, come politicamente è assolutamente legittimo, non capisco come la Presidenza del Senato possa agire soltanto in nome e per conto della maggioranza stessa. Delle due l'una, Presidente: o smettiamo una volta per tutte di riempirci la bocca in ogni occasione con la centralità del Parlamento,

con la democrazia, con tutte le cose che diciamo quando vogliamo supportare questo baraccone che è diventato ormai il Parlamento italiano (*Applausi*), oppure diciamo che c'è una chiara e netta volontà di marginalizzare il dissenso, perché una volta è la Presidente del Senato che fa quello che deve fare solo con la maggioranza, una volta sono gli emendamenti posti a margine di un decreto-legge che ha ad oggetto elezioni che si sono già svolte, con i quali si vuole garantire l'esenzione dalla raccolta delle firme per le prossime elezioni. (*Applausi*).

Dobbiamo anche dire chiaramente, Presidente, che la posizione della questione di fiducia oggi è qualcosa di vergognoso, mi permetta il termine, forse poco indicato. Sono stati presentati 23 emendamenti, che con la sua conduzione dei lavori - posso testimoniare da membro di questa Assemblea - si sarebbero esauriti in dieci minuti. È stato cancellato tutto per impedire all'opposizione di questo Paese di far dire agli altri membri che a noi verrà imposta la raccolta delle firme mentre gli altri partiti - non so se più piccoli o più grandi, non mi permetto di fare sondaggi approssimativi, so soltanto che sono partiti che hanno la nostra stessa identica conformazione, se non più piccola, perché noi siamo 13, Presidente, ma non so quanti siano in questa sede i rappresentanti del Gruppo di Calenda - non avranno l'impegno di dover raccogliere le firme. (*Applausi*).

Per non parlare di tutte le altre occasioni, dell'aspetto mediatico. Abbiamo scritto - il senatore Barachini, Presidente della Commissione di vigilanza Rai, ne è testimone - tre lettere alla Presidenza Rai perché si attribuisca, a norma di legge, la metà di quel 30 per cento di spazi di comunicazione che spetta alle opposizioni, mentre l'altra metà spetta naturalmente a Fratelli d'Italia, che io ritengo ufficialmente opposizione e poi nei fatti abbiamo visto tutti che non lo è. Noi vorremo quel 15 per cento di spazi che ci spetta almeno sulla televisione pubblica; non solo non lo abbiamo, ma non abbiamo neanche la possibilità di avere un incontro con la dirigenza Rai per poter esprimere la nostra volontà di dare un contributo: il pensiero unico è l'unica cosa che non serve a questo Paese. Noi siamo contro il pensiero unico, Presidente, e speriamo che persone come lei, che hanno fatto per anni battaglie contro questa deriva antidemocratica, ci permettano di avere pari trattamento. Non pretendiamo niente di più e niente di meno del pari trattamento rispetto agli altri partiti dell'opposizione e rispetto soprattutto ai cittadini che ci ascoltano e vogliono vedere garantita la libertà in queste altissime Camere che rappresentano tutti loro. (*Applausi*).

[EVANGELISTA](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EVANGELISTA (*IV-PSI*). Signor Presidente, il decreto-legge che oggi ci apprestiamo a convertire in legge è composto da nove articoli e contiene norme d'urgenza che hanno assicurato il regolare svolgimento delle operazioni di votazione dei *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione in abbinamento al primo turno delle elezioni amministrative.

Sappiamo oggi che è andato tutto bene, le votazioni si sono svolte in maniera regolare e, quindi, dopo le consultazioni elettorali del 12 giugno e le ultime del 24 giugno, possiamo dire davvero che le misure previste nel provvedimento hanno funzionato.

Il provvedimento in esame reca disposizioni finalizzate a consentire, limitatamente a queste consultazioni elettorali, il pieno esercizio del diritto di voto da parte di tutti i cittadini attraverso modalità operative che individuano apposite misure precauzionali per un'ulteriore prevenzione dei rischi di contagio da coronavirus. In tal senso, riassumo brevemente, l'articolo 1 del decreto-legge che, in deroga alla normativa previgente, stabilisce che il deposito della scheda nell'urna venga effettuato direttamente dall'elettore. Così infatti abbiamo visto eseguire le operazioni. La *ratio* di tale disposizione è evidente ed è quella di ridurre al minimo ogni occasione di contatto per contenere la diffusione del virus.

L'articolo 2 del decreto-legge interviene invece, sempre in deroga alla normativa previgente, stabilendo che per gli adempimenti comuni, per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e per gli orari della votazione si applicano le disposizioni in vigore per il *referendum*. È una norma anche questa importante perché ha semplificato l'esercizio del voto.

Sempre sul versante della prevenzione del contagio, appare significativo e importante anche l'articolo 3 del provvedimento, che introduce una disciplina speciale per la costituzione di sezioni elettorali

ospedaliere nelle strutture sanitarie che ospitano reparti Covid e per la raccolta del voto dei malati di Covid in trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento. Per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid, ai sensi dell'articolo 4, è stato disposto l'esercizio domiciliare del voto.

L'articolo 5 invece rinvia a protocolli sanitari e di sicurezza già sottoscritti dai Ministeri dell'interno e della salute che prevedono regole di cautela precisa come l'obbligo della mascherina e dei guanti. Tale articolo ha avuto anche il merito di istituire un fondo di quasi 40 milioni di euro per l'anno 2022 destinato a interventi di pulizia e di igiene dei seggi.

Con gli articoli 6 e 6-bis invece si riduce il numero di firme necessarie per la presentazione delle candidature anche alla Camera e al Senato, seppure a certe condizioni, come l'aver costituito, ad esempio, un gruppo parlamentare in una delle due Camere entro il 2021 o in tutte e due fin dall'inizio della legislatura.

È apparsa altresì equilibrata la scelta del Governo di posticipare al 2023 l'introduzione della sperimentazione del voto digitale. Con questo provvedimento ne è stato finanziato lo studio.

Siamo però in presenza di un tema molto complesso e delicato soprattutto sul piano della sicurezza da attacchi informatici; la grave situazione internazionale richiede cautela e prudenza. Sono emerse infatti diverse criticità e dunque l'esigenza di procedere ad una più approfondita attività di valutazione dei rischi, che risulta quanto mai opportuna in questo particolare momento storico con la crisi ucraina.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 18)

(Segue EVANGELISTA). Certo, sappiamo che il voto digitale risolverebbe il problema del voto degli italiani all'estero, il problema dei giovani che studiano fuori sede, ma anche il problema della partecipazione ai *referendum*, che abbiamo constatato purtroppo essere molto modesta.

Vorrei ricordare infine l'articolo 7 del provvedimento che riguarda proprio il voto degli italiani all'estero. La previgente normativa prevede che tutti gli adempimenti inerenti alle operazioni elettorali siano svolti a cura della corte d'appello di Roma. Ciò comporta oneri non più sostenibili e difficoltà di ordine logistico, visto il cospicuo aumento del numero di italiani che votano all'estero. Si è così ritenuto di distribuire le operazioni di spoglio delle schede elettorali tra più corti d'appello, quali Napoli, Firenze, Bologna e Milano. Resta però un tema di grande attualità anche la revisione del voto per corrispondenza perché, come abbiamo visto proprio nella Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari in Senato, esso non garantisce l'esito e presenta delle storture che andrebbero corrette. Occorre modificare proprio la logica del voto per corrispondenza. Dobbiamo quindi valutare un prossimo intervento sul tema, senza tener conto che tale modalità di svolgimento del voto all'estero appesantisce moltissimo le nostre ambasciate, i nostri consolati, la rete diplomatica ed anche la nostra presenza negli Stati esteri.

Concludo, Presidente, con una considerazione più politica: i *referendum* hanno probabilmente dimostrato, non solo sotto il profilo dell'esito che hanno dato, ma anche sotto il profilo della partecipazione al voto, assai modesta, di essere uno strumento che va assolutamente rivisto. Occorre in particolare abbassare il *quorum*; a questo proposito voglio ricordare che già il Gruppo Italia Viva aveva proposto nel 2016 di abbassare il *quorum* per la validità dei *referendum* abrogativi al 50 per cento più uno di coloro che hanno partecipato alle ultime elezioni politiche, prendendo appunto come riferimento del corpo elettorale per il calcolo del *quorum* la partecipazione alle ultime elezioni politiche. Occorre poi incentivare maggiormente la partecipazione al voto (e pensiamo al voto digitale che si andrà a studiare), ma si potrebbe anche consentire ai cittadini di utilizzare lo strumento referendario non solo per abrogare norme, ma anche per proporre soluzioni legislative o per incidere sulle normative oggetto dei quesiti referendari.

Per tutti questi motivi annuncio il voto favorevole al provvedimento in esame del Gruppo Italia Viva-Partito Socialista Italiano e ringrazio l'Assemblea. (*Applausi*).

[MALAN](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (*FdI*). Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi senatori, una cosa si può dire con certezza di questo decreto-legge: è stato portato avanti in modo poco serio e la mancanza

di serietà su questioni istituzionali è davvero grave.

Cominciamo con la sua stesura: questo decreto-legge è del 4 maggio e interviene sulla delicatissima materia elettorale. Non è la prima volta che si scrivono decreti in materia elettorale, ma ricordo che in passato, quando non c'erano Governi che si autodefinivano "dei migliori", con un prestigioso Presidente del Consiglio che il mondo ci invidia (per non parlare poi del Ministro dell'interno e del Ministro della salute che il mondo è ben contento che abbiamo noi e che non vada altrove), i decreti in materia elettorale venivano concordati con tutti, inclusa l'opposizione. Oggi l'opposizione è molto ristretta, è una piccola parte del Senato, una piccola parte del Parlamento, ma dalle dichiarazioni che abbiamo ascoltato durante la campagna sia per le elezioni amministrative, sia per il *referendum*, dobbiamo dedurre che non c'è stato accordo neppure all'interno delle forze della maggioranza, perché ho sentito delle osservazioni - giustissime peraltro e che abbiamo condiviso perfettamente - da parte di esponenti molto alti sia di Forza Italia sia della Lega, che criticavano una serie di scelte fatte, innanzitutto sulla data di queste consultazioni.

Da ciò si deduce che neppure nell'ambito della maggioranza c'è stata la serietà e la correttezza istituzionale di concordare, perlomeno all'interno di questa maggioranza, il contenuto di un provvedimento estremamente delicato, perché intervenire per decreto-legge su norme elettorali, sia pur secondarie, è una questione che in passato è sempre stata affrontata con la dovuta correttezza e cautela. Mi riferisco alle critiche che sono state avanzate al fatto di aver scelto come prima domenica delle consultazioni amministrative e unica domenica della tornata referendaria, la prima domenica con le scuole chiuse in un periodo molto caldo dell'anno, con un grande invito alle persone ad andare altrove, a godersi questa prima domenica di vacanza, senza che i bambini debbano svegliarsi presto il lunedì, e a non andare a votare. È una cosa molto grave, trattandosi di un *referendum*.

In aggiunta, si è ritornati a votare in un giorno solo, dopo che, durante i due anni precedenti di emergenza Covid, si era votato in due giorni. Peraltro, l'emergenza ancora c'è per i sanitari e tante altre categorie o per le mascherine sui mezzi di trasporto; in questo caso, invece, l'emergenza non c'è e si può benissimo votare in un giorno solo, mentre in passato, dal 1946 al 2013, si era sempre votato in due giorni.

Questa volta si è votato in un giorno solo, proprio per dire alla gente: state via, che la giustizia non si deve toccare, perché ci è arrivato l'ordine, il che però contrastava con gli intendimenti di alcune forze della maggioranza, tra cui la Lega, che aveva promosso la raccolta delle firme, poi diventata raccolta delle deliberazioni dei Consigli regionali, cui anche Fratelli d'Italia ha partecipato.

Ciò però non basta. Il decreto-legge è del 4 maggio e, siccome si è votato il 12 giugno, c'era tutto il tempo di fare come in passato si faceva, cioè di arrivare al momento del voto con un decreto-legge convertito in legge. Non dimentichiamoci, infatti, che il decreto-legge dovrebbe essere un provvedimento da adottare in caso di straordinaria necessità e urgenza e che, nel caso in cui dovesse incontrare la bocciatura del Parlamento, decadrebbe nella sua efficacia fin dall'origine, con enormi problemi istituzionali trattandosi, appunto, di elezioni.

Addirittura ci si è spinti all'estremo opposto, per cui persino la Camera ha esaminato in Assemblea questo provvedimento quando si era votato per la prima volta già il 12 giugno. Arriviamo qui oggi che si è votato anche al secondo turno: una cosa veramente incredibile che mostra sciattezza e direi quasi un ostentato disprezzo per la correttezza istituzionale, cosa estremamente pericolosa perché questo disprezzo per le norme costituzionali, per la correttezza e per il Parlamento nel suo insieme ha tutta l'aria di essere voluto.

Poi, come se non bastasse, si introducono delle norme - alcune fin dall'inizio, addirittura nel testo originario - che non hanno nulla a che fare con la materia del decreto-legge e con la sua caratteristica di urgenza. Il decreto-legge, nel titolo, fa riferimento soltanto a norme per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei *referendum*, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto. Ebbene, all'articolo 6, comma 3, c'è una norma che riguarda le elezioni politiche, che a quanto pare non sono ancora state convocate - anche se noi lo auspicheremmo - e che leggiamo si vogliono fare addirittura a maggio del prossimo anno, con la legislatura più lunga di sempre, ai limiti costituzionali.

Non c'è dunque nessuna necessità e urgenza e non c'è neanche attinenza a quello che dovrebbe essere il testo del decreto-legge, per cui c'era già estraneità di materia fin dall'inizio. Come se non bastasse, si introduce l'articolo 6-bis, in cui si privilegiano alcune forze politiche che saranno esentate dalla raccolta del voto. La cosa non ci si scandalizza; non abbiamo particolare contrarietà al fatto che altre forze politiche possano partecipare al voto, ma è stato fatto in modo totalmente sproporzionato, approfittando del monocameralismo che di fatto, contro la Costituzione, il Governo ha reso una regola granitica che mai si riesce a superare, privilegiando la Camera rispetto al Senato, per cui un eletto solo alla Camera vale più di un Gruppo al Senato, una cosa totalmente irrazionale. Ne deriva che, ove mai si votasse presto e si applicassero senza correttivi - che io mi auguro che invece ci siano per questione di equità e di correttezza delle elezioni - queste norme, arrivando davvero alle elezioni, ci sarebbe il rischio di un ricorso per incostituzionalità che non si risolve in due giorni per la palese irragionevolezza della norma. Come fa un singolo deputato a valere più di 13 senatori che costituiscono un Gruppo. È una cosa irrazionale, che non ha nulla a che fare con la simpatia o antipatia verso questo o quel Gruppo; si tratta, al contrario, di avere rispetto per il momento solenne delle elezioni.

Tuttavia, visto che in questo provvedimento sono state introdotte anche delle norme che riguardano le elezioni politiche, noi cogliamo l'occasione per dire che sarebbe ora di andare a votare, perché sarebbe anche bene che gli elettori potessero dire la loro. Ricordo che, quando il presidente Scalfaro nel 1994 sciolse il Parlamento per andare al voto, lo fece sulla base dell'autorevolissimo parere di un grande costituzionalista, il professor Zagrebelsky, che diceva che, quando il Parlamento si discosta in modo significativo, anche se non amplissimo, dalla rappresentanza elettorale, ci sono tutte le giustificazioni per sciogliere il Parlamento e andare a nuove elezioni. Ebbene, direi che tutte le consultazioni elettorali ci dicono che l'attuale Parlamento non è rappresentativo della realtà elettorale.

Aggiungo una considerazione. Come se non bastasse, è stata posta anche la fiducia. Altra follia: c'erano 15 emendamenti, forse 18, di cui sei, giudicati improponibili, erano in realtà molto più proponibili di quell'emendamento, introdotto alla Camera, riguardante la raccolta delle firme per elezioni politiche, neppure menzionate nel titolo di questo provvedimento, che non rivestono alcuna caratteristica di necessità ed urgenza.

Anziché esaminare questi emendamenti, si pone la fiducia, perché oramai è compulsivo. Ho sentito dire, ma non dirò da chi, che sembra quasi che ci sia una sorta di tossicodipendenza dalla fiducia. Non l'hanno messa una volta, adesso sono in crisi di astinenza. Colleghi, serve un minimo di rispetto.

Concludo con una notazione. All'articolo 6, comma 3, si introduce indebitamente, in modo estraneo al provvedimento, un prolungamento di questa sperimentazione del voto elettronico. Quando questo riguarda gli italiani all'estero, noi siamo favorevoli, perché le attuali modalità di voto per gli italiani all'estero sono tali da non garantire né la segretezza né l'equità. Pertanto, se esiste un modo per aggiustare la situazione, ben venga. Forse bisogna ripensare la questione in modo più sistemico, ma si può accettare.

Per quanto riguarda tutte le altre situazioni, andiamoci molto piano. E noi chiediamo che il Governo spieghi ogni dettaglio dell'espressione di questo voto, perché vogliamo che conti il voto degli elettori e non chi conta il voto, come diceva Stalin, che di soppressione della democrazia se ne intendeva. Andiamoci molto piano, dunque. Noi voteremo contro questo decreto-legge, per le modalità con cui è stato presentato, che vanno contro ogni correttezza e ogni rispetto delle forme e della sostanza delle nostre istituzioni e della nostra nazione. *(Applausi)*.

[MANCA \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MANCA \(PD\)](#). Signor Presidente, per il Partito Democratico è naturale confermare la fiducia a questo Governo. Con affetto e amicizia dico al collega, senatore Malan, che la Costituzione ci ricorda che si vota ogni cinque anni, di norma. E di fronte a noi, prima delle elezioni, viene l'esigenza di mettere in sicurezza il Paese.

Se vogliamo restituire credibilità al Parlamento e alla politica, più che invocare, a fronte di ogni sondaggio, le elezioni, credo sia doveroso per la politica affrontare i problemi dei lavoratori, delle

imprese e delle famiglie italiane. (*Applausi*). Dico ciò perché la Costituzione bisogna leggerla tutta. Il presente decreto-legge, proprio per le sue caratteristiche d'urgenza, ha già regolato le elezioni amministrative e il *referendum* del 12 giugno e pertanto, ha già sviluppato nella sua interezza le azioni in esso contenute.

Credo che tutto questo mostri che la decretazione è stata utilizzata coerentemente per regolare al meglio le elezioni amministrative e l'importante istituto del *referendum*, peraltro già svoltosi. Quindi, in quest'Aula, con grande serietà e con grande responsabilità, noi dobbiamo affermare il merito di questo provvedimento.

Sono state adottate regole d'urgenza per regolare le elezioni amministrative, il *referendum* e per facilitare l'accesso al voto. Come abbiamo visto, non è con un decreto-legge che si recuperano e si riducono le distanze con i cittadini e che si restituisce credibilità alla politica. Per restituire credibilità alla politica, anche le istituzioni hanno bisogno di partiti solidi, forti, autorevoli e capaci di riconnettersi, anche con le priorità nel rapporto con il Paese. Non ci sono scorciatoie.

Anche noi consideriamo il *referendum* un istituto particolarmente importante e non solo perché è previsto dalla nostra Costituzione, ma perché consente ai cittadini di potersi esprimere su temi rilevanti. Spetta, però, alla politica sottolinearne l'importanza e farli vivere nel rapporto con la nostra comunità.

Forse, se noi provassimo tutti insieme a guardare al Paese reale, a cercare in ogni modo di riconnettere le nostre iniziative, l'individuazione delle priorità e i tempi con cui queste priorità vengono sviluppate, questa sarebbe la strada maestra per ricostruire una relazione proficua e ridurre le distanze tra noi e i cittadini.

Non lo si fa per decreto-legge e non lo si fa di fronte a delle regole che non servono per esprimersi sugli esiti elettorali; ho sentito perfino in quest'Assemblea volontà di discussioni posteriori sull'esito dei voti. Il decreto-legge in esame va approvato in queste modalità, con queste caratteristiche, perché ha già esplicitato i suoi effetti e perché forse la politica è più credibile se chiude questa vicenda e lo fa senza poter introdurre ulteriori elementi di distanza con i cittadini, che non capirebbero di cosa stiamo parlando quest'oggi.

Per il Partito Democratico questo è l'orizzonte, il punto fondamentale. Spetta a noi, alla politica, ai partiti riuscire a connettersi con i cittadini nella definizione delle priorità e delle azioni necessarie. Prima ho ricordato al collega Malan che prima per noi vengono le famiglie, le imprese italiane, il Paese ed è fondamentale il richiamo alle priorità, proprio per ricostruire una relazione proficua con i cittadini. Più questa maggioranza e questo Parlamento riusciranno a rispondere a tale istanza, più saremo in grado di ricostruire una relazione proficua. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, abbiamo oltrepassato sensibilmente il livello di guardia anche per riuscire a seguire l'intervento.

MANCA (*PD*). Signor Presidente, anche le norme introdotte in una delle materie certamente delicate che fanno riferimento alle elezioni politiche del 2023 sulle modalità di raccolta delle firme e dunque sull'esenzione dalla raccolta delle firme, che fotografano uno scenario molto diverso rispetto a quello delle elezioni del 2018, sono state introdotte non senza ragioni. Certamente, infatti, la fotografia del 2018-2019 non è più coerente rispetto alla composizione parlamentare, che oggi ha contribuito anche elettoralmente alla definizione dei seggi e della maggioranza stessa che li rappresenta. Noi continuiamo quindi a ritenere che sia il cittadino a dover valutare, che sia opportuno costruire meno barriere nella presentazione delle candidature e che le norme diventino il più possibile condivise. Probabilmente saranno necessarie ulteriori modifiche e per noi del Partito Democratico questo non è un tabù; l'elemento fondamentale per cui oggi si discute di questa fiducia è per rendere un meccanismo di conversione coerente ad un bisogno di conferma del testo approvato alla Camera, che è fondamentale per poter regolare al meglio quanto già successo alle elezioni amministrative e all'istituto del *referendum*.

Annuncio quindi il voto favorevole del Gruppo PD. Ribadiamo la nostra fiducia nella consapevolezza che è il Paese reale l'elemento fondamentale a cui guardare per ricostruire una connessione positiva tra la politica, le istituzioni e i cittadini italiani. (*Applausi*).

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, per la verità penso sia una forzatura aver posto la questione di fiducia sulla conversione del decreto-legge in esame, che come sappiamo ha già espletato tutti i suoi effetti, eccezion fatta per la questione delle firme per la presentazione delle liste, su cui poi tornerò. Quindi, come sappiamo tutti, il decreto-legge in esame è una sorta di atto dovuto, che si rendeva assolutamente necessario, a maggior ragione ora che le elezioni sono finite, abbiamo fatto i ballottaggi e abbiamo svolto tutta la discussione sugli esiti elettorali. È un provvedimento semplicemente obbligato dalla pandemia e dai contagi, che purtroppo stanno risalendo e quindi dalle dovute precauzioni.

Un altro effetto che si è già manifestato, ancor prima degli esiti elettorali delle elezioni amministrative, è stato il loro abbinamento con il *referendum*. Si tratta di un'indicazione contenuta nel libro bianco che ci ha presentato il ministro D'Incà sull'astensionismo: i dati per la verità sono però poco confortanti, a dimostrazione del fatto che l'astensionismo, che ha raggiunto livelli di guardia notevoli nel primo turno, nel *referendum* e nei ballottaggi, è evidentemente una questione che non si può pensare di affrontare soltanto con degli accorgimenti tecnici, ma è assolutamente politica. Tale questione riguarda anche il *referendum*, a proposito del quale bisogna chiedersi se i quesiti riguardano questioni sentite dai cittadini. Sul *referendum* si dovrebbe forse anche intervenire attraverso modifiche riguardanti il *quorum*. Per quel che riguarda le elezioni in generale, il dato dell'astensionismo è a mio avviso strettamente correlato alla capacità di coinvolgere i cittadini e al fatto che vi è, evidentemente, una forte sfiducia verso i progetti che il più delle volte vengono messi in campo. Questa disaffezione è un elemento che dovrebbe farci riflettere sullo stato di salute della nostra democrazia.

Per la verità, non fa bene alla democrazia e alla partecipazione al voto il fatto che nella nostra Assemblea parlamentare si vada avanti, continuamente e costantemente, anche quando non ce n'è bisogno, come in questo caso, ponendo la questione di fiducia. Il deterioramento del ruolo del Parlamento è a mio avviso uno degli elementi di sfiducia, anche se non certamente l'unico, verso le istituzioni e di disaffezione verso la politica e il suo momento più importante, che è quello del voto. Quindi serve ben altro che una serie di accorgimenti tecnici per ridurre l'astensionismo. Pensiamo ai dati oggi riportati da tutti i giornali, perché in questi giorni abbiamo avuto i numeri nudi e crudi dei vari passaggi da un Gruppo all'altro che ci sono stati in questa legislatura, che sono da *record*. Credo che quella in corso sia la legislatura in cui si è registrato il numero più alto di parlamentari passati dal Gruppo in cui sono stati eletti ad un altro e poi magari hanno fatto anche altri ulteriori cambi: anche questo è un elemento che non aiuta la credibilità delle istituzioni né i cittadini a tornare con più fiducia al voto.

Tutto questo meriterebbe davvero una riflessione e penso che le Aule parlamentari dovrebbero essere il luogo in cui tenere questa discussione, tra di noi e con i cittadini, in un dibattito pubblico, di cui il Parlamento torni a essere protagonista. Credo che sarebbe assolutamente opportuno farlo.

Vi sono altre questioni in questo decreto-legge che hanno fatto molto discutere. Mi riferisco alla questione dell'esenzione dalla raccolta delle firme. Io per la verità ritengo che nessuno dovrebbe aver paura del fatto che si presentino delle liste. Trovo che tutte le regole e le norme che hanno presieduto e che presiedono alla presentazione delle liste, e che vengono derogate o modificate a seconda delle pressioni, siano un retaggio del passato e siano dovute anche un po' alla volontà, da parte di chi sta dentro, di non far partecipare quelli che stanno ancora fuori. A mio avviso dovremmo affrontare la questione con molta serietà e con molta razionalità; credo che andrebbero rimossi tutti questi impedimenti burocratici o che andrebbe almeno facilitata la possibilità per i cittadini, come accade con le liste civiche alle elezioni amministrative, di condividere un progetto insieme e di presentarsi alle elezioni. Credo pertanto che dovremmo trovare un modo per ritornare su questo aspetto. Così come è scritta, la norma contenuta in questo decreto-legge è stata fatta soltanto a immagine e somiglianza della Camera ed è francamente molto discutibile. Se hai un Gruppo al Senato, comunque raccogli le firme; se invece hai un Gruppo alla Camera, allora non raccogli le firme. È una norma impari, che non potrebbe reggere a nessuna analisi seria.

Questo però cosa dimostra? Dimostra, ancora una volta, che questa vicenda delle firme e delle deroghe si verifica in tutte le legislature, man mano che ci si avvicina alla fine della legislatura e quindi alla scadenza delle nuove elezioni, a seconda di chi fa pressione. In questo caso, siccome è partita dalla Camera, i gruppi di pressione si erano concentrati alla Camera e la norma ha assunto una certa forma. Questo assolutamente non va. Sono convinta che si debbano rivedere tutte le norme che presiedono alla presentazione delle liste, nel senso di essere un po' più razionali e di facilitarle, perché questo è anche un modo per aiutare i cittadini a partecipare di più e quindi è uno strumento importante per ridare vita alla nostra democrazia, che non sta messa bene (questo dobbiamo saperlo). Viviamo questa situazione ormai da molto tempo: non si vuole affrontare il nodo della legge elettorale e non si vogliono affrontare tante altre questioni, ci si presenta alle elezioni con un programma e poi si fanno altri Governi. Questi sono tutti elementi che evidentemente non depongono a favore di una partecipazione forte al voto. Dovremmo davvero affrontare tali questioni una volta per tutte e con serietà. Fatte queste riflessioni, suscitate dagli interventi e ovviamente anche dal decreto-legge, annuncio il voto favorevole alla fiducia dei senatori di LeU-Ecosolidali. (*Applausi*).

VITALI (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI (*FIBP-UDC*). Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, con molta sincerità provo un po' di imbarazzo a prendere la parola in dichiarazione di voto su un provvedimento che peraltro ha esplicitato già i suoi effetti (quindi è una ratifica postuma) e che ci arriva dopo le elezioni amministrative (per il quale era stato pensato) e dopo il turno di ballottaggio. In Commissione, nonostante la presentazione di una ventina di emendamenti, questo provvedimento non ha trovato l'ostruzionismo da parte delle opposizioni. Venire pertanto in Aula a porre la fiducia credo sia una caduta di stile e anche una mancanza di rispetto nei confronti della maggioranza che sostiene questo Governo (*Applausi*), perché significa che non ci si fida di questa maggioranza.

È una cosa molto sbagliata perché stiamo subendo da un po' di tempo non dico delle angherie, ma l'ostruzionismo da parte della burocrazia ministeriale, un allungamento dei tempi, perché non arrivano i pareri, e oggi abbiamo anche le fiducie su provvedimenti - consentitemi il termine - insignificanti dal punto di vista politico: vuol dire veramente che questo Parlamento è soltanto diventato un passacarte e di questo mi dispiaccio, perché sono tra quelli che hanno sostenuto convintamente la necessità, in un momento particolare e delicato per il nostro Paese, di un Governo di responsabilità nazionale, però vedo che veniamo ripagati con una moneta che sicuramente non meritavamo. Mi auguro che ci possa essere, da qui alla fine della legislatura, un cambio di passo (*Applausi*), perché non so fino a quando si potrà abusare della pazienza e del senso di responsabilità dei parlamentari.

Detto questo, il decreto-legge in esame emanava provvedimenti urgenti in occasione delle elezioni amministrative e dei *referendum*, in considerazione di uno stato emergenziale tutt'altro che finito, circa le modalità per l'espressione del voto, le modalità per la sanificazione dei locali adibiti a seggi, per la presentazione delle liste (la riduzione delle firme soltanto per queste elezioni), le indennità, il collegio elettorale e quant'altro. Ci sono però due elementi che invece sono a regime e non sono straordinari: il primo è la creazione nelle Corti di appello di Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli di centri per le circoscrizioni del voto e all'estero; il secondo, come è stato già detto, è l'inserimento di un emendamento alla Camera che consente ai Gruppi costituitisi entro il 31 dicembre 2021 o che comunque abbiano partecipato alle elezioni eleggendo almeno un parlamentare, di non raccogliere le firme.

Vorrei dire una cosa molto semplice: questo decreto-legge manca di un atto di coraggio, ossia si rinvia sempre *sine die* una sperimentazione della digitalizzazione del voto elettronico, che ormai esiste in tutti i Paesi democratici e del quale non dobbiamo avere assolutamente paura, innanzitutto a partire dal voto per gli italiani all'estero, che è quello che crea maggiori problemi e contrasti, e che impegna maggiormente la nostra Giunta per le elezioni.

Un'altra cosa che reputo negativa è il fatto di essere tornati ancora una volta indietro sulla questione dell'arco di tempo nel quale si deve espletare il voto: un giorno mi sembra veramente poco, soprattutto in un periodo che è l'anticamera dell'estate, una stagione in cui effettivamente gli italiani pensano ad

andare al mare piuttosto che ad esercitare un diritto-dovere.

Voglio anche aggiungere qualcosa sul famoso astensionismo. Si è approfittato di questo decreto-legge per parlare dell'astensionismo e si è detto che la colpa è degli italiani che non hanno senso di responsabilità, che delegano, che non vogliono andare a votare. Signora Presidente, credo che, piuttosto che fare analisi sociologiche e psicologiche degli elettori italiani, la politica debba fare una sana ed introspettiva autocritica su sé stessa. Non so quanto gli italiani possano andare a votare e riaccendere gli entusiasmi assistendo a uno spettacolo di scissioni continue, di cambi di casacca, di ritorni sulle proprie posizioni e quant'altro, al punto tale da far ritenere che il voto che viene espresso non serva assolutamente a niente. Si dà un voto perché si sposa un programma e un progetto, ma quel voto viene utilizzato per fare tutt'altro. Credo che, prima di impegnarci in queste valutazioni di carattere sociologico, la politica debba fare una seria autocritica.

A proposito di quei colleghi che giustamente si lamentano del fatto che è stata inserita una norma, che niente aveva a che vedere con questo decreto-legge perché riguardava le elezioni politiche, con la quale si salvano alcuni Gruppi che si sono costituiti entro il 31 dicembre 2021, io dico di stare tranquilli: mi sembra assolutamente necessario e doveroso che o nella manovra finanziaria o nel provvedimento cosiddetto milleproroghe possano essere sanate anche queste soluzioni. Ritengo infatti che maggiore è l'offerta politica che si propone agli italiani, maggiore sia la possibilità che gli italiani riscoprano il voto ed il gusto di andare a votare. In questo decreto-legge, lo si è fatto per quei partiti e per quei Gruppi che si erano costituiti entro il 31 dicembre 2021, ma ritengo che in una prossima occasione e comunque prima del voto politico si possa dare la possibilità anche a coloro che il 31 dicembre 2021 non avevano assolutamente in mente né di creare un Gruppo, né di creare una formazione, ma che oggi invece l'hanno realizzata, di presentarsi regolarmente, ad armi pari, e di presentare i loro programmi agli italiani. (*Applausi*).

Credo che questo sia il minimo del rispetto delle regole nei confronti di tutti. Personalmente, mi occupo di giustizia e parlo quotidianamente non soltanto per la mia professione, ma anche per l'attività politica, con i cittadini e vi assicuro che non trovo nessuno che sia soddisfatto della nostra giustizia, dei suoi tempi, delle procedure esecutive infinite, delle procedure fallimentari senza fine, dei processi penali, della facilità con cui si sottopone a misura cautelare. Eppure, quando poi vi sono i *referendum* va a votare solo il 20 per cento degli italiani. Mi sembra, quindi, che il nostro sia un popolo ormai rassegnato, che ha bisogno di un elettroshock e credo sia compito di una politica sana e seria praticarlo. Non mi scandalizzo se si cambiano partiti e si cambiano collocazioni, quando questi cambi sottendono un progetto, un programma, un interesse collettivo, ma mi vedono un po' meno d'accordo quando tendono a difendere uno *status quo*, a rappresentare un interesse di parte, un interesse personale che va addirittura a collidere con l'interesse pubblico.

Mi auguro che si faccia tesoro dell'esperienza che stiamo vivendo in queste ultime elezioni. Negli altri Paesi, peraltro, non si scandalizza nessuno se va a votare il 20-30 per cento degli elettori, ma nel nostro Paese, che ha una lunga tradizione di altissime percentuali di votanti alle elezioni politiche e soprattutto alle elezioni amministrative, vedere oggi che più della metà degli aventi diritto al voto preferisce non esercitare il voto credo non sia un bel vedere.

Fatte queste precisazioni e con questi auspici, signora Presidente, anche perché ormai questo decreto-legge ha esplicitato gli effetti per il quale era stato pensato, e con le precisazioni che ho fatto all'inizio sul rapporto che ci deve essere tra il Governo e il Parlamento in generale e tra il Governo e la sua maggioranza in particolare, annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia. (*Applausi*).

AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, interverrò brevemente per dichiarare il voto a nome del mio Gruppo, perché siamo - non per la prima volta - di fronte ad una situazione un po' surreale, direi anche imbarazzante. Siamo chiamati oggi a decidere su come fare alcune cose, che però sono già accadute. Con il decreto-legge che siamo chiamati a convertire dovremmo decidere come deve essere inserita la scheda nell'urna, quante firme servono per presentare una lista alle elezioni amministrative, come devono essere sanificati i seggi e potrei continuare all'infinito. Sono tutte cose già successe.

Questo non può far altro che deprimere ancor di più il ruolo del Parlamento.

Mi si potrà dire che siamo in seconda lettura e che ormai, con il monocameralismo di fatto, la seconda lettura è un passaggio burocratico, ma in realtà anche la prima lettura alla Camera è avvenuta a cose già fatte, dopo la domenica di voto del *referendum* e del primo turno. Noi addirittura ci troviamo a trattare questo decreto-legge dopo che si sono già svolti anche i ballottaggi e questo non va bene.

Ripeto, non va bene, è grave perché, Presidente, se il Parlamento fosse stato coinvolto, e c'era modo e tempo di farlo dal momento che, come hanno rilevato bene alcuni colleghi prima, il decreto-legge è dei primi giorni di maggio e quindi c'erano addirittura quaranta giorni per poterlo esaminare ed intervenire, avremmo potuto aiutare il Governo ad evitare certe figuracce. Pensiamo ad esempio a quella delle mascherine ai seggi. Ricordo brevemente la questione: tre giorni o quattro giorni prima del voto una circolare dei Ministeri dell'interno e della salute sui protocolli sanitari ha previsto le mascherine all'interno delle sezioni di voto. Attenzione, non all'interno dei seggi, degli edifici e delle scuole, ma all'interno delle sezioni vi era mandato ai presidenti di controllare. Un obbrobrio; presumo che molti di voi siano andati a votare qualche volta e sappiamo bene quindi che l'assembramento è fuori, non quando si entra uno alla volta nella sezione di voto. (*Applausi*). Chi ha scritto questa norma può quindi essere tacciato quantomeno di ignoranza istituzionale. Il bello è che queste mascherine sono state comunque consegnate ai seggi da parte del Governo, sono arrivate alle prefetture, le prefetture le hanno inviate ai Comuni e questi ultimi alle sezioni di voto. Ebbene questo giochetto è costato 6 milioni di euro ai cittadini. Mascherine che poi, all'ultimo, non sono più state necessarie, ma sono state acquistate e distribuite; pensiamo quindi non solo al costo vivo della materia, ma anche a tutto il lavoro che è stato fatto. E chi paga? Paga sempre Pantalone o pagano il ministro Lamorgese e il ministro Speranza? (*Applausi*).

Vorrei rilevare un'altra questione politicamente molto più grave: la scelta di votare solo nella giornata di domenica. Il Governo, anzi la Presidenza del Consiglio, nei mesi scorsi ha svolto un ottimo lavoro con un comitato di esperti e ha prodotto il libro bianco sull'astensionismo dal titolo «Per la partecipazione dei cittadini. Come ridurre l'astensionismo e agevolare il voto». Sono individuate da parte del Governo alcune modalità per favorire la partecipazione e ridurre l'astensionismo. Presidente, sa qual è la prima e più importante? Votare in due giornate. Lo dice il Governo: per ridurre l'astensionismo bisogna votare domenica e lunedì. Cosa fa il ministro Lamorgese? Votiamo solo la domenica. Non è una scelta dettata da altre ragioni, da altre logiche, non so magari evitare i costi degli scrutatori. No, il Governo sa che votare su due giorni riduce l'astensionismo e quindi il Governo o meglio il ministro Lamorgese decide di votare in una giornata sola proprio per agevolare l'astensionismo e ridurre la possibilità di raggiungere il *quorum* al *referendum*. (*Applausi*). Scelta politica, cosa che non mi sarei aspettato da un Ministro che si dichiara tecnico. Ormai però il ministro Lamorgese non ci stupisce per una serie di cose. Giusto per dirne una, dove è? C'è un suo provvedimento in Aula, ma il Ministro non c'è. Seppure degnamente rappresentata dal Sottosegretario, che ringrazio per la collaborazione, la presenza e l'aiuto che ci ha dato in Commissione, mi sarei aspettato però di vedere in questa sede il Ministro e non di vederlo solo quando c'è il presidente Draghi, per essere seduta al suo fianco per le foto. (*Applausi*).

Mi sarei aspettato dal ministro Lamorgese anche di sentire dalla sua voce qualche spiegazione su quanto accaduto a Palermo; direttamente o indirettamente è una responsabilità del Ministro dell'interno se la macchina elettorale non funziona e a Palermo non ha funzionato. Ci deve spiegare anche per quale motivo, a differenza di quanto magari avrebbero fatto altri suoi colleghi di altri Paesi, ha scelto di non dimettersi per quanto accaduto. Comunque non ci stupisce più nulla. Il ministro Lamorgese fa poco, se non nulla, è ferma, immobile e statica come un semaforo ad un incrocio; luce verde per i clandestini, luce rossa per tutto quanto attiene alla democrazia. (*Applausi*).

In conclusione, Presidente, noi votiamo a favore di questa fiducia solo per dovere istituzionale e, nel merito, per non far decadere gli effetti del decreto-legge. (*Applausi*).

[TONINELLI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINELLI (M5S). Signor Presidente, prima di passare alla dichiarazione di voto, vorrei dedicare un

breve passaggio del mio intervento per stigmatizzare il voto di fiducia su questo provvedimento, ricordando che si tratta di un provvedimento di otto articoli e di una portata normativa riguardante un qualcosa già definito per l'80-90 per cento - le elezioni amministrative e i cinque quesiti referendari - e che la fiducia è un momento importante per la nostra democrazia, per il Parlamento e per la tenuta del Governo. È un momento in cui il Governo ci mette la faccia e, se il Parlamento gli concede nuovamente la maggioranza, gli è permesso di andare avanti. Mettere la faccia su un provvedimento di questo tipo, così blando e soprattutto già passato, perché fa parte della storia crea qualche preoccupazione. Spero che queste mie considerazioni, anticipate giustamente anche da altri colleghi, possano arrivare e si possa evitare di mettere fiducie a provvedimenti ben diversi dall'ultimo approvato con la fiducia, che era quello sul Piano nazionale di ripresa e resilienza che constava di 50 articoli e investimenti per non so quante decine di miliardi. (*Applausi*).

Ciò nonostante, voteremo ugualmente la fiducia a questo microprovvedimento fondamentalmente perché contiene due argomenti importanti: il primo sono le modalità per garantire le operazioni di voto in sicurezza; il secondo, non meno importante, è l'aver accorpato le elezioni amministrative con il *referendum*. Ricordiamo che quest'ultima scelta non solo ha fatto risparmiare parecchi milioni di euro, ma è uno dei passaggi contenuti nel libro bianco sull'astensionismo, che è stato pubblicato recentemente, in cui si dice che tra le modalità per portare un maggior numero di persone a votare, con un problema di astensionismo grande come una casa, è proprio quello di fare *election day* e accorpare le elezioni.

Astensionismo: l'abbiamo ripetuto molto in quest'Aula e tutti sappiamo che la legittimità delle istituzioni tutte passa per la partecipazione al voto degli elettori. Senza questa partecipazione al voto seria (non del 40 per cento o di un elettore su tre), se non si arriva a questa partecipazione si mettono in discussione gli stessi principi costituzionali su cui si fonda la nostra democrazia, pure quel principio di sovranità popolare sancito dall'articolo 1 della Costituzione. Se va a votare un italiano su tre, siamo di fronte - abbiate pazienza - ad una democrazia con una sovranità popolare limitata o azzoppata, cari colleghi.

Un altro tema che voglio affrontare relativamente a questo decreto-legge riguarda un passaggio per noi importante, sempre collegato con l'astensionismo: il voto digitale. Qui però dobbiamo sottolineare come ci siano dei chiaroscuri: un piccolo chiarore di luce c'è quando, all'articolo 6, comma 3, si dice che viene rifinanziato lo studio da parte del Viminale per il voto digitale. Contemporaneamente si dice che quella sperimentazione del voto digitale è per gli italiani fuori sede (sono milioni gli italiani fuori sede che si trovano nel territorio italiano ma fuori dalla sede dove c'è il proprio seggio elettorale) e gli italiani all'estero, anche loro milioni, mi pare circa il 10 per cento del corpo elettorale. Quindi, nella manovra di bilancio il MoVimento 5 Stelle fa approvare un bell'emendamento che dice che il Viminale inizia a fare questo studio approfondito sulle modalità di voto digitale sperimentale per gli italiani all'estero: un altro modo per combattere l'astensionismo. (*Applausi*).

Questo rimandare però, purtroppo, ci fa capire che l'attività che sta portando avanti il Ministero e non solo (tutte le istituzioni e le amministrazioni coinvolte) sia inconcludente, perché secondo le ultime notizie si parla di rinviare all'ennesima commissione e tutti sappiamo - ma lo devono sapere anche fuori da quest'Aula - che quando in politica si crea un comitato o una commissione significa mandare la palla fuori dal campo per portare avanti un problema che non verrà mai risolto.

Noi però non possiamo fare finta di agire e dobbiamo dirlo chiaramente, ma soprattutto dobbiamo innovare, con la concretezza e la novità tipiche del voto digitale. Non mi riferisco, tuttavia, solo al voto digitale, perché saremmo pronti già oggi, ma anche ieri, a digitalizzare la tessera elettorale e le liste elettorali, e tutti coloro che si occupano di elezioni e di tecnicità delle elezioni sanno quante criticità potremmo cancellare con la digitalizzazione della tessera elettorale, il cosiddetto *election pass*; peraltro siamo abituatissimi ai *pass*, se pensiamo al *green pass*. Si tratterebbe di avere un'*app* sul telefono, senza dover andare a cercare la tessera cartacea, senza doversi ricordare dov'è o, nel caso in cui non la si trovi, farla ristampare, spendendo soldi. Quanto alle liste elettorali, si potrebbe votare anche in giro con la propria tessera digitale.

Possiamo quindi permetterci di dire che le modalità di voto presenti oggi in Italia siano un po'

vecchiotte (*Applausi*) e, soprattutto, che siamo fermi da una trentina d'anni? E quand'è che succede tutto questo? In un periodo in cui si parla di *web 3*. In questi minuti qui vicino, a Montecitorio, il MoVimento 5 Stelle sta facendo una *convention*, un evento sul metaverso. Oddio, che cosa sarà questo metaverso? Sarà una roba solo per ragazzini, per *nerd*? No, è parte del *web 3*. Siamo di fronte ad una rivoluzione digitale che tra pochi anni - saranno tre, cinque o dieci - cambierà la società. (*Applausi*). A questo punto penso che forse un piccolo passetto in avanti dovremmo farlo.

Prima di concludere, vorrei passare ai cinque *referendum* popolari che, amici cari, di popolare sinceramente non hanno proprio niente. D'accordo l'accorpamento con le elezioni amministrative, ma erano dei *referendum* consiliari, promossi cioè da nove Consigli regionali, tutti di centrodestra - dovremmo ricordarlo - che per motivi prettamente propagandistici hanno portato gli italiani a non votare, perché non c'era nessuna firma raccolta, come prevede la nostra Carta costituzionale. È stata portata avanti una promozione da parte dei Consigli regionali e si è raggiunto il minimo storico di partecipazione. In modo ben diverso sarebbe andate le cose nel caso in cui i *referendum* avessero riguardato il fine vita e la *cannabis* (*Applausi*), su cui sono state raccolte due milioni di firme di cittadini italiani.

Mi dispiace ricordarlo, ma da nessuno dei nove bravissimi Presidenti di Regione ho sentito chiedere scusa; per amor del cielo, oramai siamo nell'era dei Presidenti di Regione bravissimi, alla faccia di come hanno gestito la sanità, per non parlare dei soldi pubblici alle cliniche private, ma non rinvanghiamo certi temi perché non si può assolutamente essere polemici. In un Paese normale, visto che non sono stati i cittadini a promuovere i *referendum*, ma sono stati i politici, avrei voluto sentire delle scuse (*Applausi*), anche dal signor Matteo Salvini che li ha promossi e vedere poi magari mettere mano al portafoglio per restituire i 50 milioni di euro allo Stato che abbiamo speso per questi *referendum* in cui ha votato un italiano su cinque, perché probabilmente, anzi, sicuramente avremmo potuto spendere meglio quelle somme in una sorta di rivisitazione di quel Roma ladrona, lo dico ironicamente, che potrebbe trasformarsi in Regione ladrona, ma non ne parliamo assolutamente. (*Applausi. Commenti*).

In ogni caso, mentre gli amici e i colleghi stanno facendo dei commenti, a nome del MoVimento 5 Stelle, sulla base di queste considerazioni per niente polemiche e di queste constatazioni oggettive, dichiaro il voto favorevole al provvedimento in esame. (*Applausi*).

PARAGONE (*Misto-IpI-PVU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PARAGONE (*Misto-IpI-PVU*). Signora Presidente, mi sembra di assistere veramente a una grande commedia all'italiana. Siete tutti imbarazzati per questo decreto-legge, ma non siete riusciti neanche a convincere il Governo a trattarlo come un normale decreto, con una discussione e con delle votazioni, per quanto minime, perché poi era un decreto striminzito. Non siete stati neanche in grado di imporre al Governo un minimo cambio di passo, però poi venite qui e fate quelli dispiaciuti e imbarazzati.

Alla fine, questo decreto-legge passa, nonostante sia abbondantemente passato in cavalleria, ma c'è una "porcatina", per fare una citazione calderoliana: un emendamento riesce a far bypassare la raccolta delle firme ad alcuni partiti che, guarda caso, sono quelli che si formano nel tentativo di appoggiare Draghi e di stare all'interno della parte centrista o che, comunque, non disturbano il sistema. Ecco, lì si può tranquillamente derogare al principio della raccolta delle firme.

Ciò sarebbe anche grave, perché magari alcuni partiti, regolarmente iscritti al registro dei partiti e che ricevono già il 2 per mille, sono e saranno appesantiti da questa fatica, per partecipare a una competizione elettorale tutta nuova, perché vi informo che il prossimo Parlamento sarà a ranghi ridotti, un Parlamento inedito.

Sarebbe stato quindi un grande esercizio di democrazia, parola abbondantemente calpestata davanti agli occhi di questo Parlamento, consentire a tutti i partiti regolarmente iscritti di affrontare la competizione. Ma qual è la paura che avete? La paura di dimostrare che qualcuno che abbaia al sistema o che qualcuno che non accetta il pilota automatico, che invece voi avete accettato, possa prendere dei voti in più? Di che cosa avete paura? Avete paura della democrazia? Io penso proprio di

sì.

Ecco perché, alla fine, avete tutti votato sì a questo vigliacco decreto-legge: perché ha dentro quella norma che è antidemocratica. E domando: il Presidente della Repubblica su tale questione non ha nulla da dire? Italexit voterà no.

*QUAGLIARIELLO (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

QUAGLIARIELLO (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*). Signor Presidente, il collega del partito Democratico precedentemente intervenuto ha detto di essere abituato a votare a favore del Governo. Anche noi di Italia al Centro lo siamo e vorremmo non perdere l'abitudine, ma questa volta non voteremo a favore del Governo e di questa fiducia.

Io vorrei infatti qualificare questo decreto-legge con un termine di tecnica costituzionalistica: è una schifezza. Ed è ancor di più una schifezza il metodo col quale lo si vuole imporre. (*Applausi*). Un decreto-legge di questo tipo poteva passare tranquillamente senza fiducia.

Invito i colleghi ad approfondire quale sia il rapporto tra abitanti e rappresentanza dei senatori all'estero. E ricordo di aver partecipato ad un gruppo di lavoro, voluto dal Governo, per la riduzione dell'astensionismo. Tale gruppo ha anche prodotto un libro bianco. Ebbene, sembra che questo decreto-legge sia la smentita di quel libro e del gruppo di lavoro che era stato costituito.

Mi soffermo solo su un aspetto, quello della raccolta delle firme. Vengono esentati i partiti che avevano un Gruppo parlamentare costituito al 31 dicembre del 2021. È una norma contro il buon senso, contro la Costituzione e contro la cortesia istituzionale.

Contro il buon senso perché, signor Presidente, se si fosse adoperato questo criterio, nel 1921 il Partito Comunista avrebbe dovuto raccogliere le firme, non si sarebbe potuto presentare alle elezioni e non avrebbe potuto costituire un Gruppo. La storia e i fatti concreti hanno una forza maggiore.

Contro la Costituzione, perché eventualmente come termine si può fissare quello dell'inizio o della fine della legislatura, non la data del compleanno del relatore. Si dirà che così è stato fatto anche in passato. Sì, così è stato fatto in passato, ma con un accordo unanime, che ha compreso anche le opposizioni, come ha rilevato molto bene il collega Malan.

In questo caso noi, che addirittura facciamo parte della maggioranza, avevamo presentato un ordine del giorno nel quale si chiedeva al Governo semplicemente di prendere in considerazione l'ipotesi di cambiare quella data. Anche soltanto a questo ci è stato detto di no. Così avremo il paradosso di partiti, magari scomparsi, che avevano un Gruppo parlamentare il 31 dicembre 2021 e possono essere esentati dalla raccolta firme, mentre partiti che magari rappresentano un fatto importante nella società, costituiti però dopo quella data, dovranno invece raccogliere le firme.

Signor Presidente, ringrazio i colleghi di Azione e di Fratelli d'Italia, che alla Camera hanno votato a favore di un nostro ordine del giorno; ho sentito anche le parole del senatore Vitali, devo dire molto diverse da quelle dei suoi colleghi alla Camera, della collega De Petris e anche del collega del PD sulla possibilità di ripensare questo aspetto che, dal punto di vista costituzionale, è un abominio. Peraltro, dal punto di vista della cortesia istituzionale, da parte del Governo non doveva essere fatto uno sgarbo del genere a una parte della maggioranza. Mi dispiace dover dire al senatore Paragone che anche i centristi moderati draghiani sono stati trattati esattamente con la stessa falsa moneta da lui evocata.

Tuttavia, signor Presidente, proprio per questo, in considerazione delle parole ascoltate in quest'Aula, noi di Italia al Centro ci asterremo nel voto di fiducia e metteremo alla prova i colleghi che qui hanno criticato questa scelta del Governo affinché si torni quanto prima su questa decisione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2653, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione

nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore De Vecchis).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore De Vecchis.

(Il senatore segretario Durnwalder fa l'appello).

Dichiaro chiusa la votazione.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 2653, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	221
Senatori votanti	220
Maggioranza	107
Favorevoli	180
Contrari	33
Astenuti	7

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 41.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[DAMIANI](#) *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAMIANI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, colleghi senatori, siamo alla vigilia del voto sulla modifica dell'articolo 33 della Costituzione. Il caso ha voluto che, proprio nella giornata di oggi, 28 giugno, lo sport facesse ingresso nella nostra Costituzione, quindi nella legge fondamentale del nostro Stato.

È una data simbolica, particolare ed importante per il nostro Paese, perché settanta anni fa, nella mia città, Barletta, e lo dico con grande orgoglio, nasceva un campione mondiale dello sport, non soltanto nazionale, ma internazionale, cioè Pietro Mennea. Pietro Mennea oggi avrebbe compiuto settant'anni *(Applausi)*; purtroppo, egli non potrà gioire in una giornata così importante, perché ci ha lasciato troppo presto, nove anni fa.

La coincidenza delle date, però, è molto importante e volevo evidenziarla in quest'Aula, per ricordare le sue importanti gesta sportive. Egli ha portato il nostro Paese, l'Italia, sul tetto del mondo. Basta ricordare il *record* di 19.72 secondi nei 200 metri piani, come anche la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Mosca del 1980. Ma egli non è stato soltanto questo. È stato un uomo importante, dai valori importanti. Credeva nello sport, nello sport pulito, ed infatti ha sempre combattuto contro il *doping*. Voglio poi anche ricordare il suo impegno, le quattro lauree, e soprattutto l'impegno politico. Non dimentichiamo, infatti, che egli è stato parlamentare europeo. Quindi, oggi sarebbe sicuramente contento di questa iniziativa ed è per questo che ho voluto celebrarlo in quest'Aula. *(Applausi)*.

[FERRARA](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA *(M5S)*. Signor Presidente, anche quest'anno ricordo che il 29 giugno 2009 a Viareggio c'è stata una strage ferroviaria dove sono morte 32 persone. Ma cosa successe a Viareggio? Perché vi fu una strage? Di certo, non fu uno spiacevole episodio, come affermò l'allora amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Mauro Moretti.

Ciò che successe fu che l'asse del vagone di un treno che trasportava 14 cisterne piene di GPL si è

rotto e, come appurato dalla magistratura, questo è successo per mancanza di manutenzione. No, non fu uno spiacevole episodio. La cisterna si capovolse, ci fu uno squarcio, fuoriuscì il GPL e poco dopo si verificò una enorme esplosione.

Erano le 23,48 del 29 giugno 2009. Potrà sembrare un paradosso, ma quello che è accaduto nel 2009 avrebbe potuto diventare una ecatombe ancora più grande se, come hanno spiegato i tecnici dell'Università di Pisa, quella notte il vento, dopo l'esplosione, avesse spinto il fuoco verso le altre 13 cisterne.

Ci sarebbe stata una serie di esplosioni a catena che avrebbero generato un inferno di fuoco per almeno un chilometro; sarebbero state migliaia le vittime, compreso il sottoscritto che fu uno dei primi ad arrivare in stazione.

Come ho più volte ripetuto, ciò che è successo dopo è la rappresentazione del peggio della cialtroneria *made in Italy*: il cavalierato a Moretti, la latitanza dello Stato, il tutelare i poteri forti invece che i familiari; la codardia e la mancanza di dignità di chiedere scusa dinanzi a tanto dolore. L'ultimo episodio è l'uscita del Comune di Viareggio come parte civile dal processo *bis* ancora in corso in corte d'appello a Firenze.

Signor Presidente, colleghi, io non ho parole se non forse una: vergogna! (*Applausi*). Dicendola credo di rappresentare tutta la mia comunità di Viareggio, perché non esiste cifra che possa giustificare l'abbandono del proprio Comune come parte civile da un processo su di una strage che ha lasciato una cicatrice sul volto della nostra bellissima città.

La strage di Viareggio, come tante altre nel nostro Paese, si poteva e si doveva evitare, se si fosse investito in manutenzione e non pensando solo al profitto. Concludo il mio intervento ringraziando tutti i familiari delle vittime che sono riunite nell'associazione «Il mondo che vorrei», in particolare Marco Piagentini e Daniela Rombi, perché la loro è una testimonianza di impegno civile e di insegnamento da cui tutti noi dovremmo attingere. (*Applausi*). Loro non vogliono vendetta, ma giustizia. Io mi auguro che la sentenza della Corte di appello di Firenze (attesa a giorni) porti davvero giustizia e si possa poi, come stavamo iniziando a fare con l'ex ministro Toninelli, lavorare seriamente per la sicurezza dei trasporti, perché stragi come quella di Viareggio non devono accadere mai più. (*Applausi*).

[CROATTI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROATTI (*M5S*). Signor Presidente, vorrei portare all'attenzione dell'Assemblea uno dei temi più pesanti che ricadranno sul futuro dei nostri figli, cioè quello della transizione energetica. In questo momento, infatti, più che una transizione in realtà stiamo vedendo un fiacco traghettamento fra le fonti fossili e quelle rinnovabili.

Nel 2021 le richieste di connessione alla rete ad alta tensione ancora da autorizzare arrivate a Terna dai grandi impianti FER sono state pari a circa 200 gigawatt, di cui 150 sono ascrivibili a fotovoltaico ed eolico, compresi 22 progetti eolici in mare. Nello specifico, mi riferisco all'impianto di Ravenna, che prevede 75 pale a 22 chilometri di distanza e un impianto da 700 megawatt, con le procedure di impatto ambientale che forse arriveranno a fine del 2023 per un inizio dei lavori nel 2024 e una fine dei lavori prevista per il 2027. Sono impianti che hanno bisogno di essere velocizzati e soprattutto semplificati.

Dall'altra parte, invece, impianti come quelli inerenti i processi di rigassificazione hanno delle accelerazioni, delle semplificazioni, deroghe enormi, commissari, procedure snellite. Tutti questi percorsi sono fatti su attività che avranno una sicurezza molto precaria, quindi i livelli di controllo su queste realtà dovrebbero essere altissimi, invece succedono eventi come quello che abbiamo visto recentemente il 9 giugno in Texas sui rigassificatori della Freeport LNG, che sono stati chiusi per tre settimane a causa di esplosioni. Ci sono situazioni gravissime. Per fortuna in questo incidente non ci sono state vittime né feriti, ma sono realtà molto controllate e le zone abitative sono molto distanti da questi rigassificatori. La collocazione di questi impianti è pertanto centrale, perché sono ad alto rischio ed esiste la possibilità che si verifichino incidenti. Centinaia e migliaia di metri cubi di gas liquefatto tornano allo stato gassoso, aumentano di volume fino a 600 volte, quindi purtroppo, come è appena

successo, possono verificarsi imprevisti, malfunzionamenti, perdite di gas, esplosioni, urti delle navi durante i trasporti. La sicurezza dei cittadini deve quindi essere la priorità centrale in questi processi. (*Applausi*).

Signor Presidente, una riflessione va fatta. Il MoVimento 5 Stelle ha cercato di accelerare al massimo sulla strada delle comunità energetiche, sul superbonus 110 per cento, sugli incentivi alle rinnovabili, ma dobbiamo tristemente constatare che, invece di accelerare sugli impianti eolici e quindi su energie rinnovabili, vediamo, come sempre, attuare semplificazioni su progetti come quello dei rigassificatori e quindi sui combustibili fossili. (*Applausi*).

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 29 giugno 2022

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 29 giugno, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (*ore 19,50*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto ([2653](#))

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 MAGGIO 2022, N. 41

All'articolo 2:

al comma 1:

al secondo periodo, dopo le parole: « in cui si svolgono anche le » sono inserite le seguenti: « votazioni per le »;

al quarto periodo, le parole: « , dando la precedenza alle » sono sostituite dalle seguenti: « ed è effettuato iniziando dalle schede per le » e le parole: « e poi a quelle » sono sostituite dalle seguenti: « e passando poi a quelle per le elezioni »;

al quinto periodo, le parole: « rispettive consultazioni » sono sostituite dalle seguenti: « consultazioni di rispettiva pertinenza ».

All'articolo 3:

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « impossibilità alla » *sono sostituite dalle seguenti:* « impossibilità di »;

al quarto periodo, le parole: « di suoi delegati quali presidente e componenti, compresi nelle liste elettorali del comune » *sono sostituite dalle seguenti:* « di propri delegati, compresi nelle liste elettorali del comune, quali presidente e componenti del seggio »;

al comma 4, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « del presente articolo »;

al comma 5, le parole: « impossibilità alla » *sono sostituite dalle seguenti:* « impossibilità di » *e la parola:* « comunque » *è soppressa;*

al comma 6, dopo le parole: « comma 1-sexies, » *sono inserite le seguenti:* « primo periodo, ».

All'articolo 4:

al comma 4, alinea, le parole: « e non oltre » *sono soppresse.*

All'articolo 5:

al comma 2, secondo periodo, le parole: « contrasto alla pandemia » *sono sostituite dalle seguenti:* « contrasto della pandemia » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52 ».

All'articolo 6:

al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole: « nei comuni » *sono inserite le seguenti:* « con popolazione »;

al terzo periodo, le parole: « che non esercitano » *sono sostituite dalle seguenti:* « che non abbiano esercitato »;

al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « alle elezioni politiche ».

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

« Art. 6-bis. - (Disposizioni in materia di elezioni politiche) - 1. Le disposizioni dell'articolo 18-bis, comma 2, primo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano, per le prime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021 o che abbiano presentato candidature con proprio contrassegno alle ultime elezioni della Camera dei deputati o alle ultime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in almeno due terzi delle circoscrizioni e abbiano ottenuto almeno un seggio assegnato in ragione proporzionale o abbiano concorso alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione avendo conseguito, sul piano nazionale, un numero di voti validi superiore all'1 per cento del totale ».

All'articolo 7:

al comma 1:

al capoverso 1-ter, la parola: « individuati » *è sostituita dalla seguente:* « individuato »;

al capoverso 1-quinquies, primo periodo, le parole: « e il Ministro » *sono sostituite dalle seguenti:* « e con il Ministro »;

al comma 6, lettera b):

al numero 2), le parole da: « dopo le parole "Ufficio territoriale » *fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti:* « le parole: "all'Ufficio territoriale del Governo di Roma e al Comune di Roma" sono sostituite dalle seguenti: "agli Uffici territoriali del Governo di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli e ai rispettivi comuni" »;

al numero 5), le parole: « le parole "di Roma" sono soppresse, » *sono sostituite dalle seguenti:* « le parole: ", da parte del Comune di Roma," sono sostituite dalle seguenti: "da parte del competente comune" »;

al comma 8, secondo periodo, la parola: « provvedimento » *è sostituita dalla seguente:* « decreto » *e le parole:* « presente decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « presente articolo ».

All'articolo 8:

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 »;

al comma 3, le parole: « pari euro » sono sostituite dalle seguenti: « pari a euro » e le parole: « Programma Fondi di riserva e speciali » sono sostituite dalle seguenti: « programma "Fondi di riserva e speciali" ».

ARTICOLI DA 1 A 9 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Operazioni di votazione)

1. Al fine di assicurare il distanziamento sociale e prevenire i rischi di contagio, nonché garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, l'elettore, dopo essersi recato in cabina e aver votato e ripiegato le schede, provvede a inserirle personalmente nelle rispettive urne.

Articolo 2.

(Modalità di svolgimento delle operazioni di votazione in caso di abbinamento delle consultazioni elettorali e referendarie del 2022)

1. In caso di contemporaneo svolgimento dei *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nel 2022 con il primo turno di votazione delle elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, per gli adempimenti comuni, per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e per gli orari della votazione si applicano le disposizioni in vigore per i predetti *referendum*. La composizione degli uffici elettorali di sezione in cui si svolgono anche le votazioni per le elezioni amministrative e l'entità degli onorari fissi forfettari spettanti ai relativi componenti sono determinate dalla normativa per le elezioni amministrative, ferma restando l'entità delle maggiorazioni previste dall'articolo 1, commi 3 e 5, lettera *b*), della legge 13 marzo 1980, n. 70, con riferimento al tipo di consultazioni che si effettuano contemporaneamente. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio dei *referendum*. Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative è rinviato alle ore 14 del lunedì ed è effettuato iniziando dalle schede per le elezioni comunali e passando poi a quelle per le elezioni circoscrizionali. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni ai *referendum* e alle elezioni amministrative sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle consultazioni di rispettiva pertinenza.

Articolo 3.

(Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera)

1. Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022:

a) nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti-letto che ospitano reparti COVID-19 sono costituite le sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 43 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

b) ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19 è abilitata alla raccolta del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 4, comma 1, per il tramite di seggi speciali operanti ai sensi dell'articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, nonché dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto;

c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonché a quelli dei seggi speciali di cui alla lettera *b*), che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 4, comma 1, vengono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali e referendarie.

2. In caso di accertata impossibilità di costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il sindaco può nominare, quali componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente Azienda sanitaria locale,

ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità. A tal fine, le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedono ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022. In ogni caso la nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati. Ove ulteriormente necessario, il sindaco provvede alla nomina di propri delegati, compresi nelle liste elettorali del comune, quali presidente e componenti del seggio.

3. Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del presente articolo possono essere istituiti ulteriori seggi speciali composti anch'essi da personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente Azienda sanitaria locale (ASL), che il comune può attivare ove necessario. Il medesimo personale può essere nominato con le modalità di cui al comma 2.

4. Nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie di cui al comma 1, possono essere istituiti, presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere, seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, nominati dal sindaco con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo. Tali seggi speciali provvedono alla raccolta del voto degli elettori di cui all'articolo 4, comma 1, e, successivamente, all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio. Ai componenti dei seggi speciali e degli uffici elettorali di sezione di riferimento sono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali e referendarie.

5. In caso di accertata impossibilità di costituzione di seggi speciali nel comune, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati, può essere istituito un solo seggio speciale per due o più comuni.

6. Al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'espletamento delle fasi di raccolta del voto degli elettori positivi al COVID-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare o in condizioni di isolamento, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere istituite presso strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e dei seggi speciali di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono muniti delle certificazioni verdi COVID-19 secondo quanto previsto dall'articolo 1-*bis*, comma 1-*sexies*, primo periodo, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

7. Ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 spetta l'onorario fisso forfettario di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 912.914 per l'anno 2022.

8. Per lo svolgimento dell'attività di vigilanza nell'ambito delle sezioni elettorali ospedaliere di cui al comma 1, lettera *a*), è autorizzata la spesa di euro 284.631 per l'anno 2022.

Articolo 4.

(Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento)

1. Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19 sono ammessi al voto presso il comune di residenza.

2. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, con modalità individuate dall'ente medesimo, anche telematiche, in un periodo compreso tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione:

a) una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l'indirizzo completo di questo;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. L'ufficiale elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali, sentita l'Azienda sanitaria locale, apporta apposita annotazione sulle liste stesse, ai fini dell'inserimento dell'interessato negli elenchi

degli ammessi al voto domiciliare di cui al comma 1, nonché assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare:

- a) alla sezione elettorale ospedaliera territorialmente più prossima al domicilio del medesimo, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19;
- b) al seggio speciale di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.

4. Il sindaco, sulla base delle richieste pervenute, provvede a pianificare e organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare, comunicando, entro il giorno antecedente la data della votazione, agli elettori che hanno fatto richiesta di voto domiciliare:

- a) la sezione elettorale ospedaliera cui sono stati assegnati, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19;
- b) il seggio speciale che, ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, è incaricato della raccolta del voto, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.

5. Il voto degli elettori di cui al comma 1 viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione. Vengono assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore.

6. Ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle elezioni regionali dell'anno 2022.

Articolo 5.

(Sanificazioni dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di sicurezza)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di euro 38.253.740 per l'anno 2022, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo.

2. Le operazioni di votazione di cui al presente decreto si svolgono nel rispetto delle specifiche modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo. Al relativo onere, quantificato in euro 6.581.265, si provvede nell'ambito delle risorse assegnate all'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia, istituita dall'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52.

3. Ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, l'ente interessato tiene conto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

Articolo 6.

(Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale)

1. Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2022, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature è ridotto a un terzo.

2. Per l'anno 2022, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non abbiano esercitato il diritto di voto.

3. In considerazione della situazione politica internazionale e dei correlati rischi connessi alla cybersicurezza, l'articolo 1, comma 628, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica per l'anno 2023 alle elezioni politiche. A tal fine il Fondo per il voto elettronico istituito nello

stato di previsione del Ministero dell'interno dall'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rifinanziato per 1 milione di euro per l'anno 2023.

Articolo 6-*bis*.

(Disposizioni in materia di elezioni politiche)

1. Le disposizioni dell'articolo 18-*bis*, comma 2, primo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano, per le prime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021 o che abbiano presentato candidature con proprio contrassegno alle ultime elezioni della Camera dei deputati o alle ultime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in almeno due terzi delle circoscrizioni e abbiano ottenuto almeno un seggio assegnato in ragione proporzionale o abbiano concorso alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione avendo conseguito, sul piano nazionale, un numero di voti validi superiore all'1 per cento del totale.

Articolo 7.

(Disposizioni in materia di voto dei cittadini italiani residenti all'estero)

1. All'articolo 7 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis*. Entro il termine di cui al comma 1 è istituito presso le Corti di appello di Milano, Bologna, Firenze e Napoli un ufficio decentrato per la circoscrizione Estero, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della Corte di appello.

1-ter. Per le operazioni demandate agli uffici di cui ai commi 1 e *1-bis* le Corti di appello presso cui sono istituiti i seggi si avvalgono del personale in servizio presso tutti gli uffici giudiziari del relativo distretto, individuato dal presidente della Corte d'appello, previo apposito interpello.

1-quater. I seggi costituiti presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e quelli costituiti presso gli uffici decentrati sono competenti per lo spoglio dei voti provenienti dagli Stati e dai territori afferenti alle ripartizioni di seguito indicate:

a) ufficio centrale: gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b*);

b) uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze: gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*);

c) ufficio decentrato di Napoli: gli Stati e i territori afferenti alle ripartizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *c*) e *d*).

1-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, sulla base dei dati dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5 riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente. Con il medesimo decreto gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), sono suddivisi tra gli uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze, in maniera tale da distribuire in modo omogeneo il numero di cittadini italiani residenti nella ripartizione. Eventuali Stati o territori non contemplati dal decreto sono assegnati all'ufficio decentrato di Milano. ».

2. All'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« *7-bis*. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero invia agli uffici decentrati di cui all'articolo 7, previa apposizione di un nuovo sigillo, i plichi provenienti dagli Stati e territori a ciascuno di essi assegnati, e a tal fine si avvale della collaborazione del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, per l'effettuazione dei servizi di scorta dei predetti plichi. ».

3. All'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo le parole « Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero » sono inserite le seguenti: « e presso ciascuno degli uffici decentrati » e, dopo le parole « a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero », sono aggiunte le seguenti « e dei singoli uffici decentrati ».

4. All'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole « l'ufficio centrale » sono aggiunte le seguenti: « o l'ufficio decentrato »;

- b) al comma 3, dopo le parole « dall'ufficio centrale », ovunque ricorrono, sono aggiunte le seguenti: « o dall'ufficio decentrato ».
5. All'articolo 15 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) prima del comma 1, è inserito il seguente: « 01. Al termine delle operazioni di scrutinio, gli uffici decentrati per la circoscrizione Estero inviano all'ufficio centrale i verbali dei seggi. »;
- b) al comma 1, dopo le parole « Concluse le operazioni di scrutinio » sono inserite le seguenti: « e ricevuti i verbali inviati dagli uffici decentrati ».
6. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 7, il comma 1 è abrogato;
- b) all'articolo 19:
- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri collabora con il Ministero della giustizia e con le altre amministrazioni competenti nelle attività volte alla ricerca dei locali idonei nei quali ubicare i seggi elettorali e ad assicurarne la funzionalità. »;
- 2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole « comunica all'ufficio centrale » è aggiunta la seguente: « per », e all'ultimo periodo le parole: « all'Ufficio territoriale del Governo di Roma e al Comune di Roma » sono sostituite dalle seguenti: « agli Uffici territoriali del Governo di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli e ai rispettivi comuni »;
- 3) al comma 3, le parole « al presidente della Corte d'appello di Roma e alla commissione elettorale comunale di Roma » sono sostituite dalle seguenti: « ai presidenti delle Corti d'appello di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli e alle commissioni elettorali comunali delle medesime città »;
- 4) al comma 4, dopo le parole « all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero » sono aggiunte le seguenti: « e agli uffici decentrati »;
- 5) al comma 6, le parole: « , da parte del Comune di Roma, » sono sostituite dalle seguenti: « da parte del competente comune » e dopo le parole « dell'ufficio centrale » sono aggiunte le seguenti: « o dell'ufficio decentrato »;
- 6) al comma 7, dopo le parole « dell'ufficio centrale » sono aggiunte le seguenti: « o dell'ufficio decentrato »;
- c) all'articolo 20, comma 3, dopo le parole « dall'ufficio centrale » sono aggiunte le seguenti: « o dall'ufficio decentrato ».
7. All'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole « Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale ».
8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano alle consultazioni elettorali e referendarie indette successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia, è disposta la suddivisione di cui all'articolo 7, comma 1-*quinquies*, secondo periodo, della legge n. 459 del 2001, introdotto dal presente articolo.
9. In occasione dei *referendum* abrogativi indetti con decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 82 del 7 aprile 2022:
- a) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può disporre che la spedizione di cui all'articolo 12, comma 7, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, avvenga con valigia diplomatica non accompagnata;
- b) il numero minimo e massimo di elettori per ciascun seggio di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è stabilito rispettivamente in quattromila e cinquemila elettori;
- c) l'onorario in favore dei componenti dei seggi elettorali di cui all'articolo 13 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è aumentato del 50 per cento.
10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.140.118 a decorrere dall'anno 2022.

Articolo 8.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3 e 5, comma 1, pari complessivamente a euro 39.451.285 per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 3, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

3. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 10, pari a euro 1.140.118 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

3.1

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Per le finalità del presente decreto, i seggi sono fruibili per i cittadini soggetti a tutte le tipologie di disabilità, nel rispetto delle norme di distanziamento e garantendo al contempo la piena comprensione delle modalità di voto.

1-ter. La Repubblica riconosce la lingua italiana dei segni (LIS) quale lingua propria della comunità sorda e delle loro famiglie e garantisce la piena accessibilità ai seggi anche attraverso forme di video-interpretariato.»

4.1

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «il quinto giorno» con le seguenti: «il secondo giorno».

4.2

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «il quinto giorno» con le seguenti: «il terzo giorno».

4.3

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «il quinto giorno» con le seguenti: «il quarto giorno».

6.1

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «Per l'anno 2022».

6.2

[Granato](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

6.3

[Granato](#)

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. I commi 627 e 628 della legge 27 dicembre 2019, n 160, sono abrogati».

6.4

[Granato](#)

Precluso

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *al primo periodo, sopprimere le parole: «alle elezioni politiche»;*
- 2) *sopprimere il secondo periodo.*

6-bis.1

[Paragone, De Vecchis, Giarrusso, Martelli, Granato](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

6-bis.2

[Paragone, De Vecchis, Giarrusso, Martelli, Granato](#)

Precluso

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *dopo le parole: «costituiti in gruppo», aggiungere le seguenti: «o componente»;*
- 2) *sopprimere le parole: «al 31 dicembre 2021»;*
- 3) *sopprimere le parole da: «o alle ultime elezioni dei membri del Parlamento europeo», fino alla fine del periodo;*
- 4) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «oltre che ai partiti che abbiano concorso all'ultima ripartizione del 2 per mille».*

6-bis.3

[Paragone, De Vecchis, Giarrusso, Martelli, Granato](#)

Precluso

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *dopo le parole: «costituiti in gruppo», aggiungere le seguenti: «o componente»;*
- 2) *sopprimere le parole: «al 31 dicembre 2021»;*
- 3) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «oltre che ai partiti che abbiano concorso all'ultima ripartizione del 2 per mille».*

6-bis.4

[Paragone, De Vecchis, Giarrusso, Martelli, Granato](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «costituiti in gruppo», aggiungere le seguenti: «o componente».

6-bis.5

[Paragone](#), [De Vecchis](#), [Giarrusso](#), [Martelli](#), [Granato](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «al 31 dicembre 2021».

6-bis.6

[Dessi](#), [Crucioli](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Sbrana](#), [Mininno](#), [Abate](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#), [Petrocelli](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2021» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

6-bis.7

[Dessi](#), [Crucioli](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Sbrana](#), [Mininno](#), [Abate](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#), [Petrocelli](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con le seguenti: «31 dicembre 2022».

6-bis.8

[Mininno](#), [Crucioli](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [Abate](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#), [Petrocelli](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: « 31 dicembre 2021 » con le seguenti: « 31 luglio 2022, ovvero facenti parte alla stessa data di un gruppo parlamentare espressione di più partiti o gruppi politici, ».

6-bis.9

[Paragone](#), [De Vecchis](#), [Giarrusso](#), [Martelli](#), [Granato](#)

Precluso

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «oltre che ai partiti che abbiano concorso all'ultima ripartizione del 2 per mille».

G6-bis.1

[Crucioli](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Sbrana](#), [Mininno](#), [Abate](#), [Corrado](#), [Dessi](#), [Giannuzzi](#), [La Mura](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#), [Petrocelli](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto";

premessi che:

con il presente provvedimento è stato introdotto - in sede di esame alla Camera - l'articolo 6-bis il quale prevede - esclusivamente per le prossime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica - che l'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature si applica anche ai partiti o ai gruppi politici che sono costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle Camere al 31 dicembre 2021 (oltre quelli costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura come previsto dalla normativa ordinaria);

considerato che:

tale articolo 6-bis comporta una grave violazione del principio di uguaglianza fra tutti gli schieramenti politici in materia di dichiarazione di presentazione delle liste elettorali;

non si comprende, infatti, per quale motivo tale disposizione escluda dal suo ambito di applicazione, ad esempio, quei gruppi che si siano costituiti immediatamente dopo la data del 31 dicembre 2021;

impegna il Governo:

a modificare - con il primo provvedimento disponibile - il suddetto articolo, prevedendo per tutti i gruppi parlamentari costituiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature.

6-bis.0.1

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire i seguenti:

«Art. 6-ter

(Elezione diretta del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano, nel rispetto di quanto previsto dal comma 22 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.)

1. Il Sindaco metropolitano è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio metropolitano.

2. Ai fini dell'elezione del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano il territorio della Città metropolitana è suddiviso in due circoscrizioni, l'una coincidente con i confini del Comune capoluogo e l'altra coincidente con il territorio di tutti gli altri Comuni.

3. È proclamato eletto Sindaco metropolitano il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi nell'ambito della città metropolitana.

4. Il Sindaco metropolitano è Presidente del Consiglio metropolitano.

5. Il Consiglio metropolitano è eletto a suffragio universale e diretto.

6. L'elezione dei consiglieri metropolitani è effettuata sulla base di liste concorrenti presentate nelle due circoscrizioni elettorali. Il numero degli eletti nel Comune capoluogo non può superare la metà del numero complessivo dei consiglieri metropolitani da eleggere.

Art. 6-quater

(Indizione delle elezioni)

1. Alla legge 7 giugno 1991, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "dei consigli comunali" sono inserite le seguenti: "e, nel caso di elezione diretta, dei consigli della città metropolitana";

b) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "dei consigli comunali" sono inserite le seguenti: "e, nel caso di elezione diretta, dei consigli della città metropolitana";

c) al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché delle città metropolitane".

Art. 6-quinquies

(Presentazione delle liste e delle candidature a Sindaco e procedimento elettorale preparatorio)

1. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata con decreto del Sindaco metropolitano dividendo il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi del Consiglio metropolitano e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.

2. La presentazione della candidatura a Sindaco metropolitano deve essere effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle elezioni alla segreteria dell'ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano, il quale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse secondo le norme in vigore per le elezioni comunali.

3. Le liste dei candidati alla carica di Consigliere metropolitano sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione.

4. Per la presentazione delle liste circoscrizionali è necessaria la sottoscrizione di almeno 1.500 cittadini elettori residenti nella città metropolitana nella quale si svolge la consultazione elettorale. alcuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste che sono espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari o parlamentari già presenti nel Consiglio metropolitano o in almeno una delle due Camere alla data di adozione del decreto di indizione delle elezioni.

5. Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 20, comma 5, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Sono competenti a eseguire le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i giudici di pace e i segretari giudiziari. Le sottoscrizioni possono essere effettuate anche con modalità telematica mediante posta elettronica certificata.

6. All'atto della presentazione delle liste e delle candidature a Sindaco i candidati Sindaco e i delegati di lista possono dichiarare il collegamento della lista che rappresentano con uno dei candidati a Sindaco.

7. In ciascuna lista circoscrizionale ciascuno dei due sessi è rappresentato in misura pari al 50 per cento, pena l'inammissibilità della stessa. Se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di un'unità rispetto all'altro genere.

Art. 6-sexies

(Votazioni)

1. Le votazioni per l'elezione del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano avvengono su un'unica scheda realizzata secondo il modello approvato con decreto del Sindaco metropolitano secondo le indicazioni di cui ai commi seguenti.

2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale, affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all'eventuale indicazione delle preferenze. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Sindaco metropolitano, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con il medesimo candidato alla carica di Sindaco metropolitano, i rettangoli di ciascuna lista sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo con collocazione progressiva definita mediante sorteggio. Il nome e cognome del candidato alla carica di Sindaco metropolitano e il relativo contrassegno sono posti al centro del secondo più ampio rettangolo. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è anch'essa definita mediante sorteggio.

3. L'elettore può, a scelta, votare:

- a) per un candidato alla carica di Sindaco metropolitano, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, senza alcun voto ad una lista circoscrizionale;
- b) per un candidato alla carica di Sindaco metropolitano, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, e per una delle liste circoscrizionali ad esso collegate;
- c) disgiuntamente per un candidato alla carica di Sindaco metropolitano, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, e per una delle liste circoscrizionali ad esso non collegate;

d) per una lista circoscrizionale senza alcun voto al candidato Sindaco metropolitano collegato; in tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato.

4. Il voto alla lista circoscrizionale si esprime tracciando un segno sul relativo contrassegno e/o esprimendo fino a due voti di preferenza. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, dei candidati compresi nella lista medesima. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile indifferentemente dall'ordine, pena l'annullamento della seconda preferenza.

5. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato alla carica di Sindaco metropolitano e per più di una lista, è ritenuto valido il solo voto al candidato Sindaco e nulli i voti di lista.

Art. 6- septies

(Operazioni dell'Ufficio elettorale)

1. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 ... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

2. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio:

- a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista;
- b) determina la cifra individuale dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ottenuti;
- c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.

3. A parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.

4. Qualora la lista o le liste collegate al candidato proclamato eletto sindaco metropolitano non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio metropolitano, a tale lista o tali liste collegate è assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire alla lista o alle liste contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più liste con il candidato proclamato eletto sindaco, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascuna lista, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4, ..., sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.

5. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi dei commi 1, 2 e 3.

6. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, è in primo luogo proclamato eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di sindaco metropolitano che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto. In caso di collegamento di più liste con il candidato alla carica di sindaco metropolitano non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti alle liste collegate.

7. Compiute le operazioni di cui al comma 6, sono proclamati eletti consiglieri metropolitani i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

Art.6-octies

(Modifica all'articolo 1, comma 22, della legge 7 aprile 2014, n. 56)

1. Il comma 22 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è sostituito dal seguente: "Il sindaco e il consiglio metropolitano sono eletti direttamente secondo le disposizioni contenute nella presente legge, salvo che lo Statuto della città metropolitana preveda diversamente".

Art. 6-nonies

(Disposizioni di coordinamento e di attuazione)

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e della legge 7 aprile 2014, n. 56.

2. Le città metropolitane che nel proprio statuto prevedono l'elezione diretta del sindaco e del consiglio sono tenute ad adeguare lo statuto alle disposizioni di cui alla presente legge entro i termini della scadenza elettorale successiva alla data di entrata in vigore della medesima legge.

3. Al sindaco e ai consiglieri metropolitani si applicano gli articoli da 77 a 86 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 6-*decies*

(*Abrogazioni*)

1. Il comma 19 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è abrogato.

2. Al comma 21 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è abrogato il secondo periodo.»

6-bis.0.2

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 6-*ter*.

(*Elezione diretta del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano*)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi 19 e 22 e da 25 a 39 sono abrogati.

2. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto per le province dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»

6-bis.0.3

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 6-*ter*.

(*Elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale*)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi da 58 a 78 sono abrogati.

2. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»

6-bis.0.4

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«**Art. 6-*ter***.

(*Elezione diretta del presidente della provincia*)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi da 58 a 66 sono abrogati.

2. Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dall'articolo 74 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»

6-bis.0.5

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«**Art. 6-*ter***.

(Elezione diretta del consiglio provinciale)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi da 67 a 78 sono abrogati.

2. I consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dall'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

6-bis.0.6

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«**Art. 6-ter.**

(Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di Giunte provinciali e giunte metropolitane)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 42 è inserito il seguente: "42-bis. Il sindaco metropolitano presiede la giunta metropolitana, la cui composizione e le cui competenze sono disciplinate dagli articoli 47 e 48 del testo unico";

b) al comma 54, della dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis) la giunta provinciale";

c) dopo il comma 56 è inserito il seguente: "56-bis. Il sindaco metropolitano presiede la giunta provinciale, la cui composizione e le cui competenze sono disciplinate dagli articoli 47 e 48 del testo unico"».

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2653

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Alfieri, Barachini, Barboni, Battistoni, Bellanova, Bini, Borgonzoni, Bottici, Castaldi, Catalfo, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Collina, D'Angelo, De Poli, Di Marzio, Fenu, Ferro, Floridia, Floris, Fusco, Galliani, Ghedini, Mangialavori, Marinello, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Napolitano, Nastri, Nisini, Perosino, Petrenga, Pichetto Fratin, Porta, Pucciarelli, Quarto, Rauti, Renzi, Romagnoli, Ronzulli, Santangelo, Sciascia, Segre, Siclari, Sileri e Toffanin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Binetti e Vono, per attività del Senato; Giroto, per attività della 10ª Commissione permanente; Valente, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere; Arrigoni, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Taverna, per partecipare a un incontro internazionale.

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Bressa, Faggi, Fregolent, Montavecchi, Papatheu e Pittella.

Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza

Con lettera in data 23 giugno 2022, il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha comunicato che l'Ufficio di Presidenza del Gruppo stesso è stato integrato con la nomina del senatore Pietro Lorefice nel ruolo di Segretario.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

3a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Castellone;

4a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Fede;
8a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Fede;
12a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Castellone.

Commissioni permanenti, presentazione di relazioni

A nome della 14a Commissione permanente, in data 23 giugno 2022, il senatore Simone Bossi ha presentato la relazione concernente la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2022 (*Doc. LXXXVI, n. 5-A*) e il senatore Loreface ha presentato la relazione concernente la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2021 (*Doc. LXXXVII, n. 5-A*).

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 10a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), nella seduta del 21 giugno 2022, ha approvato, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, una risoluzione a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulle questioni relative alla fruizione degli incentivi per l'efficientamento energetico degli edifici (*Doc. XXIV, n. 65*).

Il predetto documento è inviato al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, trasmissione di ordinanze dichiarative di incompetenza

Con lettera in data 20 giugno 2022, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, copia dell'ordinanza del Tribunale di Roma - Collegio per i reati ministeriali, emessa in data 16 giugno 2022 nei confronti del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare *pro tempore*, dottor Corrado Clini, relativa ad ipotesi di reato per le quali è stata dichiarata l'incompetenza.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, trasmissione e deferimento

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, con lettera del 20 giugno 2022, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 - gli atti di un procedimento penale avviato dal Tribunale di Roma - Collegio per i reati ministeriali nei confronti del dottor Corrado Clini, in qualità di Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare *pro tempore* all'epoca dei fatti, unitamente alla richiesta di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, formulata nella relazione del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma (*Doc. IV-bis, n. 4*).

in data 23 giugno 2022, la predetta richiesta di autorizzazione a procedere è stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della citata legge costituzionale e dell'articolo 135-*bis*, comma 1, del Regolamento.

Insindacabilità, deferimento di richieste di deliberazione

In data 23 giugno 2022 è stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento, la questione posta dal senatore Mario Michele Giarrusso di sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato innanzi alla Corte costituzionale con riguardo agli atti posti in essere nell'ambito di un procedimento civile pendente nei suoi confronti dinanzi il Tribunale di Agrigento e in relazione alla deliberazione dell'Assemblea del Senato in materia di insindacabilità del 19 maggio 2021.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro dell'interno

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto (2653)

(presentato in data 23/06/2022)

C.3591 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

DDL Costituzionale

Senatore De Bonis Saverio

Abrogazione del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, in materia di attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario (2654)

(presentato in data 24/06/2022);

senatrice Di Girolamo Gabriella

Disposizioni per la promozione dell'arte di strada negli spazi pubblici del territorio comunale e nazionale, nonché delega al Governo per l'adozione di un Codice nazionale degli artisti di strada (2655)

(presentato in data 28/06/2022);

senatrice Conzatti Donatella

Disposizioni in materia di «diritto all'oblio oncologico» (2656)

(presentato in data 28/06/2022).

Disegni di legge, assegnazione

In sede deliberante

12^a Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Cantu' Maria Cristina ed altri

Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria (2641)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 23/06/2022);

In sede redigente

12^a Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Fregolent Sonia ed altri

Istituzione della Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore alla mammella (2649)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 27/06/2022).

In sede referente

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Pres. Consiglio Draghi Mario (Draghi-I), Ministro interno Lamorgese Luciana (Draghi-I) ed altri.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto (2653)

previ pareri delle Commissioni 2^a (Giustizia), 3^a (Affari esteri, emigrazione), 5^a (Bilancio), 12^a (Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni regionali

C.3591 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 23/06/2022);

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

Gov. Draghi-I: Ministro economia e finanze Franco

Delega al Governo per la riforma fiscale (2651)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10^a (Industria, commercio, turismo), 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12^a (Igiene e sanità), 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14^a (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

C.3343 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 23/06/2022);

Commissioni 1^a e 12^a riunite

Sen. Giammanco Gabriella

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori, nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia, e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale (2219)

previ pareri delle Commissioni 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 27/06/2022).

Disegni di legge, ritiro

La senatrice Conzatti ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: Conzatti. - "Disposizioni in materia di diritto all'oblio oncologico" (2643).

Affari assegnati

In data 24 giugno 2022 è stato deferito alla 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sulle problematiche inerenti alla crisi delle filiere agricole causata dallo scoppio della guerra in Ucraina e dalla crisi energetica (Atto n. 1210).

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 23 giugno 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca dei seguenti incarichi:

alla dottoressa Rosalba Cotroneo, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;

al dottor Maurizio Vallone, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'interno;

al dottor Cosimo Giuseppe Tolone, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 16 giugno 2022, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 440, della deliberazione, adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 6 giugno 2022, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, per la concessione di un assegno straordinario vitalizio a favore: del signor Antonio Centanin, scrittore, poeta e sceneggiatore;

della signora Emiko Kubota, cantante lirica;

del signor Silvano Orlandi, cuoco e pasticciere.

Tale documentazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 17 giugno 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dallo stesso Ministero, riferita all'anno 2021, corredata dal rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, di cui all'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. CLXIV*, n. 40).

Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale, con lettera in data 9 giugno 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, la relazione sulla bonifica dei siti di discarica abusivi oggetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 (causa C-196/13), riferita al periodo da luglio a dicembre 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 13a Commissione permanente (*Doc. CCXXXV*, n. 8).

Con lettere in data 20 giugno 2022 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di San Felice a Cancellò (CE) e Roccagorga (LT).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti della Moldova a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (COM(2022) 288 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla quarta relazione sui progressi compiuti nell'attuazione della strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza (COM(2022) 252 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alla 2a, alla 3a, alla 4a, alla 8a, alla 10a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Verso una direttiva sulle sanzioni penali per la violazione delle misure restrittive dell'Unione (COM(2022) 249 definitivo), alla 2a Commissione permanente e, per il parere, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente.

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, trasmissione di atti. Deferimento

Il Presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha inviato, in data 23 giugno 2022, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, copia dei verbali delle sedute della Commissione di garanzia tenutesi nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022.

I predetti verbali sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (Atto sciopero n. 12).

Agenzia per la cybersicurezza nazionale, trasmissione di atti. Deferimento

Il Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con lettera in data 21 giugno 2022, ha trasmesso copia del documento "Strategia nazionale di cybersicurezza 2022-2026 e l'annesso Piano di implementazione.

I predetti documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 1211).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettere in data 20 e 22 giugno 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20:

la deliberazione n. 13/2022/G - "Il Fondo salva-opere". La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 1212);

la deliberazione n. 14/2022/G - "Le bonifiche nel settore della difesa". La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 1213).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

in data 22 giugno 2022, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il recupero e la confisca dei beni (COM(2022) 245 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 22 giugno 2022. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente, con il parere della Commissione 14a;

in data 22 giugno 2022, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (rifusione) (COM(2022) 650 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 22 giugno 2022. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente, con il parere della Commissione 14a;

in data 22 giugno 2022, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (rifusione) (COM(2022) 655 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 22 giugno 2022. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 11a e 14a;

in data 23 giugno 2022, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio per quanto riguarda la trasformazione della rete d'informazione contabile agricola in una rete d'informazione sulla sostenibilità agricola (COM(2022) 296 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 23 giugno 2022. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 9a Commissione permanente, con il parere della Commissione 14a;

in data 27 giugno 2022, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia relative ai documenti dei conducenti rilasciati dall'Ucraina conformemente alla propria legislazione (COM(2022) 313 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 27 giugno 2022. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 1a, 3a e 14a.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Crucoli, Angrisani, Giannuzzi, Lannutti, Sbrana, Dessì e Mininno hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03417 della senatrice Granato.

La senatrice Nugnes ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07092 del senatore Dessì.

Il senatore Croatti ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07158 della senatrice Piarulli ed altri.

Interrogazioni

[RUOTOLO](#), [DE PETRIS Loredana](#), [ERRANI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

la questione criminale nell'area metropolitana di Napoli rappresenta un'emergenza nazionale che

riguarda la democrazia e il rispetto dei diritti costituzionali, come confermato dallo scioglimento recente per infiltrazioni camorristiche degli ultimi tre Consigli comunali e il conseguente commissariamento prefettizio nei Comuni di Castellmare di Stabia, Torre Annunziata e San Giuseppe Vesuviano, che interessano un'area vasta di circa 150.000 abitanti;

la recrudescenza di episodi criminali appare inoltre in preoccupante crescita in molte zone della città di Napoli, da Miano a Secondigliano, da Scampia a Rione Traiano, dal centro antico a Fuorigrotta fino a San Giovanni, Barra e Ponticelli, con dinamiche di contrapposizione tra gruppi di criminalità organizzata sempre più fluidi e meno stabili, e quindi bisognosi di affermarsi con l'uso della forza per il controllo di traffici illeciti;

come evidenziato giorni fa nel rapporto presentato dalla Banca d'Italia sul divario nord-sud, la diffusione di fenomeni illegali e della criminalità organizzata, oltre a incidere pesantemente sulla qualità della vita dei cittadini, si riflette anche sul mondo del lavoro e sulla crescita del territorio imponendo costi alle imprese e falsando il funzionamento del mercato. In questo contesto le differenze di sviluppo economico a livello territoriale si sono ancor più allargate e la Campania registra dati statistici allarmanti sull'occupazione, redditi bassi, famiglie in povertà assoluta, percentuale di giovani "Neet", abbandono delle istituzioni scolastiche;

diverse iniziative di associazioni, volontariato, mondo della scuola, parrocchie e terzo settore provano a costruire forme di impegno significativo e sempre più diffuso per il riscatto del territorio, soprattutto nei quartieri a rischio, e l'iniziativa del patto educativo per la città metropolitana di Napoli, sottoscritto dalla Curia, dai ministeri dell'Istruzione e dell'Interno, dal sindaco metropolitano e dal Presidente della regione Campania, si pone l'esplicito obiettivo di contrastare più efficacemente il fenomeno della dispersione scolastica e di promuovere percorsi di educazione alla legalità per i minori;

a giudizio degli interroganti, è molto apprezzabile la positiva e costante attenzione del Ministero dell'Interno sul territorio partenopeo attraverso interventi finalizzati a rafforzare le attività di contrasto del crimine e ad affermare il rispetto dei principi di legalità e trasparenza;

nell'attuale quadro economico e sociale, le commistioni tra istituzioni e imprenditoria malata, tra criminalità organizzata e tessuto economico in una delle aree più interessate agli investimenti del PNRR pone a tutti la necessità di un supplemento di attenzione per sradicare il malaffare dal territorio già investito da un pesante disagio anche a seguito della pandemia;

a giudizio degli interroganti, occorre non solo potenziare in tempi rapidi l'organico delle forze dell'ordine sul territorio per poterlo meglio presidiare e contrastare le attività criminali in continuo aumento, ma anche iniziare ad intervenire in maniera strutturale sulle radici economiche e sociali da cui la criminalità organizzata trae forza, come la dispersione scolastica, la mancanza di formazione o di lavoro,

si chiede di sapere quale sia l'opinione del Ministro in indirizzo rispetto a quanto esposto in premessa e, qualora condivida la necessità di un intervento più articolato del Governo, se vi siano nuovi e ulteriori interventi in grado di offrire una risposta complessiva non solo sul versante della repressione del malaffare e della prevenzione dai fenomeni criminali, ma anche sul versante sociale, al fine di non compromettere il destino di un'intera area del Paese.

(3-03419)

[LOMUTI](#), [GALLICCHIO Agnese](#), [DE BONIS](#), [GIROTTI](#), [PETROCELLI](#), [MARGIOTTA](#), [PEPE](#), [PITTELLA](#) - *Al Ministro dell'Interno.* - Premesso che:

il Consiglio comunale di Scanzano Jonico (Matera) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 2019, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata cui è seguito il commissariamento;

al termine del periodo di commissariamento, in data 8 settembre 2021, il prefetto di Matera ha convocato i comizi elettorali per l'elezione diretta del sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale, da svolgersi il 7 novembre 2021;

con il verbale n. 149 della sottocommissione elettorale di Pisticci (Matera) è stata deliberata l'ammissione alla candidatura alla carica di sindaco del signor Mario Altieri, collegato alla lista "Scanzano rinasce";

considerato che:

a seguito delle elezioni svoltesi in data 7 novembre 2021, nell'ambito dei controlli effettuati sulle liste elettorali per il rinnovo dei Consigli comunali di Africo, San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) e Sinopoli (Reggio Calabria), di Carmiano (Lecce), di Manfredonia (Foggia), di Orta di Atella (Caserta) e di Scanzano Jonico, il 4 novembre 2021, la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, ha votato all'unanimità la proposta del presidente Nicola Morra di rendere pubblici i nominativi segnalati dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per i quali vi erano condizioni ostative alla candidatura;

tra i nominativi suddetti era presente anche quello dello stesso Mario Altieri, candidato sindaco di Scanzano Jonico. Dai successivi accertamenti è emersa, a suo carico, una causa di incandidabilità ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in applicazione delle norme della "legge Severino";

tale circostanza è stata notificata da parte della commissione elettorale circondariale di Matera al presidente dell'adunanza dei presidenti di sezione per gli adempimenti di competenza, che in data 8 novembre 2021, in sede di proclamazione degli eletti, ha dato lettura della dichiarazione di mancata proclamazione del signor Altieri, candidato sindaco che ha ottenuto il maggior numero dei voti;

in seguito alla mancata proclamazione del candidato sindaco, che ha determinato il mancato rinnovo degli organi elettivi con la conseguente impossibilità di assicurare il normale governo e funzionamento dell'ente, il prefetto di Matera in data 9 novembre 2021 ha nominato i commissari prefettizi per la provvisoria gestione del Comune;

considerato inoltre che;

il signor Altieri ha deciso di ricorrere al Consiglio di Stato rispetto all'esito della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Basilicata del gennaio 2022, che ha respinto il suo ricorso avverso perché infondato, definendo legittima la procedura dell'adunanza dei presidenti di sezione. Il ricorso è stato respinto dal Consiglio di Stato con sentenza del 20 maggio 2022;

precedentemente, nel febbraio 2022, il Tribunale civile in composizione collegiale di Matera aveva respinto il ricorso presentato da Mario Altieri confermando la tesi della Prefettura, che aveva fatto riferimento ad una relazione del tribunale di sorveglianza, in cui si precisa che Altieri è stato riabilitato parzialmente solo per le condanne riportate fino al 2010;

il Comune di Scanzano non è stato inserito tra i Comuni in cui si è andati ad elezione il 12 giugno 2022, poiché la Prefettura ha ritenuto comunque necessario attendere l'esito dell'appello presentato dal signor Altieri;

considerato altresì che, in risposta ad una nota del rappresentante del gruppo politico "SiAmo Scanzano", lista candidata alle elezioni del 7 novembre 2021, il prefetto di Matera ha riferito che "nel caso di specie l'accertamento della legittimità delle operazioni elettorali pertanto è ancora sub judice, la convocazione dei comizi elettorali per il Comune di Scanzano Jonico resta inequivocabilmente subordinata alla definizione del giudizio di appello e al passaggio in giudicato della relativa pronuncia, con il conseguente protrarsi della gestione commissariale in essere";

considerato infine che:

il prolungamento del commissariamento, che comporta la sola gestione ordinaria dell'amministrazione, sta penalizzando gli investimenti economici sul territorio comunale, oltre ad alimentare il disagio sociale nella popolazione che da oltre 2 anni non ha una rappresentanza politica democraticamente eletta;

a parere dell'interrogante, meritano attenzione le pronunce autorevoli del TAR, del Consiglio di Stato e del Tribunale civile, che non hanno ritenuto valida di accoglimento la domanda presentata dal signor Mario Altieri. Nonostante ciò il Comune di Scanzano Jonico non è potuto andare al voto e avere una rappresentanza politica,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali azioni intenda intraprendere al fine di verificare, per quanto di competenza, se tale situazione sia legittima e, laddove possibile, garantire con urgenza la convocazione delle elezioni del Consiglio comunale e del sindaco di Scanzano Jonico e il ripristino della rappresentanza democratica dei cittadini attraverso l'espressione

elettorale.

(3-03420)

(Già 4-07156)

[BINETTI Paola](#) - *Al Ministro dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

è allo studio una riforma che riscrive le modalità di selezione e di progressione nella carriera dei giovani ricercatori e nella quale lo stesso Ministro in indirizzo chiede di semplificare le procedure, accelerando i tempi di inserimento definitivo dei giovani nella vita accademica, promettendo inoltre un maggior numero di posti messi a bando e migliori condizioni di remunerazione;

risulta all'interrogante che ci siano ancora molte denunce relative ai concorsi pilotati in università, con almeno 191 indagati e con una prassi di lavoro che parte dal presupposto: "Scegliamo i vincitori, poi facciamo i bandi";

risulterebbe, e ciò appare sorprendente, che molte di queste denunce vengano messe a tacere, con il coinvolgimento di molti colleghi universitari dello stesso settore scientifico disciplinare o più semplicemente colleghi dello stesso Ateneo, in cui si svolge il concorso in questione; si tratta molto probabilmente di docenti estranei alle manovre scorrette del concorso in discussione, ma decisamente assai poco coraggiosi nel chiedere chiarezza agli organi competenti;

sono gli organi di stampa e le inchieste giornalistiche che ogni tanto sollevano lo scandalo su prassi note, ma non denunciate e, se denunciate, velocemente insabbiate;

ci sarebbero casi clamorosi come quello del rettore dell'Università di Firenze, indagato ed interdetto, proprio con questa accusa, che solo l'inchiesta di un grande quotidiano, come "la Repubblica", ha rivelato, mostrando con i fatti come siano ben 191 i docenti indagati da nord a sud;

si tratta di un "sistema" che, se confermato dalle sentenze, dimostrerebbe la gravità della denuncia con concorsi truccati, bandi "postumi" e rapporti "parentali" tra i vari professori;

anche la procura di Catania è intervenuta con una lunga sequenza di denunce, citando un numero impressionante di indagini ancora in corso, specie presso le facoltà di Giurisprudenza e Medicina;

perché, se i docenti indagati sono 191, i bandi incriminati sono almeno 57, come è emerso dalle indagini di questi anni, in cui è apparso chiaro come non di rado fossero coinvolti i vertici stesse delle università, dal nord al sud, senza esclusioni di sedi;

ovviamente un simile sistema non sembra premiare i migliori e i più qualificati, ma sempre e solo i più raccomandati, legati a cordate spesso familiari, ma comunque sempre con carattere clientelare, giungendo a fare del vero e proprio *mobbing* nei confronti dei candidati meno graditi;

un *mobbing* che non di rado si traduce con giudizi pesanti nell'abilitazione scientifica nazionale e con uno strano meccanismo di valutazione dei titoli presentati, che privilegia alcuni, quelli dei segnalati, a scapito di altri, spesso più meritevoli;

senza una revisione profonda dei modelli di selezione e di stabilizzazione dei docenti migliori, a cominciare da quando sono dottorandi e ricercatori, non c'è certo futuro per l'Università e ciò creerà come conseguenza che i migliori fuggiranno sempre all'estero;

in modo emblematico, il Ministro in indirizzo potrebbe valutare il caso super-documentato del candidato L.T., vittima in più di un concorso della classe "MED-28", di logiche clientelari puntualmente denunciate, che hanno trovato nei rispettivi tribunali del TAR un giusto riconoscimento della fondatezza delle accuse e delle argomentazioni, ma di cui puntualmente l'Ateneo della "Sapienza" non ha tenuto alcun conto; anzi davanti ad una sorta di contro-denuncia del collega, problematico vincitore del concorso in questione, non ha potuto fare a meno di archiviare la denuncia, perché nessuna accusa poteva essere fatta al ricorrente, vera vittima di manovre discriminanti,

si chiede di sapere:

in che modo il Ministro in indirizzo voglia immaginare per il futuro prossimo un sistema di selezione più corretto e democratico, ma al tempo stesso più giusto e meritocratico;

se ritenga di fare chiarezza sulle tante questioni pendenti che fanno dell'università italiana un sistema troppo chiuso ed autoreferenziale, creando situazioni di oggettiva ingiustizia per molti ricercatori o potenziali professori qualificati e competenti.

(3-03422)

[FATTORI Elena, DE FALCO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il 23 giugno 2022 la testata "Roma Today" ha pubblicato una lunga inchiesta sull'attività dell'associazione "Gruppo Idee", intitolata "Il Nero Ciavardini, la rete tra Rebibbia e il Consiglio Regionale del Lazio";

l'associazione è stata fondata nel 2009 da Luigi Ciavardini, già esponente di Terza Posizione e dei NAR, condannato in via definitiva per la strage del 2 agosto 1980, insieme a Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, oltre che per gli omicidi dell'agente di polizia Francesco Evangelista e del magistrato Mario Amato, agguati avvenuti poco prima della strage di Bologna;

l'inchiesta ha approfondito l'attività dell'associazione Gruppo Idee riportando, tra l'altro, in video la testimonianza di una volontaria del carcere di Rebibbia. Nel racconto la donna, coperta dall'anonimato per evidenti ragioni di sicurezza, riferisce quanto segue: "diversi anni fa partecipai ad un bando, attraverso l'Associazione Gruppo Idee, perché il Gruppo Idee ha più associazioni che sono riconducibili al Nar Luigi Ciavardini";

la testimone prosegue: "in questo corso vi era un detenuto che era stato declassificato dal 41 bis e non si sa come e perché me lo sono ritrovato al mio corso (...). L'ho dovuto sospendere dal corso per delle cose gravissime che ha scritto, soprattutto sul giudice Borsellino, che ha scritto contro il 41 bis (...). La colpa del giudice è stata quella che nel 1992 lo ha fatto arrestare. Quindi lui era estremamente arrabbiato con il giudice, tanto da far sposare il figlio il 19 luglio del 2018, la ricorrenza della morte di Borsellino, per vendetta";

inoltre la testimone informa che: "quando decido di sospenderlo, il Gruppo Idee mi contatta e mi dice perché sono andata dal direttore a sospendere questo detenuto e perché non mi sono rivolta a loro. Dopo circa dieci mesi dall'accaduto, io mando via questo boss dal corso, e vengo minacciata da un altro detenuto catanese, sempre iscritto al Gruppo Idee (...). Un componente del Gruppo Idee mi ha scritto questo (...), si è giustificato dopo dieci mesi dal brutto episodio di cui sono stata vittima, dicendomi che le persone che frequentavano il mio corso, erano state demandate da lui e che il detenuto in questione non ha voluto essere reinserito. Vuol dire che ha scelto lui i detenuti, perché iscritti alla sua associazione, quindi al Gruppo Idee, e li ha scelti lui e non li ha fatti scegliere all'area educativa";

secondo il racconto, dunque, il Gruppo Idee svolgerebbe attività di formazione all'interno del carcere, di fatto scegliendo i detenuti beneficiari, in violazione delle regole carcerarie che prevedono l'esclusiva competenza dell'area educativa e della direzione;

Germana de Angelis, presidente del Gruppo Idee, ripresa in video da "Roma Today", ha poi affermato: "ci contattano gli avvocati e poi, laddove possibile, li mettiamo sul lavoro (...). Generalmente ci sono degli avvocati che ormai sanno che ormai comunque facciamo questo tipo di attività, ci contattano e ci chiedono la disponibilità";

nella videoinchiesta pubblicata all'interno del servizio giornalistico, la stessa presidente del Gruppo Idee tra l'altro afferma: "sì, certo, noi, Gilberto Cavallini lo abbiamo fatto uscire da Terni, certo (...). Gilberto Cavallini è una delle persone che noi abbiamo aiutato, abbiamo fatto un percorso lunghissimo";

si riferisce all'ex NAR Gilberto Cavallini, condannato in via definitiva insieme a Luigi Ciavardini, per l'omicidio di Mario Amato, ed in primo grado alla Corte di assise di Bologna per la strage del 2 agosto 1980;

Ciavardini è stato recentemente rinviato a giudizio per falsa testimonianza, con riferimento alla sua deposizione resa nel 2018 proprio durante il giudizio per la strage nei confronti di Cavallini,

si chiede di sapere se si siano svolti gli opportuni accertamenti sui fatti riportati nell'inchiesta giornalistica di "Roma Today", considerando, tra l'altro, il particolare profilo di Luigi Ciavardini, ex terrorista dei NAR, uno degli autori della più grave strage di matrice eversiva della storia italiana, mai dissociato.

(3-03423)

[FATTORI Elena, DE FALCO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

a seguito dell'indagine "Tritone" (ultima di una serie di indagini degli ultimi anni) è stato acclarato che

il territorio di Anzio e di Nettuno (Roma) risulta fortemente infiltrato da criminalità organizzata che ne gestisce, oltre ai traffici illegali, interi settori dell'economia locale;
in seguito al maxi *blitz* della DDA di febbraio 2022 si sono susseguite in questi mesi altre operazioni delle forze dell'ordine che hanno portato ad arresti, perquisizioni e sequestri di ingenti quantità di varie sostanze stupefacenti, armi, contanti;
la cronaca locale e di rimando quella nazionale riportano anche episodi di sparatorie, tentati omicidi e agguati sulle strade del litorale romano, per la precisione 4 in 4 mesi;
nell'attesa dei risultati delle indagini delle due commissioni di accesso nei due Comuni che evidenzieranno o meno infiltrazioni di stampo mafioso nelle rispettive amministrazioni, i due territori cittadini attigui si confermano piazze di spaccio nazionali ed internazionali contese dalle forze criminali restanti dopo i numerosi arresti;
visto che il Segretario generale del SILP CGIL di Roma e Lazio, Antonio Patitucci, ha dichiarato quanto segue: "Il Commissariato di P.S. di Anzio Nettuno ha un organico ridotto all'osso di poco più di 90 unità, con un'età media di circa 50 anni, con molti colleghi assenti in lunga degenza per malattia grave. Dei 14 sottufficiali in forza, tre sono assenti per gravi motivi e non rientreranno più, quattro andranno in pensione a settembre, due sono in malattia a seguito di intervento chirurgico. A settembre avremo solo 5 Uff. di P.G. effettivi rispetto a una giurisdizione enorme in mano alla ndrangheta. Esce in media una sola autoradio, a volte due, ma comunque insufficienti per le reali esigenze di sicurezza del territorio. La squadra investigativa è composta di solo 6 unità, che però all'occorrenza si occupano anche di altro. Certamente lo scontro è impari, il crimine organizzato con questi numeri, al di là di ogni sacrificio o professionalità dei colleghi e delle colleghe, ha gioco facile",
si chiede di sapere quali azioni si prevedano o siano già state attuate per rafforzare la sicurezza su questi territori alla mercè di organizzazioni criminali, soprattutto in virtù di probabili guerre per il controllo dei settori del malaffare duramente colpiti dalle indagini e dagli arresti, per la tutela dei cittadini e per non lasciare sole le poche e insufficienti forze della Polizia di Stato sul territorio.

(3-03424)

[FENU](#), [PELLEGRINI Marco](#) - *Ai Ministri della transizione ecologica e dello sviluppo economico.* -

Premesso che:

Tibula Energia è il nome del progetto per un parco eolico marino galleggiante da costruire nella frazione di mare antistante alla costa nordorientale della Sardegna, nello specifico prospiciente ai litorali di Olbia, Loiri, Porto San Paolo, San Teodoro, Budoni (in provincia di Sassari), e Posada e Siniscola (in provincia di Nuoro);

la zona di realizzazione comprende 3.182.499,34 di metri quadrati di mare (di cui 185.172,37 entro il limite delle acque territoriali e 2.997.326,97 oltre) per 65 aerogeneratori eolici, della potenza di 15 megawatt ciascuno (975 complessivi), composti da turbina, torre e fondazione galleggiante e relativi sistemi di ancoraggio, cavidotti, cabine elettriche di trasformazione, opere di servizio;

la società richiedente la concessione demaniale marittima è Tibula Energia S.r.l., con sede a Milano, le cui quote sono detenute dalla banca JP Morgan e da Bluefloat Energy, con le restanti quote detenute da Falck Renewables S.p.A.;

nel comunicato stampa di questi ultimi datato 20 maggio 2022 emerge che dalla realizzazione dell'impianto le comunità dei comuni citati troveranno vantaggio nel medio lungo termine ottenendo fino a 3.200 unità lavorative per le fasi di fabbricazione, assemblaggio e costruzione e oltre 180 per la manutenzione degli impianti dopo l'entrata in esercizio del parco;

inoltre, stando a quanto dichiarato dal direttore tecnico di Tibula Energia, sarebbe dovuto essere già attivo un percorso di dialogo e coinvolgimento del territorio tramite strumenti di progettazione condivisa e comproprietà dell'impianto;

considerato che:

gli impianti proposti non sono di tipo tradizionale, ossia fissati sul fondale, ma della tipologia flottante, sulla quale non è ad oggi disponibile molta letteratura, essendoci pochi progetti pilota a potenzialità molto ridotte rispetto a quello strutturato da Tibula Energia;

allo stato attuale non si ha dunque cognizione precisa degli impatti dovuti dalla presenza di questi

impianti sull'ecosistema marino, sull'avifauna migratoria, tenendo conto che le pale producono rumore, vibrazioni e ombreggiamento, oltre alla circostanza che la realizzazione comporterà la posa dei corpi per l'ancoraggio e dei cavidotti sul fondale;

una panoramica dei potenziali impatti su diversi *habitat* e specie protetti della UE è contenuta nella comunicazione della Commissione "Documento di orientamento sugli impianti eolici e sulla normativa dell'UE in materia ambientale" del 18 novembre 2020;

benché gli effetti della realizzazione di tali impianti su scala globale abbiano certamente un impatto positivo, su scala locale potrebbero comportare conseguenze sui principali *asset* economici, uno su tutti quello turistico;

si aggiunge che il Ministero della transizione ecologica ha pubblicato il 4 dicembre 2021 una richiesta di manifestazione d'interesse rivolta a tutti i soggetti imprenditoriali in grado di proporre progetti per la realizzazione di impianti per lo sfruttamento dell'energia eolica collocati in mare mediante l'utilizzo di piattaforme flottanti, individuando sinergie con le associazioni di tutela ambientale, favorendo la minimizzazione degli impatti, la celerità di realizzazione e il dimensionamento ottimale di ciascun progetto sotto il profilo della produzione energetica;

si chiede di sapere:

se saranno previste delle compensazioni per le economie dei territori toccati dalla realizzazione del progetto, secondo anche quanto disposto dal decreto ministeriale 10 settembre 2010 o, in alternativa, se verrà istituito un meccanismo *ad hoc* da concordare prima dell'inizio dei lavori;

se sia previsto un piano strategico complessivo per la costruzione di impianti eolici *offshore* per la Sardegna e se esista una limitazione ad ulteriori autorizzazioni o concessioni;

se si possa escludere un eventuale impatto del progetto sulla candidatura per l'Einstein Telescope del sito di Sos Enattos presso Lula (Nuoro).

(3-03425)

[FENU](#), [PELLEGRINI Marco](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che, secondo quanto enunciato dalla Commissione tributaria provinciale di Milano nella sentenza n. 3490/2018, depositata il 27 luglio 2018, la rateazione di un debito tributario richiesta dal contribuente non deve necessariamente riguardare l'intero suo debito ma può essere presentata anche per una singola o per specifiche cartelle e la mancata regolarizzazione di precedenti cartelle non è ostativa alla concessione di dilazioni che riguardano altre cartelle diverse da quelle non regolarizzate o comunque non oggetto di rateazione;

considerato che:

da molteplici segnalazioni emerge che l'Agenzia delle entrate, a seguito della presentazione di un'istanza di rateazione su nuove cartelle, ha risposto con un preavviso di rigetto e un successivo rigetto per decadenza da precedenti provvedimenti di rateazione per carichi diversi;

inoltre, l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 non contiene nessuna norma di riferimento se non quella relativa al recupero delle rate scadute di una rateazione revocata per decadenza per gli stessi carichi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, stante una verifica del comportamento assunto dall'Agenzia delle entrate, vista la citata giurisprudenza corrente, abbia intenzione di agire per sbloccare la rateazione e dare alla norma piena efficacia e vigore.

(3-03426)

[CORRADO Margherita](#), [ANGRISANI Luisa](#), [GRANATO Bianca Laura](#), [LANNUTTI](#), [MORRA](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia.* - Premesso che nel pomeriggio del 15 giugno 2022, a Malagrotta, nella periferia occidentale di Roma, un incendio le cui cause sono tuttora oggetto di accertamento ha distrutto uno dei due TMB e il gassificatore (dismesso) associati alla discarica omonima, chiusa dal sindaco Marino nel 2013 e sotto sequestro dal 2018. Del sito, che appartiene a Manlio Cerroni e al suo gruppo di società "Colari", si occupa, da allora, il commercialista Luigi Palumbo, in qualità di amministratore giudiziario;

considerato che:

un articolo su "Il Fatto Quotidiano" di lunedì 27 giugno 2022, a firma di Vincenzo Bisbiglia,

nell'anticipare parte dei contenuti dell'inchiesta "Il sacco di Roma", che la trasmissione di RAI3 "Report" prevedeva di trasmettere nella stessa serata, si apre come segue: "Appare importante che chi ha fatto affari grazie a rapporti con soggetti contigui alla criminalità organizzata, non possa accedere agli appalti per bonificare i territori che ha contribuito ad inquinare" (si veda "Malagrotta "scotta": "Cerroni non tocchi i soldi della bonifica" su "Il Fatto Quotidiano");

l'affermazione riportata, sensata e condivisibile, sarebbe tratta da un'informativa inviata il 22 marzo alla Procura di Roma dal Generale di Brigata dei Carabinieri Giuseppe Vadalà, il quale, nominato il 24 marzo 2017 "Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale", attività portata avanti dall'ufficiale e dalla struttura di missione che lo affianca con grande successo, dal 22 febbraio 2022 è stato incaricato, a valle di un accordo fra Governo, Regione Lazio e Roma Capitale, anche come commissario unico di Governo per la messa in sicurezza della discarica di Malagrotta, finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con 250 milioni provenienti dal Fondo Coesione e Sviluppo (si veda "Malagrotta, un militare per la bonifica: il generale Giuseppe Vadalà nominato commissario unico" su "romatoday.it"). Gli obiettivi fissati sono la chiusura delle progettazioni entro il 2022 e degli interventi di ripristino ambientale entro il 2025;

su "la Repubblica" del 27 giugno, Daniele Autieri aggiunge ulteriori particolari: l'informativa del 22 marzo sarebbe intitolata "Chiusura e fase post-operativa della discarica di Malagrotta. Raccolta informativa sulle società facenti capo alla famiglia Cerroni", titolo che non lascia dubbi, qualora ve ne fossero, che le preoccupazioni espresse dal Generale si riferissero ai Cerroni. In particolare, ad emergere sono le cointeressenze tra Manlio Cerroni e la criminalità organizzata, con speciale riferimento al *clan* dei casalesi, contestualmente a quelle con soggetti legati alla 'ndrangheta, che passano per cariche direttive societarie ricoperte dal Cerroni in società coinvolte in operazioni delle DDA calabresi (si veda "Le mani della mafia sulla bonifica di Malagrotta". In procura l'atto d'accusa della "task force Draghi" su "la Repubblica");

valutato che la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1315/2017, basata sulla consolidata giurisprudenza di interdittive emesse per il traffico di rifiuti, nel confermare la validità dell'interdittiva antimafia emessa a carico del Consorzio CO.LA.RI. dalla Prefettura di Roma il 27 gennaio 2014, ha sottolineato che in una precedente informativa antimafia del 2006 a carico della società PONTINA AMBIENTE, non impugnata, era emersa con chiarezza la vicinanza di uomini del gruppo imprenditoriale di Cerroni al mondo della criminalità organizzata di stampo mafioso ovvero a "soggetti non solo essi stessi indagati per associazione a delinquere, ma a loro volta in contatto con soggetti contigui od organici al mondo della criminalità organizzata di stampo mafioso" (Cons. Stato Sez. III, 22-03-2017, n. 1315, par. 6.6),

si chiede di sapere:

cosa s'intenda fare per scongiurare il rischio concreto e imminente che, come paventato nella informativa del commissario unico di Governo per Malagrotta, in spregio al principio che chi inquina paga, alcuni soggetti non solo avrebbero tratto profitto da attività illecite di gestione dei rifiuti inquinando, ma sarebbero ora in procinto di trarre altri possibili vantaggi finanziari dalla partecipazione alle attività di messa in sicurezza della discarica chiusa;

se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della giustizia, ciascuno per le proprie competenze, abbiano conoscenza di come sia stato possibile che un'informativa riservata del Commissario Vadalà diretta alla Procura di Roma abbia potuto venire in possesso di giornalisti e se dietro una simile "leggerezza", che ha reso pubbliche le risultanze di indagini di tipo info-investigativo svolte dalle forze dell'ordine, non ci sia, per caso, la volontà di sabotare, delegittimandola mediante quello che ha tutta l'aria di essere un attacco frontale, l'azione assai delicata che il Generale è stato chiamato a svolgere nell'interesse della collettività.

(3-03427)

[CORRADO Margherita](#), [ANGRISANI Luisa](#), [GRANATO Bianca Laura](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

nel Ministero della cultura, i comitati tecnico-scientifici, istituiti ai sensi dell'art. 26 del decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, sono organi di consulenza delle Direzioni generali di settore, che ne assicurano il funzionamento con le proprie risorse umane e strumentali (si veda "Comitati tecnico-scientifici - Ministero della cultura" su "beniculturali.it"). Sette quelli individuati dalla normativa e attivi attualmente, con funzioni disciplinate dall'art. 28 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2019: 1) per i musei e l'economia della cultura, 2) per il paesaggio, 3) per l'archeologia, 4) per le biblioteche e gli istituti culturali, 5) per gli archivi, 6) per l'arte e l'architettura contemporanee, 7) per le belle arti;

ai sensi del comma 6 dell'art. 28 del DPCM menzionato, all'interno del gruppo di 4 componenti (2 esperti di chiara fama nominati dal Ministro, un professore universitario scelto dal Consiglio Universitario Nazionale e un rappresentante del personale tecnico-scientifico ministeriale), i quali restano in carica tre anni e svolgono l'incarico a titolo gratuito, l'elezione del presidente e del vice presidente avviene a maggioranza, tranne che in caso di parità all'esito dello scrutinio, evenienza in cui prevale il componente designato prioritariamente dal Ministro;

considerato che:

nel caso del Comitato tecnico-scientifico per le belle arti, che è tra quelli in capo alla Direzione generale ABAP (si veda "Comitati Tecnico-Scientifici - DGABAP" su "cultura.gov.it"), nel triennio 2019-2021 il ruolo di vertice è stato ricoperto da Tomaso Montanari, che in tale veste partecipò, ad esempio, ad una delle ultime riunioni del Consiglio superiore per i beni culturali, quella del 22 marzo 2021 (si veda "Al Ministero del Tesoro" su "beniculturali.it"), mentre non è pubblicato il verbale delle seguenti, svolte ad aprile e maggio 2021, prima che la prassi della cadenza mensile fosse interrotta senza più riprendere, o almeno senza che il portale del Ministero ancora ne registri traccia (si veda "Attività in calendario" su "beniculturali.it");

all'atto dell'istituzione di quel Comitato, avvenuta con decreto ministeriale 23 ottobre 2018, n. 456, furono designate dal Ministro le professoresse Giulia Orofino e Maria Cristina Terzaghi, mentre il CUN indicò il citato professore Tomaso Montanari. Con decreto ministeriale 30 aprile 2019, n. 209 fu poi nominata la dottoressa Emanuela Carpani;

ad oggi (28 giugno 2022), sul sito *web* istituzionale, alla pagina che riporta l'elenco dei componenti del Consiglio superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici ("Consiglieri - Ministero della cultura" su "beniculturali.it"), cui appartiene di diritto come consigliere ciascun presidente di comitato, la Terzaghi, subentrata al Montanari, è indicata come presidente di quello per le belle arti, senza che il portale sia stato ancora aggiornato con la nomina del consesso 2022-2024;

dimessosi dal Consiglio ad agosto 2021 a causa della scelta di Andrea De Pasquale quale Soprintendente dell'Archivio Centrale dello Stato ma rimasto componente del, Tomaso Montanari, confermato dal CUN anche per il 2022-2024, affiancherà le due nuove esperte nominate dal Ministro, che sono la dottoressa perugina Caterina Bon e la professoressa ferrarese Anna Maria Visser, come attesta il decreto ministeriale 18 maggio 2022 n. 216 (si veda "Al Ministero del Tesoro" su "beniculturali.it" e "MiC, nominato Comitato tecnico-scientifico per le belle arti" su "AgenziaCult");

valutato che:

Montanari ha dichiarato pubblicamente che nella recente riunione del Comitato in cui si è svolta l'elezione del presidente (per quella del vice si attende il completamento della rosa), l'incarico è stato conferito a maggioranza a Caterina Bon, la cui auto-candidatura è stata appoggiata dalla Visser;

se buon senso e buon gusto avrebbero potuto suggerire al primo dei due esperti indicati dal Ministro di candidarsi, ma di non accettare l'appoggio dell'altro soggetto della stessa categoria, o di accettarlo ma astenersi dal votare per sé, ben sapendo che anche in caso di parità avrebbe ottenuto la presidenza, un'ombra di deontologia professionale avrebbe invece dovuto suggerire a quello stesso esperto di non candidarsi affatto, perché ciò risulta, nel suo caso, "sommamente disdicevole" (citazione), per un patente conflitto d'interessi che, ad avviso degli interroganti, il Ministro ha voluto ignorare;

con decreto ministeriale del 29 gennaio 2020 n. 38, Caterina Bon, storica dell'arte ed ex direttore generale oggi in quiescenza, è stata infatti nominata dal ministro in indirizzo "Consigliere del Ministro in materia di circolazione delle opere d'arte", incarico confermato a distanza di poco più di un anno, il 23 febbraio 2021, con un decreto ministeriale di cui il sito *web* dice di fornire il "pdf", ma del quale

non c'è traccia in rete;

una decisione, a parere degli interroganti, alquanto inopportuna, non solo per avere confuso la chiara fama con gli incarichi fiduciari, ma anche perché la Bon aveva già fatto parte di comitati tecnico-scientifici, durante gli anni di servizio, non senza condividere scelte alquanto discutibili, perché foriere di scandali di portata nazionale e internazionale, come quelli dell'acquisto del crocifisso "alla Michelangelo" e dell'annullamento del vincolo prodromico alla esportazione di una *commode* di Luigi XV (si veda "Cristo "alla" Michelangelo per 3,2 milioni: lo spreco dei nostri soldi" su "blitzquotidiano.it"); appendice del saggio di G. Famiglietti, "La commode. Una storia italiana", Castelvevchi-Lit Edizioni, Roma 2022,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che la presenza di uno dei suoi consiglieri in un organismo a carattere tecnico-scientifico, quindi terzo rispetto al vertice politico del dicastero per il quale quel consesso svolge funzione consultiva, contribuendo, proprio perché autonomo, a garantirne l'autorevolezza, sia pregiudizievole per la credibilità del Comitato stesso (tanto più che, essendo il presidente membro di diritto del Consiglio superiore dei Beni culturali, l'ambizione della prescelta l'ha portata a vestirsi anche di quel ruolo) non meno che per la credibilità del Ministero della cultura e del suo titolare.

(3-03428)

[CORRADO Margherita](#), [ANGRISANI Luisa](#), [GRANATO Bianca Laura](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

a tutt'oggi, a Caserta, sono adibiti a sede provinciale dell'archivio di Stato, sia pure solo per i depositi, gran parte del piano terra (cosiddetto rialzato) e l'intero piano interrato di un condominio costituito da due stabili affiancati, sito in viale dei Bersaglieri n. 9-11;

adattati allo scopo fin dalla costruzione dell'immobile (1972) ma compartimentati solo intorno al 2000, questi spazi sono stati resi disponibili da un privato dietro versamento di una somma che, corrisposta come indennità extracontrattuale fin dal 2014 (quando le problematiche funzionali e impiantistiche scongiurarono il rinnovo del contratto in essere dal 2002), solo dal 2018 è stata abbattuta da 147.549,96 a 95.888,64 euro annui, dopo lo spostamento degli uffici già allocati al primo piano (tuttora libero, perché la proprietà ha contestato la decisione del Ministero di procedere al rilascio parziale dei locali e rifiutato di riprendere in consegna le chiavi) e di 1,5 chilometri di documentazione su un totale di circa 13,5;

il trasloco, avvenuto ad aprile 2017, ha avuto come destinazione i piani terra e seminterrato della reggia borbonica (locali ex rettorato dell'università "Vanvitelli"), dove poi da circa tre anni, grazie all'allestimento della sala studio e previa prenotazione dei documenti da visionare, che il personale ministeriale movimenta da e per viale dei Bersaglieri due giorni a settimana (con i mezzi e la collaborazione dei Bersaglieri in un caso e mediante una ditta specializzata nell'altro), è stata ripristinata la consultazione e promosse una serie di iniziative culturali;

considerato che:

all'interno dei depositi di viale dei Bersaglieri, ed in specie in quelli del piano interrato, dove le condizioni del patrimonio archivistico sono generalmente critiche, tanto da cagionare danni ai documenti e metterne a rischio la conservazione (come attesta anche un recente sopralluogo di una commissione di restauratori), alcuni spazi risultano completamente interdetti, su disposizione dei Vigili del fuoco, per l'eccessiva umidità, che naturalmente li rende insalubri anche per il personale costretto a frequentarli per movimentare il materiale cartaceo e pergameneo;

alle spalle del condominio, infatti, un terrapieno si addossa al muro lungo posteriore del piano interrato, muro che, sviluppandosi in altezza anche fuori terra, delimita il cortile su quel versante, tuttavia non praticabile. Le acque meteoriche assorbite dal terreno, perciò, impregnano la parete di fondo e filtrano attraverso di essa. In passato, inoltre, prima che fosse stesa una guaina di protezione, un'altra parte di acque meteoriche penetrava direttamente nel sotterraneo grazie alla rottura dei vetri di una sequenza di lucernai realizzati sull'area piana a cielo aperto (lastrico solare) esterna al terrazzo dove si aprivano gli uffici del primo piano, posta a quota più alta rispetto a quella del cortile e corrispondente alla parte più esterna del solaio del piano interrato. Anche i gocciolatoi del terrazzo

convogliavano inizialmente la pioggia sulla superficie sottostante, prima di essere tappati per dirottarla verso una tubatura che la dirige sulla strada;

nel tempo, perciò, i locali del piano terra e del piano interrato dati in locazione all'archivio di Stato hanno conosciuto macchie di umidità, fioritura di sali, vere e proprie infiltrazioni d'acqua e parziali allagamenti dai punti critici già descritti non meno che dalle finestre dei versanti più esposti (protette solo da rete metallica e tapparelle), nonché dalle tubature condominiali che corrono dentro e sul soffitto, in occasione di episodiche rotture;

nel 2018, allo scopo di interrompere tale intollerabile stato di cose, fu stipulato dall'allora Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un accordo di locazione per uno spazio (comprensivo di sala studio) presso la Italarchivi S.r.l. di Pastorano, distante 18 chilometri dal capoluogo. Tale accordo, tuttora in essere al costo di circa 12.000 euro all'anno, avrebbe permesso di trasferire provvisoriamente in quella sede tutto il fondo notarile, fiore all'occhiello dell'archivio di Caserta, ma lo spostamento fu eseguito solo per due terzi, lasciando in viale dei Bersaglieri proprio la parte più antica e preziosa, collocata negli scaffali più distanti dall'ingresso del deposito, perché, a circa una settimana dalla fine del trasloco, l'amministratore del condominio negò al camion che eseguiva il trasloco di sostare nel cortile per il tempo necessario a caricare i documenti restanti. Ciò fu sufficiente a scoraggiare, da allora in poi, qualsiasi iniziativa tesa a completare l'operazione. A Pastorano, dunque, nella sala studio destinata al pubblico, si può consultare solo la parte del fondo notarile già trasferita;

ad ottobre 2018, inoltre, anche a seguito delle prescrizioni dettate dai Vigili del fuoco dopo l'allagamento del seminterrato verificatosi 21 settembre, il materiale bibliografico dell'istituto, pari a circa 1.000 metri lineari (accantonato in quei locali ad aprile 2017, in occasione del trasferimento degli uffici, ostruendo parzialmente le vie di fuga dei depositi archivistici), veniva spedito a Benevento per essere ospitato temporaneamente presso l'archivio di Stato, in attesa di essere sistemato nella reggia di Caserta una volta ristrutturati i locali assegnati all'archivio a gennaio 2016 e di cui si dirà;

valutato che:

ormai da lungo tempo, per mettere fine alla intollerabile precarietà della sistemazione di viale dei Bersaglieri, la Direzione generale archivi va in cerca di una sede alternativa, demaniale, e l'aveva individuata fin dal 2002 nel settore orientale (costruito negli anni 1773-metà '800) dell'emiciclo vanvitelliano che chiude a nord la piazza ellittica antistante alla reggia, puntando agli ampi spazi dell'ex caserma "Pollio" che l'Aeronautica militare si apprestava a rilasciare all'Agenzia del demanio. Nelle more, era stato ipotizzato anche che altri locali liberati dal Ministero della difesa all'interno del palazzo reale (nell'angolo sudest del piano terra e dell'amezzato, nonché nel piano interrato sottostante), una volta adeguati alle nuove necessità, potessero offrire una sistemazione, come depositi, a documentazione dell'archivio di Stato di Caserta da distribuire su circa 10.000 metri lineari;

per ragioni diverse, ad oggi né l'uno né l'altro cantiere sono stati completati e quello dell'emiciclo, in particolare, legato al "Progetto di riassegnazione e di restituzione degli spazi del complesso della Reggia alla loro esclusiva destinazione culturale, educativa e museale", elaborato ex art. 3, comma 1, della legge n. 106 del 2014 dal commissario Ugo Soragni e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2015, cantiere le cui vicende Nadia Verdile ha ricostruito sul "Mattino" il 20 giugno 2022, è fermo dal 2018 senza che sia dato conoscere la causa e le responsabilità dello stallo. Nel frattempo, la Direzione generale archivi ha ricominciato a destinare denaro alla manutenzione dei depositi di viale dei Bersaglieri, lasciando implicitamente intuire di avere preso atto o forse di avere optato per inerzia, irresponsabilmente, per una permanenza *sine die* del materiale archivistico in quella sede inadeguata e indecorosa,

si chiede di sapere quando sarà messo in sicurezza il patrimonio documentale dei depositi dell'archivio di Stato di Caserta individuando (o facendo individuare da un servizio di esternalizzazione) locali a piano terra, in città o altrove, in grado di accogliere subito quei documenti in condizioni non pregiudizievoli per la loro conservazione e per il tempo necessario al completamento dei lavori dell'ex caserma "Pollio" (depositi) e della reggia (biblioteca), nonché ad assicurarne la fruizione al pubblico, svincolandosi dal rapporto extracontrattuale con la proprietà degli spazi di viale dei Bersaglieri, dove pezzi di storia della comunità sono andati perduti per sempre mentre erano in consegna allo Stato e

altri rischiano giornalmente uguale sorte.

(3-03429)

[CORRADO Margherita](#), [ANGRISANI Luisa](#), [GRANATO Bianca Laura](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

a seguito della pubblicazione (febbraio 2022) del *pamphlet* "Pompei. La catastrofe (2014-2020 d.C.)", scritto da Helga Di Giuseppe e Marco Di Branco per i tipi di Scienze e Lettere S.r.l., con tiratura inferiore a 2.000 copie e ad un prezzo contenuto, il direttore del parco archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, il 3 maggio avrebbe inviato alla casa editrice una nota (prot. 4493-P) a sua firma e del responsabile dell'ufficio contenzioso, avvocato M. Rovito, che, *ex artt.* 107 e 108 del decreto legislativo n. 42 del 2004, chiedeva di esibire copia dell'autorizzazione all'uso delle immagini poste a corredo del piccolo saggio, lamentando, in qualità di ente gestore delle opere riprodotte, di non averne traccia agli atti;

è ragionevole supporre che il tono sempre ironico e talvolta sferzante del libello dedicato alla catastrofe direttivo-gestionale subita da Pompei negli anni 2014-2020, lontano com'è dall'agiografica propaganda "di regime", ma soprattutto i contenuti, poiché gli autori ricostruiscono passo passo la carriera di Massimo Osanna in seno al Ministero della cultura, svolta tutta a Pompei (da soprintendente e poi da direttore di parco autonomo), in quegli anni, prima di approdare a Roma quale direttore generale dei musei e lasciare il posto nell'istituto vesuviano all'allievo (tedesco) di sempre, e in fine la vasta eco suscitata da "Pompei. La catastrofe (2014-2020)" tra gli addetti ai lavori, con inevitabile riverbero sull'immagine del Ministro stesso, possa avere contrariato non poco entrambi, se non tutti e tre. Al disappunto, umanamente comprensibile, sembrerebbe però avere tenuto dietro un desiderio di vendetta che parrebbe essersi estrinsecato, da parte di Zuchtriegel, in una condotta che agli interroganti appare ai limiti dell'abuso di potere e ben oltre i limiti del dignitoso;

il carattere eminentemente ritorsivo e intimidatorio dell'iniziativa del direttore si svela quando, alla risposta esaustiva ricevuta il 6 maggio da parte di Scienze e Lettere (prot. 4773-A), egli ha replicato, il 6 giugno (prot. 6135-P), negando con argomenti che appaiono pretestuosi l'esonero dall'autorizzazione e dal pagamento dei diritti reclamato *ex comma 3-bis* dell'art. 108 del codice dei beni culturali e del paesaggio dalla Di Giuseppe, rappresentante legale della casa editrice oltre che co-autrice del saggio; assumendosi il rischio di rendersi ridicolo e di rendere ridicola l'amministrazione che *pro tempore* rappresenta, Zuchtriegel pretendeva, inoltre, sulla base dell'autorevolezza che attribuisce ad una "valutazione espressa da un esperto esterno", non meglio qualificato, il quale avrebbe messo nero su bianco che quel *pamphlet* (virgolettato) "non è una pubblicazione scientifica, poiché per molti aspetti non vengono presi in considerazione o vengono violati standard fondamentali", e che quindi l'amministrazione sarebbe legittimata a rilasciare un'autorizzazione all'uso delle dette immagini, uso da reputarsi, a giudizio del detto esperto, non scientifico, pretende, appunto, che l'editore versi 619,8 euro entro 15 giorni, cioè 51,65 euro per 12 immagini (da moltiplicare per 3 in caso di pubblicazione in più lingue), cifra calcolata "sulla scorta del tariffario vigente". Le coordinate bancarie da utilizzare per effettuare il preteso versamento risultano, peraltro, prive di indicazione dell'intestatario; valutato che:

il parco archeologico di Pompei è un istituto del Ministero dotato di autonomia speciale; inquadrato fra gli uffici dirigenziali di prima fascia, è perciò sottratto ai poteri di direzione e controllo del direttore generale dei musei, il quale conserva solo quelli di indirizzo e coordinamento. Il parco, pertanto, oltre ad avvalersi dell'Avvocatura erariale, ha un proprio ufficio legale e contenzioso e si avvale anche, all'occorrenza, da quello che è dato capire dalle comunicazioni ufficiali, dei pareri di consulenti esterni;

nonostante disponga di tante e tali professionalità, il direttore sembra ignorare che, come sottolineato dalla Di Giuseppe nella risposta del 7 giugno 2022, le immagini utilizzate nella pubblicazione "incriminata", stante il carattere scientifico della stessa (come quasi tutte le proposte di Scienze e Lettere e com'è prassi per gli autori, archeologi di fama, ancorché tale carattere scientifico non sia stato espressamente dichiarato), nessuna autorizzazione andava richiesta e nessun diritto è dovuto al parco, dal momento che il *pamphlet* soddisfa tutte le condizioni fissate per rientrare nelle previsioni di cui

all'art. 108, commi 3 e 3-*bis*, a termini dei quali è stabilita la gratuità d'uso per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero e promozione della conoscenza del patrimonio culturale; Zuchtriegel ne esce completamente sconfitto, perché, avendo costretto la Di Giuseppe a replicare nel merito, ella ha dovuto spiegare che: "in ampie parti del libro vengono discusse le scoperte archeologiche più recenti - o spacciate come tali - effettuate a Pompei e presentate in maniera meramente propagandistica, in totale assenza di un metodo filologico, difetto che porta gli estensori delle scoperte e della loro comunicazioni a errori così marchiani da aver reso obbligatoria una doverosa e deontologica rettifica nel *pamphlet* a vantaggio del pubblico. Rettifica ampiamente documentata e corredata da citazioni di fonti letterarie, epigrafiche, iconografiche e bibliografiche, come conviene a una pubblicazione scientifica";

e ancora, circa l'uso delle immagini a corredo, marcando un'imbarazzante distanza dai libri di Osanna e Zuchtriegel, Di Giuseppe precisa che esse "vengono riportate con citazioni bibliografiche, come è prassi in qualunque pubblicazione scientifica e come, invece, non è richiesto nelle pubblicazioni di mero stampo divulgativo (vd. 'Pompei il Tempo ritrovato', dove le innumerevoli immagini di Pompei vengono dichiarate appartenenti all'Autore, vd. 'Pompei. Vita quotidiana in una città dell'antica Roma', dove l'editore dichiara che essendo impossibile reperire le proprietà delle innumerevoli immagini usate, resta a disposizione per ogni richiesta). Al contrario della prassi vigente, Scienze e Lettere ha deciso di usare fonti edite e di dichiararne la provenienza, proprio perché i suoi Autori sono scienziati letterati e non ciarlatani",

si chiede di sapere:

se il Direttore generale dei musei fosse al corrente dell'iniziativa di Zuchtriegel;

chi sia e a che titolo sia stato pagato l'esperto esterno autore della perizia che avrebbe contribuito a fuorviare il direttore Zuchtriegel e il responsabile dell'ufficio legale del parco archeologico di Pompei, inducendoli a pretendere da Scienze e Lettere S.r.l. un'istanza di autorizzazione e il pagamento di diritti d'uso non dovuti per immagini in rapporto alle quali trova applicazione l'art. 108 del codice dei beni culturali;

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario promuovere un'indagine ispettiva per accertare se solo l'irresponsabilità del direttore e di quanti (interni ed esterni) hanno assecondato la sua *hybris* abbia reso l'amministrazione strumento e complice di quello che potrebbe sembrare un meschino tentativo di vendetta personale, e già questo basterebbe per procurare un danno d'immagine al Ministero, oppure egli abbia agito anche per sollecitazione o con l'assenso di altre figure apicali.

(3-03430)

[CORRADO Margherita](#), [ANGRISANI Luisa](#), [GRANATO Bianca Laura](#), [LANNUTTI](#) - *Ai Ministri della cultura e per la pubblica amministrazione*. - Premesso che:

il "Consorzio delle Residenze Reali Sabaude", rinnovato a luglio 2017 grazie ad una modifica statutaria del "Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria Reale", è oggi diretto dal professore Guido Curto, il quale, stando al *curriculum vitae* pubblicato sul sito *web* istituzionale, ha assunto l'incarico a tempo determinato 4 + 1 (quattro anni più uno) in data 8 maggio 2019;

lo Statuto del Consorzio vigente a quella data prevedeva che il direttore fosse nominato dall'assemblea dei consorziati (che riunisce Ministero della cultura, Regione Piemonte, Città di Venaria Reale, Compagnia di san Paolo, fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura) su proposta del Ministero, previo parere del Presidente della Regione Piemonte; il comunicato stampa di felicitazioni del Ministro *pro tempore*, Alberto Bonisoli, risale al 1° aprile 2019 (si veda "Guido Curto nuovo direttore del consorzio delle residenze reali sabaude, Bonisoli si congratula" su "beniculturali.it");

il lavoro del Curto, svolto e in corso presso il Consorzio, sembra godere di un consenso pubblico che a tratti rasenta l'adorazione (si veda "La carriera di Guido Curto, il direttore del Consorzio residenze Reali" su "trading.it");

considerato che:

nell'estratto del verbale della delibera dell'8 maggio 2019 pubblicato nella sezione "Consorzio Trasparente" si legge un laconico: "L'Assemblea delibera all'unanimità la nomina del prof. Guido Curto a Direttore del Consorzio delle Reali Residenze Sabaude". Un resoconto così scarno lascia

presumere che la Presidente uscente, Paola Zini, e gli uffici dell'epoca non abbiano svolto una istruttoria preliminare atta a verificare i requisiti soggettivi e, soprattutto, giuridici per la nomina del nuovo direttore, limitandosi ad accogliere di buon grado la proposta dal Ministro poi assentita dalla Regione;

un accertamento sarebbe stato però opportuno, *in primis* al Collegio Romano, quanto meno avuto riguardo per l'anzianità contributiva del professor Curto, il quale già a quella data, probabilmente, essendo nato l'8 maggio 1955, era prossimo a maturare i requisiti per il pensionamento, che sarebbe intervenuto prima della fine dell'incarico. Dopo avere conseguito la laurea, infatti, sempre da *curriculum*, risulta che il Curto abbia preso servizio in data 1° novembre 1984, lavorando come docente presso licei statali, accademie di belle arti e poi quale direttore presso il Museo civico di arte antica di Palazzo Madama. Avendo compiuto 67 anni l'8 maggio 2022, Guido Curto ha maturato da poco più di un mese il diritto al collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età, ed è più che verosimile che abbia superato i venti anni di servizio con diritto a pensione;

l'incarico conferitogli due anni fa da un consorzio di valorizzazione costituito ai sensi degli art. 112 e 115 del decreto legislativo n. 42 del 2004, aperto alla partecipazione di soggetti privati, ma avente natura pubblica e qualificato come pubblica amministrazione in senso proprio *ex art. 1, comma 2* del decreto legislativo n. 165 del 2001, come riconosciuto anche dalla pronuncia della Corte Conti, Sezione regionale per la Lombardia, 149/2016 (in merito all'analogo "Consorzio Villa Reale e parco di Monza"), farebbe prevedere che il professore resti in servizio fino al 2023 o 2024, cioè fino all'età di 68 o 69 anni;

valutato che se ai dipendenti del "Consorzio delle Residenze Reali Sabaude" sono applicabili, come sono, le disposizioni giuslavoristiche e previdenziali stabilite per la pubblica amministrazione, è patente che, a prescindere dall'assunzione a tempo determinato o indeterminato, al compimento del sessantasettesimo anno di età costoro devono essere obbligatoriamente collocati in pensione, tranne che non abbiano ancora maturato 20 anni di servizio, nel qual caso possono essere trattenuti fino ai 70 anni,

si chiede di sapere perché il professore Guido Curto, qualora l'otto maggio 2022, compiuti 67 anni, abbia non solo raggiunto l'età pensionabile, ma maturato il requisito contributivo minimo di venti anni di servizio, cessando perciò da questo, sia ancora alla guida del "Consorzio delle Residenze Reali Sabaude".

(3-03431)

[CORRADO Margherita](#), [ANGRISANI Luisa](#), [GRANATO Bianca Laura](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

il 23 giugno 2022, Andrea Giacobino per primo ha dato risalto, scrivendo su "il Tempo", al fatto che la piattaforma digitale "Italy is Art" (o ITsArt, acronimo a giudizio degli interroganti infelice quanto impronunciabile) ha chiuso il primo bilancio, relativo al 2021, con un *deficit* di oltre 7,4 milioni di euro, disavanzo che l'assemblea dei soci ha stabilito di assorbire grazie alla riserva di capitali di Cassa depositi e prestiti, che controlla il 51 per cento delle quote di categoria A di quella che il 18 aprile 2020 era stata lanciata come "una sorta di Netflix della cultura italiana" dal ministro Franceschini;

a presiedere l'assemblea c'era Giorgio Tacchia, amministratore delegato della piattaforma tecnologica "Chili", che possiede il restante 49 per cento di "ITsArt", essendo stata scelta da Cassa depositi e prestiti ad agosto 2020 tra i partecipanti ad un'apposita gara benché avesse "registrato otto bilanci di fila in perdita", come sottolineato da Carlo Tecce poco più di un anno fa ("espresso.repubblica"); considerato che:

il titolare del Ministero della cultura è stato e continua ad essere artefice e *sponsor* di "ITsArt" con ogni mezzo a sua disposizione, benché il buon senso e l'evidenza attestino il clamoroso fallimento (paragonabile a quelli di "italia.it" nel 2007 e "verybello.it" nel 2015) de "la Chili della cultura italiana", così ribattezzata, parafrasando il Ministro;

come si ricorderà, infatti, l'11 giugno 2021, Carlo Tecce pubblicò un articolo su "l'Espresso" dal titolo "Il flop di ITsART e Dario Franceschini: mentre Chili ci guadagna, il contribuente paga due volte", e altri pezzi critici erano già usciti in precedenza ("La Netflix della cultura di Franceschini e Palermo

non aiuta gli artisti ma solo Chili" su "espresso.repubblica" e "Cosa sappiamo di ItsArt, la società che dovrà realizzare la Netflix della cultura italiana" su "wired.it"), dopo la bocciatura degli operatori, intervenuta fin dai primi giorni ("Il Netflix della cultura del ministro Dario Franceschini bocciato senza appello dagli operatori dello spettacolo" su "italiaoggi");

oggi, grazie al deposito del bilancio 2021, in aggiunta a quanto già noto si apprende che, a fronte di costi pari a 7,7 milioni di euro (di cui quasi uno per il personale), ovvero a circa metà dei 15 milioni di euro di liquidità in partenza, sono soprattutto i ricavi di "ITsArt" nel suo primo anno di attività a rivelare una inimmaginabile modestia: appena 245.000 euro, di cui 140.000 di abbonamenti, pari a circa 0,7 euro all'anno per utente. Di utenti registrati se ne contano appena 141.000 ("Dario Franceschini, la "nuova Netflix italiana" chiude con i conti in rosso" su "Il Tempo"), o 146.000 secondo Luca Beatrice su "Libero Quotidiano" del 25 giugno ("Dario Franceschini, ministro flop: buco milionario ai Beni culturali" su "Libero Quotidiano"), i quali, entrando nella piattaforma, teste ancora Tecce: "si trovano davanti un catalogo modesto con prezzi fuori mercato. E alcuni doc e film si trovano gratis su RaiPlay";

Aldo Grasso, infine, nell'articolo del 25 giugno "La cultura a rischio fallimento" (su "Corriere.it"), dopo avere citato un pezzo di Luciano Capone su "il Foglio" che affronta lo stesso argomento, ha commentato amaramente: "La cosa più triste non sono i tre amministratori delegati cambiati in poco tempo, ma la totale mancanza di una linea culturale (...) con i soldi investiti Rai Cultura avrebbe ora un'offerta più ricca e interessante, anche internazionale";

valutato che come già lamentato dagli interroganti nell'atto di sindacato ispettivo 3-02640 del 22 giugno 2021, ovvero che "il cospicuo quanto contestato investimento ministeriale ("Che cosa sarà concretamente questa Netflix della cultura" su "ilpost"), pari a 10 milioni di euro, e la campagna mediatica connessa, costata altro denaro pubblico, coperti dal recovery fund, finora non sono bastati ad attirare l'attenzione degli utenti", e "l'unico affare è per gli azionisti privati di Chili" (Tecce), che nell'immediato non spese neanche un euro dei sei milioni del suo investimento, avendo messo a disposizione del progetto la piattaforma, auto-valutata proprio sei milioni, e solo a gennaio 2021, con l'aumento di capitale (2 milioni), ha coperto la sua quota per un solo milione,

si chiede di sapere quando il Ministro in indirizzo vorrà prendere atto di quello che gli interroganti appare il completo fallimento (terminologico, imprenditoriale e finanziario, oltre che culturale) di "ITsArt" e adoperarsi per tirare fuori il Ministero da quello che gli stessi ritengono uno sciagurato affare, prima che altro denaro pubblico vada sprecato per l'assurda pretesa di fare concorrenza a RaiPlay, la preesistente ed effettiva "Netflix italiana", che, in quanto iniziativa del servizio pubblico, egli avrebbe semmai dovuto sostenere.

(3-03432)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[DE FALCO](#), [FATTORI Elena](#), [NUGNES Paola](#) - *Ai Ministri dell'interno e della transizione ecologica*

. - Premesso che:

da vari giorni, quasi quotidianamente, si registrano incendi in tutta l'area a nord-est di Napoli: Pomigliano d'Arco, Acerra, Casalnuovo, Caivano;

sabato 18 giugno ha preso fuoco un deposito d'auto a Caivano. Nella notte di lunedì 20 la stessa sorte è toccata ad un capannone in via degli Etruschi ad Acerra, mercoledì 22 un nuovo rogo si è sviluppato tra Casalnuovo ed Acerra, mentre giovedì 23 giugno è divampato un grande incendio all'interno dell'area dello stabilimento automobilistico Stellantis a Pomigliano d'Arco;

l'incendio del 23 giugno si è sviluppato verso le 12 all'aperto, nei pressi del capannone dell'unità plastica della Stellantis, a nord dell'area, nei pressi dell'abitato di Acerra, ed ha interessato l'area dove si lavorano i componenti plastici destinati all'assemblaggio delle vetture prodotte dalla grande fabbrica;

in particolare, secondo quanto afferma l'azienda, il rogo si sarebbe sviluppato partendo da due contenitori di plastica vuoti e destinati a contenere i componenti ricordati. Avrebbero anche preso fuoco delle sterpaglie abbandonate in un giardino che si trova nei pressi dell'area interessata al rogo;

gli interroganti ricordano che il 23 giugno nel Napoletano era una giornata soleggiata, ma tra

Pomigliano ed Acerra il cielo appariva molto scuro, a causa della densissima e minacciosa nuvola nera che si era alzata dal rogo, e della quale non si conosce l'eventuale, ma probabile, tossicità e, quindi, gli effetti che essa può avere sulla salute dei cittadini;

ulteriori incendi si sono sviluppati il 24 giugno sempre nella zona tra Acerra e Pomigliano d'Arco; considerato che:

si tratta di un vero e proprio un assedio che vede ogni giorno nuovi incendi, spesso nemmeno considerati dai *media* anche locali, quasi che si trattasse di ordinaria amministrazione;

la serie di roghi ricordata non coinvolge solo discariche abusive ubicate nelle campagne, ma anche luoghi chiusi, recintati, di proprietà privata;

si tratta, infatti, di incendi che interessano fabbriche, in funzione o dismesse, depositi contenenti rifiuti di ogni sorta o negli esercizi commerciali, e forse solo nel caso del rogo del 23 giugno si può ipotizzare che esso sia dovuto a cause accidentali, mentre gli altri sono tutti evidentemente di natura dolosa;

a parere degli interroganti, ci si trova di fronte ad una vera e propria abdicazione delle istituzioni nazionali e regionali, che hanno abbandonato a sé stessa larga parte di territorio che, al contrario di quanto afferma, a giudizio degli interroganti imprudentemente il Presidente De Luca, quando afferma che la "Terra dei fuochi appartiene al passato", non è affatto monitorato e controllato;

il controllo da parte delle forze dell'ordine, invece, è indispensabile per ridurre le possibilità di atti criminali e per poter intervenire con quella tempestività che al momento manca, verificando, ad esempio, quali siano i depositi di rifiuti non autorizzati, laddove è evidente che non esistono impianti antincendio e personale, e che, quindi, vanno sequestrati;

visto che:

sempre a parere degli interroganti, il vero e costante monitoraggio del territorio è dovere ineludibile non solo e non tanto per motivi di ordine pubblico quanto, in via prioritaria, per la tutela della salute pubblica;

il controllo del territorio è indispensabile anche per evitare che si ripeta quanto accaduto di recente a Roccarainola (Napoli), dove sono stati sversati a pochi metri dalle abitazioni sacchi contenenti polveri di lavorazioni industriali, mettendo in serio pericolo l'incolumità degli abitanti;

risulta agli interroganti che il materiale sversato si trovi ancora nella zona dove è stato rinvenuto;

in generale, è di tutta evidenza che si sia di fronte ad una nuova offensiva della criminalità organizzata, trattandosi sia di ecomafie sia di "pizzo" in un'attività, che coinvolge non solo discariche abusive, ma anche stabilimenti ed aziende regolari che vengono sottoposte al taglieggiamento da parte dei *clan*,

si chiede di sapere quali iniziative di propria competenza intendano intraprendere i Ministri in indirizzo per ripristinare la legalità in territori che subiscono una costante, gravissima, minaccia per la salute dei cittadini, costretti a chiudersi in casa, e a tenere le finestre chiuse in piena estate, per evitare possibili avvelenamenti dovuti alle nubi tossiche che si innalzano dai roghi praticamente ogni giorno, mentre le istituzioni appaiono disinteressate o inerti e cresce l'arrogante imperio di organizzazioni criminali prive di scrupoli.

(3-03421)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[PEPE](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della transizione ecologica.* -

Premesso che:

come ogni anno, all'inizio della stagione più calda si ripresenta il problema della siccità per molte regioni italiane, con i connessi rischi associati per il settore agricolo e zootecnico, per la stabilità dei territori e per il benessere dei cittadini, nonché per il rischio di incendi;

il fenomeno della siccità è prevedibile, anche se risulta difficile definirne in anticipo la gravità, essendo notevolmente influenzato dagli andamenti meteorologici esacerbati a loro volta dalla crisi climatica in corso che ne altera gli andamenti stagionali, e risulta sempre più condizionato dai crescenti fabbisogni idrici legati alla necessità di garantire un'agricoltura di qualità;

un'attenta gestione della risorsa idrica e delle pertinenti strutture, quali invasi e dighe e condutture, può limitare in maniera significativa il rischio di lasciare letteralmente a secco interi territori e mettere al

sicuro colture, e quindi redditi, anche nei periodi più caldi e asciutti dell'anno;
la situazione di disponibilità idrica a livello nazionale è piuttosto disomogenea, con territori che subiscono una carenza idrica cronica e altri con disponibilità di notevoli volumi di acqua grazie ad una complessa variabilità orografica, come la Basilicata che può vantare una ricca rete idrografica che consente accumuli idrici nel corso dell'anno;
quindi, specialmente per le regioni del Sud, il problema non è esclusivamente di disponibilità di acqua ma di gestione di dighe e invasi, sia in termini di manutenzione che di modulazione degli approvvigionamenti idrici;
considerato che:
in previsione di lavori di ammodernamento delle dighe presenti in Basilicata, sono stati disposti dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nell'ambito delle attività di vigilanza, abbassamenti delle soglie degli invasi delle dighe;
questi lavori non sono ancora stati avviati e la stagione siccitosa è già iniziata,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire con misure derogatorie e transitorie alle soglie di invasamento delle dighe lucane per consentire, almeno fino al 31 dicembre 2022, di invasare quanti più volumi di acqua possibile da eventi di precipitazione atmosferica, al fine di prevenire i fenomeni di crisi idrica e garantendo disponibilità di acqua ai territori interessati.

(4-07188)

[SAPONARA Maria](#), [PIROVANO Daisy](#), [RICCARDI Alessandra](#), [AUGUSSORI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

risale a pochi giorni fa la notizia dell'ennesimo suicidio da parte di un giovane appartenente alle forze dell'ordine: i sindacati denunciano addirittura 26 suicidi e 2 tentativi di suicidio dall'inizio del 2022;
nel 2019 la prima firmataria dell'interrogazione ha presentato un disegno di legge per l'istituzione di un osservatorio che fosse deputato a monitorare e raccogliere in modo sistematico tutti i dati relativi ai suicidi, ai tentativi di suicidio ed alle situazioni di disagio che intessano gli operatori delle forze di polizia per far emergere un grave problema, sottovalutato nella sua portata;
secondo i dati riportati sul sito dell'associazione "Cerchio blu", organizzazione non governativa che si occupa delle condizioni psicologiche dei poliziotti e che ha cercato di raccogliere dati, anche se non ufficiali, il numero di suicidi fra gli agenti è drammaticamente elevato. In particolare, tra il 2014 e il 2019 si sono registrati 258 casi, così ripartiti: 74 nella Polizia di Stato, 74 nei Carabinieri, 30 nella Guardia di finanza, 40 nella Polizia penitenziaria e 40 nella Polizia locale;
è necessario intervenire con urgenza ed elaborare dei programmi di miglioramento delle condizioni di vita del personale delle forze di polizia, includendovi anche azioni concrete di supporto e sostegno psicologico. Attualmente infatti, ai sensi dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 782 del 1985, è previsto che l'operatore che manifesti un suo momentaneo ma reale disagio psicologico sia soggetto al ritiro della tessera di riconoscimento e dell'arma d'ordinanza in dotazione, con l'immediata sospensione dal servizio fino a data da destinarsi;
questo meccanismo, che dovrebbe fungere da autotutela per l'amministrazione si è rivelato, nei fatti, un deterrente per gli agenti a manifestare una situazione di disagio per le inevitabili ripercussioni sul ruolo professionale e sull'immagine personale e ha portato all'exasperazione di situazioni forse recuperabili con un percorso di ascolto e dialogo;
è indubbio che le forze dell'ordine, chiamate a garantire la sicurezza dei cittadini anche a rischio della propria incolumità, siano esposte a continui fattori di *stress*, così come è palese che la gestione dello *stress* richiede a volte un supporto psicologico esterno per evitare che situazioni di disagio si trasformino in gesti estremi,
si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per porre un argine a questo drammatico e preoccupante fenomeno e se non ritenga utile istituire immediatamente un osservatorio che possa monitorare e raccogliere in modo sistematico tutti i dati relativi ai suicidi, ai tentativi di suicidio ed alle situazioni di disagio che intessano gli operatori delle forze dell'ordine.

(4-07189)

[PILLON](#) - *Al Ministro per le pari opportunità e la famiglia.* - Premesso che:

sabato 18 giugno 2022 si è tenuto ad Amelia (Terni) l'evento "Lectures arcobaleno per bambini da 2 a 6 anni";

l'evento si è svolto nell'ambito delle manifestazioni dell'"Umbria pride", che ha previsto una serie di appuntamenti, dibattiti e rassegne organizzati in tutta la regione, per approfondire le tematiche e le rivendicazioni del movimento LGBTI;

prima dello svolgimento dell'evento non sono stati resi noti i titoli dei libri che sarebbero stati letti a bambini di età compresa tra 2 e 6 anni;

invero la letteratura "arcobaleno" per l'infanzia è ben nota, anche grazie a testi che hanno già fatto parlare di sé in passato quali, ad esempio, "Piccolo uovo", "qual è il segreto di papà", "Nei panni di Zaff", "Perché hai due mamme" e altre pubblicazioni simili;

queste pubblicazioni mirano, in maniera affatto velata, a far passare e a normalizzare alcune idee portate avanti dal movimento LGBTI circa pratiche come l'adozione *gay*, l'utero in affitto o la compravendita di gameti, nonché la sostituzione di parole come mamma e papà con genitore 1 e 2;

la notizia dell'organizzazione dell'evento non ha mancato di suscitare le reazioni e le proteste di molte associazioni familiari;

considerata l'inopportunità del coinvolgimento pubblico di bambini tanto piccoli in questioni fortemente ideologiche, che rischiano di minare una loro crescita equilibrata e serena,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'evento di cui sopra, quale sia la sua posizione circa questo tipo di iniziative, se intenda porre in essere azioni di competenza per prevenire il coinvolgimento di bambini in manifestazioni dal carattere fortemente ideologico.

(4-07190)

[DE POLI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

sono in attesa di essere monetizzati da parte delle imprese circa 2,6 miliardi di euro legati a crediti fiscali relativi al *superbonus*;

oltre 60.000 imprese artigiane si trovano con il cassetto fiscale pieno di crediti ma senza liquidità;

per la cessione dei crediti le imprese si sono rivolte principalmente alle banche (63,7 per cento), a seguire Poste italiane (22,6 per cento), poi società di intermediazione finanziaria (5,1 per cento);

un'indagine condotta dalla CNA presso circa 2.000 imprese che rappresentano un campione altamente rappresentativo dei comparti dell'edilizia, delle costruzioni e dei serramenti ha stimato che sono 33.000 le imprese artigiane a rischio di fallimento, mentre sono 150.000 i posti di lavoro a rischio nella filiera delle costruzioni;

quasi un'impresa su due sta pagando in ritardo i fornitori, il 30,6 per cento rinvia tasse e imposte e una su 5 non riesce a pagare i collaboratori;

solo in Veneto sono circa 400 milioni di euro i crediti fiscali in possesso di imprese del comparto dell'edilizia;

dal 2021 ad oggi sono intervenute 7 rettifiche a livello legislativo che hanno modificato il meccanismo della cessione dei crediti,

si chiede di sapere quali misure si intenda adottare per sbloccare una situazione che sta mettendo seriamente in difficoltà migliaia di imprese e se non si reputi indispensabile e improcrastinabile dare certezze alle imprese, per non compromettere le prospettive di ripresa del comparto dell'edilizia, e ai cittadini stremati da tasse e aumento del costo della vita.

(4-07191)

[LONARDO Alessandrina](#) - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che:

il "decreto sostegni bis" non ha cancellato la cosiddetta chiamata veloce per i direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA), ma l'ha solo sospesa per l'anno scolastico 2021/2022;

il decreto ministeriale applicativo della norma decorre l'anno scolastico 2022/2023 e disciplina le procedure di chiamata veloce per coloro che sono collocati nelle graduatorie di merito del concorso di DSGA, ai fini dell'assunzione in ruolo sui posti che rimangono vacanti e disponibili in altra regione in ciascun anno scolastico, dopo le operazioni di assunzione a tempo indeterminato;

la procedura è di competenza degli USR e le tempistiche sono annualmente determinate in occasione del contingente per le assunzioni a tempo indeterminato di DSGA

gli aspiranti, inseriti nelle graduatorie, possono presentare istanza per i posti di una o più regioni, al fine dell'assunzione a tempo indeterminato in regioni diverse da quella in cui sono collocati in graduatoria. Sono esclusi dalla procedura coloro che sono già assunti nel ruolo di DSGA; il numero di posti rimasti vacanti e disponibili dopo le procedure assunzionali annuali vengono pubblicati sui rispettivi siti *internet* istituzionali degli USR, al fine di consentire agli aspiranti di presentare istanza. Una volta pubblicate le disponibilità, saranno attivate le funzioni per le domande di partecipazione tramite apposita piattaforma ministeriale; sulla base delle domande inoltrate viene stilato dal Ministero dell'istruzione un elenco unico degli aspiranti, ordinato sulla base del punteggio e delle preferenze, come risultanti dalle graduatorie di merito DSGA;

ritenuto che:

uno schema di decreto ministeriale concernente la "Procedura assunzionale dei Direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) per chiamata" consentirebbe sicuramente l'esaurimento della graduatoria e l'indizione del nuovo concorso DSGA anche nella regione Campania; a parere dell'interrogante, è inammissibile che vi sia personale "idoneo", adeguatamente reclutato mediante concorso pubblico, in attesa di assunzione a fronte di così tanti posti vacanti, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda mettere a punto un intervento risolutivo e onesto nella valorizzazione del merito e nel corretto impiego delle risorse pubbliche già stanziare per l'assunzione dei DSGA, considerando che è necessario dunque che le prossime procedure concorsuali si facciano carico di regolarizzare la situazione delle tante scuole (oltre il 20 per cento) in cui le funzioni di DSGA sono svolte da molti anni da assistenti amministrativi.

(4-07192)

[FREGOLENT Sonia](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

il gruppo BNL - BNP-Paribas ha pubblicato i risultati conseguiti nell'anno 2021, i quali testimoniano una crescita dei ricavi del 4,4 per cento sul 2020 e del 3,7 per cento sul 2019, con un utile netto di 9,5 miliardi di euro nel 2021, incrementandolo del 34,3 per cento rispetto al 2020 e del 16,1 per cento rispetto al 2019;

nonostante i numeri siano del tutto positivi, nei confronti della controllata BNL pare si stia adottando una politica gestionale tesa alla riduzione dei costi del personale, al punto che il piano industriale 2022-2025 prevede la chiusura di 135 agenzie distribuite su tutto il territorio nazionale, e la trasformazione di molte delle restanti 579 agenzie in "case del gruppo BNP-Paribas";

conseguenza di questa decisione è stato il trasferimento di 836 lavoratori mediante lo strumento della cessione di ramo d'azienda: 270 lavoratori della Direzione informatica sono stati ceduti alla società Capgemini Finance Service Tech, lo scorso 1° aprile, mentre altri 566, addetti al *back office*, sono stati ceduti il 1° giugno alla società Accenture Service Tech, lavoratori che tuttavia continueranno a svolgere le loro attività per BNL, esternalizzate alle società all'uopo costituite;

ben 210 dei lavoratori interessati da questo processo di esternalizzazioni, rientrano poi nelle categorie svantaggiate, ed hanno manifestato a più riprese i loro timori circa le incertezze del proprio futuro, attraverso l'azione del Gruppo dipendenti fragili e *caregiver* BNL;

considerato che il Ministro per le disabilità e la Presidenza del Consiglio dei ministri si erano già interessati, per quanto di competenza, alla questione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione di cui in premessa e quali siano gli interventi che intenda adottare, per quanto di propria competenza, per vigilare affinché i diritti e le garanzie dei lavoratori interessati dalla vicenda vengano tutelati.

(4-07193)

[FREGOLENT Sonia](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

l'infibulazione è una pratica di mutilazione genitale femminile cui sono sottoposte milioni di donne e bambine ogni anno nel mondo, per motivi non terapeutici. In particolare, consiste nell'asportazione (escissione tramite un taglio) del clitoride, delle piccole labbra, di parte delle grandi labbra vaginali, alle quali segue la cucitura della vulva;

alla donna (o meglio alla bambina, o addirittura neonata) viene lasciato aperto solo un foro per la

fuoriuscita dell'urina e del sangue mestruale. Questa "operazione" viene eseguita quasi sempre senza alcun rispetto delle norme igieniche, senza anestesia e con strumenti rudimentali; le motivazioni che spingono a praticare queste vere e proprie torture si richiamano a detti popolari, precetti religiosi o al controllo politico e sessuale sulla donna; il fenomeno è diffuso in una trentina di Paesi africani e mediorientali. Ma questi non sono gli unici Stati in cui è presente il problema. Si registrano infatti episodi anche in alcune aree del Sud America, ad esempio in Perù e Colombia, e in alcune nazioni asiatiche; l'Organizzazione mondiale della sanità stima che oltre 200 milioni di donne sono state sottoposte a mutilazioni genitali nei territori in cui la pratica è ancora in vigore. Sono tre milioni le ragazze a rischio ogni anno, soprattutto sotto i 15 anni di età; il fenomeno, però, si riscontra anche nel vecchio continente: oltre 600.000 donne che vivono in Europa hanno subito l'operazione (60-80.000 delle quali abitano nel nostro Paese), mentre ben 180.000 sono a rischio in 13 Stati.

con l'entrata in vigore della legge 2 febbraio 2006, n. 7, in Italia praticare mutilazioni genitali femminili a fini non terapeutici integra il reato previsto e punito dall'art. 583-*bis* del codice penale, per il quale si applica la pena della reclusione da 3 a 7 anni, aumentata di un terzo se la mutilazione viene compiuta su una minorenni, nonché in tutti i casi in cui viene eseguita per fini di lucro. Le norme hanno lo scopo di prevenire, contrastare e reprimere pratiche intollerabili che colpiscono bambine e adolescenti, e che violano i fondamentali diritti della persona, primo fra tutti quello all'integrità fisica; la società italiana di chirurgia plastica ricostruttiva, rigenerativa ed estetica ha organizzato per il 24 giugno 2022, a Padova, un*summit* come momento di incontro politico e sociale divulgativo sul tema, poiché è necessario parlare della questione ed informare le donne sulla possibilità di recuperare una vita sessuale normale attraverso le nuove tecniche mediche rigenerative, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno: 1) fornire i dati in ordine al numero complessivo delle donne presenti sul territorio nazionale che hanno subito la pratica dell'infibulazione al fine di monitorare il fenomeno, nonché i dati delle donne che si sono sottoposte ad interventi di ricostruzione dei genitali a conseguenza della sottoposizione a tale pratica; 2) prevedere iniziative volte a sensibilizzare la società sul tema, informare le donne sulle possibilità di cura rigenerativa nonché supportare l'istituzione di unità multidisciplinari che possano dare risposte articolate alle donne vittime di tale pratica.

(4-07194)

[VALENTE Valeria](#), [FEDELI Valeria](#), [IORI Vanna](#), [MIRABELLI](#), [D'ARIENZO](#), [BOLDRINI Paola](#), [GIACOBBE](#), [MARILOTTI](#), [COMINCINI](#) - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

in rete i *blogger* de "La Fionda", Davide Stasi e Fabio Nestola, noti per esprimere posizioni di negazione della gravità del fenomeno della violenza domestica e di genere, si sono resi più volte protagonisti di dichiarazioni ingiuriose nei confronti di parlamentari ed attivisti impegnati sul tema, nonché di aperto incitamento di atti vandalici nei confronti delle panchine rosse in ricordo delle vittime di femmineicidio;

in particolare, tramite il proprio profilo "Facebook" e quello del *blog* "La Fionda" denominato "Stalker Sarai Tu", caratterizzato da toni apertamente misogini e da diversi contenuti di incitamento al *bodyshaming*, i due *blogger* hanno pubblicato commenti quali "cagne, cagne folli, sporche dentro" nei confronti di donne separate, "inqualificabili parassite" nei confronti delle attiviste antiviolenza dell'associazione "D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza", nonché diversi insulti a parlamentari e attiviste, sempre di sesso femminile, impegnate sul tema. A titolo di esempio, si citano il consiglio di utilizzare espressioni ingiuriose rivisitate quali "pignotte" nei confronti di, oltre alla prima firmataria, Laura Boldrini, Valeria Fedeli, Nadia Somma e Michela Murgia, espressione modificata al fine di evitare la sospensione dell'*account* "Facebook" e l'utilizzo di epiteti quali "sciacalli", "iene" e "avvoltoi" in risposta a dichiarazioni di supporto e promozione del numero antiviolenza 1522;

considerato che:

il fenomeno della violenza domestica e di genere costituisce ancora un dramma gravissimo nella società italiana, e, secondo il Servizio di analisi criminale della Direzione centrale della Polizia

criminale del Ministero dell'interno, tra il 1° gennaio e il 19 giugno 2022 ci sono stati 49 omicidi volontari di donne in ambito familiare/affettivo, uno ogni tre giorni. Inoltre, secondo i dati ISTAT, il 31,5 per cento delle 16-70enni (6 milioni e 788 mila) ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale, il 20,2 per cento (4 milioni e 353 mila) ha subito violenza fisica, il 21 per cento (4 milioni e 520 mila) violenza sessuale e il 5,4 per cento (1 milione e 157 mila) le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila);

considerato inoltre che, nonostante i fatti esposti, in data 20 giugno 2022, in occasione delle audizioni svoltesi presso la 2ª Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 2530 e connessi, finalizzati al contrasto della violenza domestica e di genere, sono stati auditi Davide Stasi e Fabio Nestola;

considerato infine che sono numerose le denunce fatte alla Polizia postale e all'autorità giudiziaria nei confronti dei due *blogger*,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di verificare se i *blog* e i profili di Davide Stasi e Fabio Nestola siano ancora attivi e, in quest'ultimo caso, quali iniziative intenda adottare affinché siano immediatamente chiusi, al fine di interrompere la loro attività di insulti vergognosi e misogini.

(4-07195)

[SACCONE](#) - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

si intende sensibilizzare il Governo sulla situazione creatasi al distacco dei Vigili del fuoco di Voghera (Pavia), il quale da diverso tempo si vede costretto ad operare sull'intero territorio di propria competenza senza l'ausilio di un'autoscala, ovvero uno strumento di lavoro indispensabile per fronteggiare un considerevole numero di emergenze per cui si richiede l'intervento del Corpo;

appare evidente che i dovuti riconoscimenti e il senso di gratitudine quotidiano nei confronti dell'impegno e del sacrificio dei Vigili del fuoco nell'espletamento del loro servizio risultano di fatto sterilizzati se non fattivamente supportati con il sostegno di mezzi e risorse adeguati da parte del Ministero dell'interno;

nonostante l'impegno e l'abnegazione mostrata dai vigili del fuoco di Voghera che, pur privi del mezzo, sono riusciti a fronteggiare le diverse emergenze verificatesi, non si garantisce ai cittadini un servizio sicuro ed efficace e si espongono gli stessi agenti a forti rischi sul lavoro, dovendo intervenire utilizzando altri mezzi a disposizione, meno efficaci e maggiormente esposti a pericoli,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso e necessario provvedere con la massima urgenza allo stanziamento delle risorse necessarie alla dotazione di un'autoscala da destinare al distacco dei Vigili del fuoco di Voghera, al fine di garantire al territorio un efficiente ed efficace servizio di soccorso pubblico, nonché di prevenzione da infortuni e maggior sicurezza per i vigili chiamati ad intervenire nelle situazioni di pericolo derivato da incendi.

(4-07196)

[DAL MAS](#) - *Al Ministro della cultura*. - Premesso che:

la Biblioteca statale Isontina di Gorizia è un'importante istituzione culturale attiva da secoli, con diverse denominazioni, nel capoluogo isontino;

fondata ufficialmente nel 1822, nel corso della sua storia è stata sede di una delle sei biblioteche degli studi della Monarchia austriaca, aperta al pubblico dal 1825, conservando sino alla prima guerra mondiale la denominazione di Biblioteca regionale del Litorale;

gravemente danneggiata nel corso del conflitto, riaprì nel 1925 con il nome di Biblioteca governativa, riunendo sotto la stessa sede anche la Biblioteca civica e la Biblioteca e Archivio provinciale;

la seconda guerra mondiale provocò nuovamente ingenti danni, ma anche in questa occasione la Biblioteca seppe ripartire con rinnovate energie, sino a diventare, nel 1967, Biblioteca statale, con un incremento del patrimonio librario (circa 417.000 volumi) e nuovi e più importanti compiti, assurgendo a punto di riferimento culturale a livello cittadino e non solo;

attualmente la Biblioteca statale Isontina è sede periferica del Ministero della cultura, con direttore avente ruolo di funzionario con posizione organizzativa e non dirigenziale, con conseguenze sull'organizzazione della Biblioteca stessa;

la Biblioteca presenta inoltre carenze a livello di personale, al momento 14 unità a fronte di una pianta organica di 25. Carezza che andrà ad acuirsi nel breve periodo a causa di pensionamenti, sia nei ruoli amministrativi che tecnici;
preoccupante appare anche il quadro relativo a ruoli tecnici quali i bibliotecari, stante il termine al 30 giugno del contratto del libero professionista incaricato e i tempi necessari per le procedure di reperimento, nelle more delle quali si procederà avvalendosi di bibliotecari in servizio presso altre strutture;
nel 2025 Gorizia, assieme a Nova Gorica, sarà Capitale europea della Cultura e sarebbe un grave danno d'immagine un'ulteriore ridimensionamento o persino la chiusura della Biblioteca statale Isontina;
nel marzo del 2022 è stato indetto uno stato di agitazione del personale cui sono seguite, nel mese di giugno 2022, manifestazioni e indizioni di sciopero dei lavoratori per richiamare l'attenzione intorno al precario futuro di questa importante istituzione culturale;
la Regione Friuli-Venezia Giulia ha, nei limiti delle sue competenze, fatto quanto nelle sue possibilità per far fronte alle esigenze della Biblioteca statale Isontina, si chiede di sapere:
quali siano gli intendimenti del Ministro in indirizzo in merito al futuro della Biblioteca statale Isontina, anche alla luce dell'ormai prossimo appuntamento con Gorizia e Nova Gorica, Capitali europee della Cultura;
se intenda implementare la pianta organica della Biblioteca statale Isontina e in caso affermativo con quali tempi;
se non si ritenga di dover intervenire con procedure straordinarie al fine di reperire l'organico necessario a scongiurare il rischio di chiusura della Biblioteca.

(4-07197)

[DE PETRIS Loredana](#) - *Ai Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il Consiglio regionale della Calabria con deliberazione n. 82 del 6 giugno 2022, avente per oggetto "Effettuazione referendum consultivo obbligatorio sulla proposta di legge n. 54/12 di iniziativa del Consigliere regionale Graziano recante "Modifica dei confini territoriali dei Comuni di Serra d'Aiello e Amantea della provincia di Cosenza", ha prodotto un atto che viola le norme di legge vigenti e contrasta con la più consolidata giurisprudenza amministrativa e costituzionale, e che, se concluso, produrrebbe lo smembramento di un Comune di 13.840 abitanti (Amantea) separandone una sua frazione di circa 4.000 residenti (Campora San Giovanni), che andrebbe ad aggregarsi ad un piccolissimo Comune (Serra d'Aiello) che di abitanti ne ha appena 500, per formare insieme un nuovo Comune che dovrebbe chiamarsi Temesa. Lo stesso Consiglio ha altresì disposto che al *referendum* consultivo obbligatorio partecipino soltanto i cittadini della frazione e del Comune aggregante, interpretando erroneamente i principi sanciti dalla Corte costituzionale e dalla stessa legge regionale n.13 del 1983, art. 40;

il Comune di Amantea, del quale la frazione di Campora San Giovanni fa parte da tempo immemore, è un *unicum* urbano, con strutture di servizi ubicati razionalmente sul territorio ed interconnessi tra loro (porto turistico ed area PIP a Campora- scuole superiori e servizi sanitari distrettuali ad Amantea, ed altro), sicché sono evidenti gli "interessi qualificati" di tutta la popolazione di Amantea a partecipare all'eventuale *referendum* consultivo. Il piccolo Comune di Serra d'Aiello, cui Campora S.G. dovrebbe aggregarsi, non ha servizi di sorta ed i suoi pochi abitanti utilizzano i servizi ubicati nel Comune di Amantea; non si è mai verificato che ci sia stato il distacco di una porzione di territorio comunale fornito di servizi per poi unirlo ad un Comune che quei servizi non possiede;

si tratta di una iniziativa unica e contrastante con i virtuosi processi di unificazione tra Comuni contermini avviati in Italia ed anche in Calabria negli ultimi anni al fine di un migliore funzionamento integrato dei servizi, una riduzione dei loro costi, un migliore utilizzo di fondi pubblici; palese è perciò la violazione degli articoli 114, 117 e 133 della Costituzione, nonché del TUEL (decreto legislativo n. 267 del 2000), della legge n. 56 del 2014 e della più consolidata giurisprudenza;

durante l'*iter* procedimentale il Comune di Amantea non è stato sentito e non ha rilasciato la documentazione necessaria ed allegata, prodotta invece da privati professionisti per conto del gruppo di cittadini che ha dato l'*input* al presentatore della proposta di legge. Commissione consiliare e Consiglio regionale si sono rifiutati anche di sentire i rappresentanti di centinaia di cittadini che ne hanno fatto richiesta sottoscrivendo un'apposita motivata petizione inviata via PEC;

la terna commissariale presso il Comune di Amantea, in data 8 giugno 2022, ha deliberato di "opporsi in tutte le sedi competenti alla deliberazione del Consiglio regionale n. 82 del 06/06/2022" per le numerose violazioni di legge e sostenendo, tra l'altro che "sia il Comune di Amantea (privato della sua importante frazione) sia il nuovo Comune denominato Temesa (originato dal trasferimento della frazione Campora al Comune di Serra d'Aiello) scenderebbero sotto la soglia di legge dei 10.000 abitanti", il che rende viziata *ab ovo* la delibera regionale,

si chiede di sapere:

se il Ministro dell'interno, valutata l'eventuale violazione di leggi nazionali e regionali, nonché di pronunce del giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) e dell'alta Corte, non intenda intervenire, per quanto di sua competenza, al fine di impedire che il deliberato in oggetto produca i suoi effetti;

se il Ministro per gli Affari regionali non ritenga di intervenire presso il Consiglio regionale della Calabria, al fine di impedire che l'atto emanato produca i suoi effetti negativi creando un precedente unico, che porterebbe alla facile frammentazione dei territori comunali su *input* di istanze localistiche, violando tutti i principi di legge che vanno in direzione opposta;

se i Ministri in indirizzo vogliano valutare l'opportunità o la necessità che l'Avvocatura distrettuale dello Stato presenti ricorso contro la delibera regionale presso il TAR Calabria.

(4-07198)

PORTA - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del turismo.* - Premesso che:

il "turismo di ritorno", che prima dell'ondata pandemica aveva raggiunto una consistenza di oltre 10 milioni di visitatori in Italia, dando un contributo di poco meno di 5 miliardi di euro alla bilancia dei pagamenti, rappresenta una delle forme più radicate e costanti del movimento turistico internazionale riguardante il nostro Paese;

esso costituisce oggi, per la forza e la tenacia dei richiami familiari, affettivi e memoriali, una leva di insostituibile importanza ed efficacia per le prospettive di rilancio dell'economia nazionale, e del comparto turistico in particolare, anche in considerazione dei persistenti fattori di incertezza che pesano sulla mobilità internazionale;

nel PNRR è stato inserito il programma "Attrattività dei Borghi", affidato alla gestione del Ministero della cultura, e nell'ambito di tale programma è stato definito il progetto "Turismo delle radici - Una strategia integrata per la ripresa del settore del Turismo nell'Italia post COVID-19", dotato di 20 milioni di euro e affidato al Ministero degli affari esteri- Direzione generale per gli italiani all'estero in qualità di soggetto attuatore;

nel febbraio 2022 tra il Ministero della cultura e il Ministero degli affari esteri è stata firmata la convenzione che abilita quest'ultimo ad operare promuovendo il progetto sia tra soggetti istituzionali (Regioni, comuni, province) che associativi, attivi nel campo emigratorio, culturale e sociale e realizzando a cascata opportune convenzioni volte a definire azioni capaci di generare esiti progettuali coerenti con la natura promozionale del programma;

considerato che:

si è già manifestato un significativo interesse da parte di enti locali, associazioni autonomistiche, istituzioni culturali, associazioni attive nel campo dell'emigrazione e in quello turistico, che si è tradotto anche in ripetuti incontri e in prime forme di reciproco collegamento in vista dell'auspicabile messa a punto di pacchetti di offerta legati alla valorizzazione di specifici territori;

è viva l'esigenza a questo punto non solo di un forte impulso dell'iniziativa generale, considerando anche i tempi stringenti del PNRR, ma anche di un coinvolgimento diretto della rete istituzionale e associativa e di un'azione altrettanto pronta e incisiva per costruire la domanda di Turismo delle radici

all'estero, in particolare tra le nostre comunità,
si chiede di sapere:

se siano state stipulate convenzioni con le Regioni per coinvolgerle nell'azione di promozione e coordinamento a livello locale, nonché nella selezione dei progetti e nell'individuazione dei coordinatori regionali, e, comunque, cosa si intenda fare a tale riguardo, considerando la forte opportunità di coordinamento delle iniziative e l'esigenza di un'equilibrata distribuzione delle risorse sul territorio nazionale;

in quale modo e in quali tempi, nell'ottica di una promozione volta a costruire una diffusa domanda tra le comunità italiane all'estero, si pensi di coinvolgere più attivamente le rappresentanze dei nostri connazionali (COMITES e CGIE) e l'articolata e sempre indispensabile rete associativa;

quali opportuni contatti si pensi di realizzare con il Ministero della cultura e altre istituzioni culturali, a partire dal Museo nazionale dell'Emigrazione, di fresca inaugurazione, per stabilire le necessarie forme di coinvolgimento nei progetti da adottare e realizzare.

(4-07199)

[BOTTICI Laura](#), [MONTEVECCHI Michela](#), [DE LUCIA Danila](#), [PIARULLI Angela Anna Bruna](#), [ROMANO](#), [CROATTI](#), [VANIN Orietta](#) - *Al Ministro dell'istruzione*. - Premesso che:

in vista dell'anno scolastico 2022/2023, all'interno dell'istituto "Montessori-Repetti" di Carrara (Massa Carrara) è previsto l'accorpamento delle attuali classi seconde ginnasio del liceo classico per formare un'unica classe terza, nonché l'accorpamento delle attuali classi terze (3E-3D) per formare un'unica classe quarta del liceo linguistico;

tale dinamica organizzativa è foriera di difficoltà in quanto: si prospetta la creazione di classi sovradimensionate, e disagi relativi alla fruizione del servizio scolastico, perché la didattica degli ultimi due anni, inevitabilmente penalizzata, ha messo psicologicamente a dura prova l'equilibrio dei ragazzi, e l'accorpamento forzoso dei gruppi classe disomogenei colpirebbe ulteriormente tale equilibrio;

al contempo, questa prospettiva non tiene conto del significativo aumento delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico (per il primo ginnasio è prevista l'istituzione di una terza sezione) nonché di una linea di tendenza, ormai consolidata, caratterizzata da un incremento di iscritti, a partire dal triennio, provenienti da altri istituti;

peraltro, i previsti accorpamenti comportano problemi di sicurezza sia in ragione della capienza delle aule sia in ragione dell'evoluzione non prevedibile del quadro pandemico;

è evidente, ad avviso degli interroganti, che l'accorpamento andrà a detrimento della qualità dell'offerta formativa che connota l'istituto, unico in provincia ad attuare nel triennio il percorso di orientamento-potenziamento con curvatura biomedica accreditato dal Ministero dell'istruzione;

è, dunque, necessario che sia evitata la prospettata soluzione degli accorpamenti e che sia mantenuta l'attuale organizzazione delle classi nell'istituto Montessori-Repetti, ovvero 5 classi quarte al liceo linguistico, 2 classi terze e 3 classi prime ginnasio al liceo classico,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della problematica e quali iniziative intenda adottare in merito.

(4-07200)

[CIRIANI](#), [RAUTI Isabella](#), [BALBONI](#), [BARBARO](#), [CALANDRINI](#), [DE BERTOLDI](#), [DE CARLO](#), [DRAGO Tiziana Carmela Rosaria](#), [FAZZOLARI](#), [GARNERO SANTANCHÈ Daniela](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#), [MAFFONI](#), [MALAN](#), [NASTRI](#), [PETRENGA Giovanna](#), [RUSPANDINI](#), [TOTARO](#), [URSO](#), [ZAFFINI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:

turismo e agricoltura rappresentano settori strategici per l'economia della nostra nazione, che rappresentano, rispettivamente, il 13 e il 15 per cento del prodotto interno lordo;

tra le problematiche comuni che affliggono questi due comparti, già gravemente penalizzati dalla pandemia e ora, soprattutto l'agricoltura, in forte crisi a causa del conflitto russo-ucraino, quella più urgente è sicuramente la difficoltà nel reperimento della manodopera, soprattutto con riferimento ai profili operativi;

con particolare riferimento alle imprese del comparto turistico, secondo i dati diffusi dalle associazioni

maggiormente rappresentative del settore e dalla stessa Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro, la mancanza di personale per i servizi di alloggio, ristorazione e accoglienza è stimata in circa duecentomila unità, mentre, secondo quanto dichiarato da Coldiretti, solo per garantire le campagne di raccolta estive mancano circa centomila unità;

le carenze di personale rendicontate negli ultimi anni sono fortemente agevolate dall'istituzione del reddito di cittadinanza, che ha determinato una malsana concorrenza tra reddito da lavoro, soprattutto a carattere temporaneo o interinale, e fruizione del sussidio;

come segnalato a più riprese anche dalle competenti associazioni di categoria, infatti, sono centinaia le testimonianze di imprenditori che si sono visti rifiutare delle proposte di assunzione proprio per non decadere dalla fruizione del reddito di cittadinanza;

il 20 aprile 2022, alla Camera dei deputati, il Gruppo di Fratelli d'Italia aveva già presentato un'interrogazione a risposta immediata in Assemblea sul tema, alla quale il Ministro del turismo aveva risposto affermando di «condividere le considerazioni (...) circa l'evidenza e l'esigenza di rivedere la disciplina del reddito di cittadinanza», dichiarando di seguire «con particolare attenzione i contatti intercorsi tra alcune associazioni di categoria e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di individuare eventuali correttivi della misura del reddito di cittadinanza»;

nelle more di una riforma organica della misura, appare urgente adottare provvedimenti volti a risolvere le criticità nell'immediato, attraverso l'impiego dei percettori del reddito di cittadinanza secondo il meccanismo dei progetti utili alla collettività a titolarità dei comuni anche in attività in favore delle imprese dei comparti citati, ovvero attraverso la sospensione dell'erogazione del beneficio fino alla totale copertura dei posti di lavoro vacanti nei citati comparti, destinando le risorse rivenienti all'aumento delle pensioni sociali, degli assegni di invalidità e delle somme riconosciute a titolo di reddito di cittadinanza in favore dei soggetti che non possono lavorare,

si chiede di sapere quali siano gli interventi correttivi del reddito di cittadinanza allo studio e quando si assumeranno iniziative volte a renderli operativi.

(4-07201)

[PETROCELLI](#), [DESSI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* -

Premesso che:

la situazione politica e militare in Libia negli ultimi mesi è diventata sempre più incerta e confusa e la conferenza di Berlino sulla crisi libica non ha prodotto i risultati che anche l'Italia si attendeva;

l'incertezza è aumentata a seguito del voto di fiducia del Parlamento libico per Fathi Bashagha nel mese di febbraio 2022, con Abdulhamid Dabaiba che di fatto è decaduto dalla carica di primo ministro del Governo di unità nazionale di Tripoli. Da questo momento il *premier* designato dal Parlamento libico ha atteso il momento di entrare a Tripoli ed insediare il proprio Governo, mentre già alcuni ministri del Governo Dabaiba si sono dimessi;

risulta agli interroganti che la NATO, in particolare il Regno Unito, abbia trasportato nuovi armamenti a Tripoli e che, tra le città di Sabratha e Zawiyah, sia ricomparso e vi abbia stabilito una sede operativa Daesh;

considerato che:

la risoluzione n. 242 emanata dal Governo di unità nazionale di Tripoli disciplina la formazione di un comitato formato a livello dell'ufficio del Ministro di Stato per la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli affari di gabinetto presidenziale e che la Presidenza del Consiglio dei ministri ha incluso nella sua formazione il Ministero della pianificazione e il Ministero degli affari esteri;

il "comitato" studia e segue il lavoro delle organizzazioni internazionali in conformità con le strategie e le esigenze dello Stato in tutti i settori del Paese e programma come disporre dei fondi concessi dalle stesse organizzazioni internazionali;

il giorno 11 giugno 2022 il regista e documentarista Michelangelo Severgnini ha realizzato un'intervista in videocollegamento da Bengasi con la signora Breka Baltamar, commissario per la società civile libica, organismo istituito dal Parlamento e riconosciuto da entrambi i Governi; una sintesi dell'intervista è visibile su "You tube";

il commissario Breka Baltamar ha denunciato nell'intervista che il ruolo effettivo del comitato sarebbe

quello di coprire le operazioni di dirottamento dei fondi per gli aiuti umanitari, ricevuti da organizzazioni internazionali e Paesi stranieri, verso altre e non precisate voci di spesa;
la signora Baltamar ha dichiarato testualmente che: "Io, come cittadina libica, mi rammarico e mi addoloro per il fatto che la Libia, prima del 2011, era uno dei Paesi donatori che aiutava i Paesi colpiti, e purtroppo dopo il 2011 siamo diventati uno dei Paesi colpiti e abbiamo iniziato a ricevere aiuti da altri Paesi. E questi aiuti non sono degni del popolo e dello Stato libico. Ci sono anche grandi somme di denaro che entrano in Libia, sia da organizzazioni governative internazionali che da organizzazioni non governative internazionali. Uno dei difetti di questa decisione è che non è stato classificato se si trattasse di organizzazioni governative o non governative. E ora il governo ha deciso di sequestrare questo denaro fornito come aiuto umanitario. E credo che la Banca centrale libica abbia dei rapporti che dimostrano la presenza di grandi quantità di questo denaro. Ciò che sorprende ora è come lo Stato libico, ricco di petrolio, imposti la strategia dei settori governativi basandosi sulle sovvenzioni delle organizzazioni internazionali. È inaccettabile. Mi rifiuto che il governo stabilisca questa strategia per rubare le sovvenzioni fornite dalle organizzazioni internazionali per gli aiuti umanitari a sostegno del settore governativo. E il governo dovrebbe riconsiderare questa decisione perché è stata presa per derubare gli aiuti umanitari forniti alla Libia",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;

con quali azioni, con quali strumenti e con quali risultati il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale monitori e controlli la destinazione dei fondi per gli aiuti umanitari, sia quelli concessi alla Libia direttamente dall'Italia sia quelli in quota parte italiana dalle organizzazioni internazionali;

quali iniziative e misure intenda adottare per avere dal Governo di unità nazionale di Tripoli le necessarie assicurazioni sulla correttezza, trasparenza e piena legalità.

(4-07202)

[SBRANA Rosellina](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

agli inizi di gennaio 2022 il Centro di Referenza nazionale di Perugia ha dato conferma che un cinghiale rinvenuto precedentemente nel territorio del comune di Ovada, provincia di Alessandria, sarebbe deceduto a causa della peste suina africana (PSA);

in seguito, ulteriori casi sono stati accertati nel territorio delle regioni di Piemonte e Liguria e il 5 maggio 2022 anche nel parco dell'Insugherata, a Roma, è stato individuato il primo caso di un cinghiale deceduto a causa della PSA;

a seguito di questo ritrovamento, è stata emanata un'ordinanza regionale per adottare le prime misure di "regolamentazione per il contenimento della peste suina africana nel territorio del Lazio" ed è stata fissata una zona rossa all'interno del Grande Raccordo Anulare;

il 17 maggio 2022 il commissario straordinario per la peste suina africana, Angelo Ferrari, ha emanato un'ordinanza che ha istituito una cabina di regia, coordinata dalla Prefettura di Roma, chiamata a gestire le operazioni di contrasto della diffusione della PSA;

l'ordinanza determina che le ASL e il Comando Unità forestali dei Carabinieri siano chiamate a censire, anche solo temporaneamente, attraverso l'aggiornamento della BDN, tutti gli allevamenti con suini e cinghiali, non destinati alla produzione di alimenti, imponendo la macellazione di tutti i suini presenti negli allevamenti di tipo commerciale;

dall'emanazione dell'ordinanza ad oggi sono stati soppressi, preventivamente, circa un migliaio di suini detenuti in allevamenti della cosiddetta "zona rossa", in particolare tra la zona Giustiniana e Grottarossa;

alcuni filmati diffusi sui *social* ritraggono l'abbattimento di 44 suini di un allevamento nei pressi di via Trionfale, di cui 15 avevano appena 20 giorni di vita,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adottare iniziative, per quanto di sua competenza, tese a rivedere e magari sospendere la politica di macellazione programmata di suini che siano a tutti gli effetti sani negli allevamenti delle "zone rosse" di Roma e del resto d'Italia.

(4-07203)

[STEFANO](#), [GIACOBBE](#), [VATTUONE](#), [BOLDRINI Paola](#), [FEDELI Valeria](#), [D'ALFONSO](#), [ROJC Tatjana](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

l'articolo 29-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico", prevede l'assunzione di 1.300 allievi agenti della Polizia di Stato, attingendo all'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti bandito con decreto del capo della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017;

ai sensi del citato articolo, la Polizia di Stato ha pubblicato, al fine di procedere all'assunzione dei predetti 1.300 allievi agenti, un avviso in cui si prevede: l'ammissione alla procedura assunzionale per i soggetti che hanno riportato una votazione compresa tra 9,50 e 8,25 decimi nella graduatoria del concorso pubblicata con decreto n. 333-B/12D.2.17/16263 del 27 ottobre 2017, fermi restando le riserve, le preferenze e i requisiti applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura concorsuale; l'esclusione dalla procedura assunzionale per i soggetti già convocati per l'accertamento dei requisiti di idoneità; l'obbligo, per i soggetti ammessi, pena l'esclusione, di manifestare l'interesse a partecipare a tale procedura tramite la formulazione di un'istanza di partecipazione entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 6 maggio 2022;

dall'elenco dei candidati risultati idonei al termine degli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale, pubblicato dalla Polizia di Stato in data 16 giugno 2022, risulta che il numero di tali soggetti che soddisfano i requisiti sia pari a 40 unità,

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di dare seguito alle 1.300 assunzioni di allievi di Polizia di Stato, velocizzando le procedure o mediante lo scorrimento delle graduatorie dello stesso concorso a punteggi più bassi o mediante lo scorrimento delle graduatorie del concorso per l'assunzione di 1.650 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del 29 gennaio 2020, fino al raggiungimento del numero previsto di assunzioni.

(4-07204)

[CASOLATI Marzia](#), [BERGESIO](#), [FERRERO Roberta](#), [MONTANI](#), [PIANASSO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:

la SITAF S.p.A. (Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus) è stata costituita a Torino il 29 ottobre 1960 su impulso di enti quali Comune e Provincia di Torino, Camera di Commercio, Unione industriale, primarie compagnie di assicurazione e prestigiosi istituti bancari, con l'obiettivo di liberare la Regione Piemonte e Torino stessa dall'isolamento costituito dalla barriera delle Alpi e per consentire il migliore interscambio commerciale e sociale fra l'Italia e i Paesi dell'Europa nord-occidentale attraverso un Traforo e la relativa via di comunicazione più diretta, ovvero l'autostrada;

a sua volta la SITAF S.p.A., nel tempo, ha costituito 4 società al 100 per cento di proprietà della stessa, così descritte: 1) Sitalfa, società che opera nel settore edilizia, cura la gestione ordinaria e straordinari esclusivamente dell'A32; 2) TecnoSitaf, società tecnologica che opera per SITAF, ANAS ed ha commesse anche all'estero; 3) Musinet Engineering, società di progettazione, direzione lavori, che opera esclusivamente per SITAF; 4) RO.SS, ex OK-GOL, società che opera nella cantieristica e antincendio Autostradale, per SITAF, ASTM ed ha ulteriori commesse in tutta Italia;

in particolare, la società TecnoSitaf, nel mese di aprile a chiusura del semestre a causa di una perdita presunta di circa 7milioni di euro, è stata messa in liquidazione a fronte di commesse per circa 50 milioni di euro;

nel mese di maggio 2022 commesse per circa 12 milioni di euro sono state dirottate su Sinelec società del gruppo ASTM;

si precisa che ASTM S.p.A. è un gruppo industriale attivo nella gestione di reti autostradali in concessione, nella progettazione e realizzazione di grandi opere infrastrutturali e nella tecnologia. Il gruppo è il secondo operatore autostradale al mondo con circa 4.547 km di rete in gestione in Italia, Brasile e Regno Unito;

si rileva, inoltre, che anche la società RO.SS, *leader* nel settore cantieristico e antincendio, dopo alcune rivendicazioni sindacali ha ricevuto una proposta di acquisto dalla GSA, Gruppo Servizi Associati, è una società multiservizi attiva in tutta Europa: *leader* a livello continentale nel campo della sicurezza, salute sul lavoro e vigilanza antincendio, specializzata in tutti gli anelli della *safety chain*, a protezione di infrastrutture critiche, edifici pubblici e impianti industriali;

a questo punto, ci si chiede se la stessa sorte spetterà anche a Sitalfa e Musinet;

grande preoccupazione destano gli oltre 550 lavoratori occupati nelle quattro società, della cui sorte non è dato sapere,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali misure intenda adottare al fine di accertare come sia possibile che sia stata avviata una procedura fallimentare nei confronti della società pubblica citata in premessa a fronte di numerose commesse aperte e, per giunta, come sia stato possibile dilapidare il patrimonio della stessa in così poco tempo;

se non ritenga opportuno avviare procedure per valutare l'operato degli organi di amministrazione della stessa SITAF S.p.A..

(4-07205)

[PARAGONE](#), [GIARRUSSO](#), [MARTELLI](#), [DE VECCHIS](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per il Sud e la coesione territoriale.* - Premesso che:

è notizia di questi giorni che la Commissione europea ha prorogato al 31 dicembre 2022 la misura "decontribuzione Sud", agevolazione fiscale volta a salvaguardare l'occupazione nelle aree più svantaggiate del Paese in quanto prevede uno sconto sui contributi previdenziali complessivi dovuti dal datore di lavoro per i propri dipendenti, che sarebbe scaduta il prossimo 30 giugno 2022;

la scadenza è agganciata al *temporary framework* legato all'emergenza COVID, che consente agli Stati membri di adottare misure di intervento nell'economia in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato;

il nuovo "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" è stato approvato con la comunicazione della Commissione (2022/c 131 1/01), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione del 24 marzo 2022;

gli aiuti consentiti dal nuovo quadro sono ammissibili per un periodo limitato, fino al 31 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 107, par. 3, lett. b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che consente alla Commissione di dichiarare compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia in uno Stato membro- e alle specifiche condizioni indicate dal quadro stesso;

considerato che:

dopo la pandemia, si è abbattuta sui costi delle aziende, a causa della guerra, anche l'emergenza energetica, oltre a una serie di ulteriori situazioni (importazione di grano eccetera) che stanno, di fatto, ulteriormente frenando la tanto attesa ripresa, determinando un divario ancora più largo fra nord e sud del Paese;

nei giorni scorsi l'amministratore delegato dell'azienda Divella, Francesco Divella, aveva rivolto al Governo italiano un drammatico appello affinché intervenisse presso la Commissione europea in tempi brevissimi al fine di tutelare i posti di lavoro delle aziende del sud Italia,

si chiede di sapere se il Governo, considerata la congiuntura economica sfavorevole e l'incertezza dei mercati sul piano internazionale, intenda chiedere alla Commissione europea di rendere strutturale la misura di "decontribuzione Sud", consentendone perlomeno il mantenimento per un decennio, al fine di consentire alle aziende del Mezzogiorno di affrontare con la dovuta serenità gli effetti devastanti causati dalla pandemia prima e dalla guerra ancora in atto poi.

(4-07206)

[CORRADO Margherita](#), [ANGRISANI Luisa](#), [GRANATO Bianca Laura](#), [LANNUTTI](#) - *Ai Ministri della difesa e della cultura.* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

a Roma, dalla metà di maggio 2022, un'area sita lungo il vallo ferroviario nel tratto via Solunto-piazza Zama, e confinante con il perimetro posteriore della caserma "Zignani", è stata oggetto di un

rapidissimo abbattimento di tutti i manufatti di natura semirurale che vi sorgevano e dell'integrale cancellazione di tutta la vegetazione esistente (alberi compresi), che aveva anche sostanziale funzione di mitigazione nei confronti del traffico ferroviario;

nessun cartello di cantiere ha informato la cittadinanza circa natura, entità, durata e destinazione delle opere da farsi. Nell'assenza totale di informazione, la ricerca di tracce utili a capire quanto è in atto ha condotto ad individuare un bando di gara, per "Affidamento della progettazione definitiva, compreso il piano di sicurezza e coordinamento, e le relative indagini per la realizzazione di un polo abitativo di nr. 248 alloggi APP previa demolizione di fabbricati fatiscenti. Data ultimo aggiornamento: 10 gennaio 2022, Codice gara: 2770828-C.I.G.8666340A00 - Divisione: 2^a divisione Importo quantità: euro 2.117.986,59 (Escluso IVA 22% e INARCASSA 4%) - Stazione appaltante GENIODIFE - CE 100319 Roma Caserma Zignani ID 1114";

l'area oggetto di tale progetto preliminare è quella interna al perimetro della caserma ma, poiché nei giorni scorsi è stato aperto un varco nella recinzione che separa la superficie esterna da quella della caserma (dove ora transitano ruspe, mezzi e persone che prima accedevano da un varco esterno), la popolazione teme per la sorte di quel preziosissimo lembo di territorio che vorrebbe mantenere a funzione pubblica, ma che ora è coinvolto nelle attività, presenti e presumibilmente future, che si svolgono nelle pertinenze della caserma;

considerato che:

dal punto di vista urbanistico e vincolistico, l'area lungo il vallo ferroviario via Solunto-piazza Zama è normata dal piano regolatore generale di Roma come zona a verde e servizi pubblici locali all'interno dell'ambito di valorizzazione C8, attuabile con specifico strumento urbanistico esecutivo, e dal piano territoriale paesistico n. 15/12: zona di tutela orientata TOa/4, soggetta a norme di tutela delle preesistenze e della vegetazione;

i lavori in corso suscitano, dunque, dubbi legittimi sullo stato attuale della disciplina urbanistica vigente sull'area, su eventuali provvedimenti intervenuti a turbarne la destinazione pubblica (a verde e servizi pubblici locali), sul vincolo da piano regolatore alla pianificazione attuativa dell'ambito di valorizzazione, sull'origine, le motivazioni e l'entità delle opere in corso e la loro conformità normativa, sulla qualità e la conformità operativa delle attività di demolizione effettuate (oggetto anche di segnalazione alla ASL di competenza e al municipio VII) e in generale sulla stima di effetti, impatti e ricadute sulla sfera dell'interesse pubblico, della salvaguardia della salute, delle qualità e dei valori ambientali, qualitativi, economici della cittadinanza che afferisce al quadrante urbano circostante,

si chiede di sapere:

se il Ministro della difesa, attore dell'iniziativa e del progetto preliminare, possa chiarire l'entità effettiva delle trasformazioni già in atto nel perimetro della caserma Zignani, anche in relazione ai vantaggi per la cittadinanza (quota parte di interesse pubblico prevista dall'ambito di valorizzazione C8 in cui ricade), degli impatti connessi alle eventuali opere (urbanistici, in un'area a densità abitativa già satura, da cantiere, sul paesaggio, sulla salute pubblica) e delle mitigazioni messe in campo per la salvaguardia della qualità della vita della cittadinanza circostante;

se il Ministro della cultura, per il tramite della Soprintendenza speciale di Roma, possa promuovere una verifica e dare spiegazione dell'apparente violazione delle norme di tutela orientata TOa/4 del PTP 15/12 all'interno dell'area, ed esprimersi in merito all'eventuale ripristino delle condizioni ambientali pregresse, coerentemente con le destinazioni e le tutele già vigenti, a salvaguardia dell'interesse e della salute pubblica.

(4-07207)

[CORRADO Margherita](#), [ANGRISANI Luisa](#), [GRANATO Bianca Laura](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che l'attuale organizzazione degli uffici territoriali di tutela del Ministero della cultura prevede in Abruzzo due Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio (ABAP): quella per le province di L'Aquila e Teramo, con sede nel capoluogo regionale, e quella per le province di Chieti e Pescara, con sede a Chieti, nello storico Palazzo Zambra;

considerato che:

a fine maggio 2022, andata in pensione la soprintendente di Chieti e Pescara, Rosaria Mencarelli, la comunità si aspettava una nomina *ad interim* in attesa dell'esito dell'interpello che la Direzione generale ABAP richiede e l'omologa organizzazione bandisce allo scopo di individuare un nuovo dirigente dell'ufficio periferico. Invece, l'incarico è stato conferito "a scavalco" all'architetto Cristina Collettini, la quale è contestualmente soprintendente de L'Aquila e Teramo, nonché responsabile dell'area tecnica del Colosseo e docente universitaria;

la perplessità suscitata negli abruzzesi dalla suddetta decisione del direttore generale ABAP è comprensibile: si chiedono, cioè, come potrà, l'architetto Collettini, svolgere in contemporanea e in modo efficace tutti i compiti che ha assunto, aggravando il quadro di severa carenza di personale che affligge gli istituti abruzzesi come del resto d'Italia, a causa della fallimentare politica assunzionale del Ministro;

considerato inoltre che:

la preoccupazione che non a torto serpeggia tra i cittadini alla luce di quanto sopra, a Pescara ha ad oggetto specialmente l'area denominata Rampigna, situata nel centro della città, dove esisteva un vecchio campo di calcio, in abbandono da anni, ma assai caro alla memoria degli abitanti, che l'amministrazione comunale voleva assolutamente ripristinare, per restituire quella superficie alla destinazione sportiva, benché ne fosse noto l'alto rischio archeologico;

la determinazione dei cittadini più attenti, in specie quelli che fanno capo alla sede pescarese degli Archeclub d'Italia e alla sezione locale di "Italia Nostra", ha garantito l'esecuzione di indagini di archeologia preventiva (2020) che, com'era ampiamente prevedibile, hanno confermato tutte le ipotesi formulate. Solo allora la Giunta Masci, anche perché pressata all'attenzione dell'opinione pubblica, sensibilizzata proprio dalle associazioni *no profit*, ha deciso di cambiare la destinazione dell'area a parco archeologico e ha atteso, perciò, che la Soprintendenza ABAP redigesse un progetto;

quasi un anno fa, la presentazione alla stampa dello studio di fattibilità (si veda "Pescara, Parco archeologico ex campo Rampigna: presentato il progetto" su "abruzzonews.eu"), che ai cittadini consta sia stato affidato per volontà della ex soprintendente ad un architetto della provincia di Chieti esterno all'Amministrazione, senza coinvolgere l'Ateneo locale, ha deluso molti a causa della sua genericità e del rifiuto di soddisfare il bisogno evidente, date le caratteristiche dell'area, di contare sul lavoro di squadra di professionisti con competenze diverse (archeologi, geologi, biologi, restauratori);

se non bastasse, il primo punto qualificante del progetto del nuovo "polo archeologico e museale", prevedendo "scavo e trasporto dei ruderi e reperti ad una quota superiore di calpestio", non può che suscitare fondate preoccupazioni in coloro che hanno dimestichezza con la tutela del patrimonio culturale (oltre che con un minimo di buon senso);

sta di fatto che lo scavo previsto, che la soprintendente paragonò con qualche esagerazione al cantiere di archeologia urbana di Napoli-Maschio Angioino, costerà 7,6 milioni, che, in caso di sistemazione dell'intera area per come congegnata (da molti ritenuta assai discutibile), saliranno a 12,9 milioni. Il denaro dovrebbe arrivare dal Ministero della cultura con fondi del PNRR sulla base di un'istanza congiunta del Comune (che nel frattempo non ha previsto neanche un euro a bilancio, avendo stornato gli 800.000 euro del Rampigna verso altri impianti sportivi) e dalla Soprintendenza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo possa spiegare la *ratio* della decisione di affidare anche la Soprintendenza ABAP di Chieti e Pescara all'architetto Collettini, già titolare dell'altro istituto periferico abruzzese, nonché di ulteriori gravosi incarichi;

se non ritenga necessario, in relazione allo studio di fattibilità presentato a Pescara per l'area denominata Rampigna, fonte di molte perplessità da parte dei cittadini, sollecitare accurate verifiche atte ad accertare la validità scientifica dell'intero progetto e delle singole misure, nonché la congruità della spesa prevista con i risultati attesi.

(4-07208)

[PITTONI](#), [BERGESIO](#), [LUNESU Michelina](#) - *Al Ministro dell'istruzione*. - Premesso che:

una scuola che, pur con 200.000 supplenti, fatica a salvare organici e risorse e che si appoggia a decine di migliaia di docenti che non sanno se e quando saranno stabilizzati, sta subendo anche le

conseguenze di un doppio concorso (ordinario e straordinario), per l'immissione in ruolo del personale insegnante, offensivo per la dignità dei candidati;

i concorrenti si sono dovuti cimentare con quesiti ipernozionistici, che sembrano costruiti appositamente per decimare la platea dei partecipanti invece che selezionare i migliori (inequivocabile, al riguardo, quanto riportato nell'art. 4 della direttiva concorsuale del 24 aprile 2018, n. 3, emanata dal Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, "Linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia");

viene segnalato che non pochi fra i quesiti sarebbero stati tagliati e incollati da fonti *web* di valore scientifico scarso o nullo;

viene segnalato che centinaia di quesiti fra quelli somministrati sarebbero sbagliati, ambigui, mal posti, fuori programma o altro;

le percentuali di bocciatura dei candidati sono altissime, dell'ordine del 90 per cento: al 14 aprile 2022, su un totale di 87.074 candidati per l'ordinario, ce l'avevano fatta in 8.976 (il 10,31 per cento);

per le classi di concorso STEM la Direzione generale per il personale scolastico del Ministero, il 27 aprile 2022, ha comunicato agli Uffici scolastici regionali che i «quesiti sono stati redatti in modo da non necessitare l'uso di carta da scrivere e penna». Ma diversi candidati lamentano che carta e penna sarebbero state invece necessarie o indispensabili per lo svolgimento della prova;

dalle tante segnalazioni diffuse via *social* risulterebbe che in alcune sedi d'esame non si è provveduto alla sorveglianza dell'aula, in cui si sono svolte le prove, che sarebbero quindi inficiate da scambi di informazioni fra i candidati e da richieste di aiuto a persone esterne per la risoluzione dei *quiz*;

anomalie sarebbero state riscontrate per più di una classe di concorso fra i turni antimeridiani e quelli pomeridiani, con percentuali di promozione frequentemente superiori per i secondi (fino a quattro volte tanto);

la giurisprudenza italiana è molto chiara in materia di inattendibilità (o dubbia attendibilità) scientifica di un quesito a risposta multipla, si tratti di una prova di concorso o di un *test* selettivo per l'accesso agli studi universitari (TAR Lazio, sezione III bis, sentenza 18 giugno 2008, n. 5986; TAR Campania, Napoli, sezione IV, sentenza 30 settembre 2011, n. 4591; TAR Lombardia, Milano, sezione I, sentenza 29 luglio 2011, n. 2035; TAR Campania, Napoli, sezione IV, sentenza 30 settembre 2011, n. 4591 e sentenza 28 ottobre 2011, n. 5051; Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 26 ottobre 2012, n. 5485), e quindi i quesiti sbagliati, ambigui, mal posti o formulati, fuori programma, ben oltre i due (uno di fisica, l'altro sulla Costituzione) riconosciuti erronei dal Ministero per altrettante classi di concorso, andrebbero tutti annullati (lo conferma la sentenza emessa in questi giorni dal Tar del Lazio, favorevole a una ricorrente che ha rivendicato la correttezza della sua risposta per un quesito del concorso riguardante la canzone del Petrarca "Chiare, fresche e dolci acque"). Il quesito in oggetto è stato periziato dal linguista Massimo Arcangeli, il quale, da parecchi mesi, denuncia quotidianamente, sulla stampa nazionale e attraverso i suoi canali *social*, quesiti erronei, ambigui, mal posti, somministrati nella procedura concorsuale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivarsi, al fine di preservare la credibilità delle istituzioni, fornendo i necessari chiarimenti e offrendo soluzioni che non possono limitarsi a semplici correttivi, di dubbia utilità, dello stesso meccanismo.

(4-07209)

[GASPARRI](#), [DAMIANI](#), [BOCCARDI](#) - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2021 il Consiglio comunale di Foggia è stato sciolto e la dottoressa Marilisa Magno è stata nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari;

dopo quasi un anno dal commissariamento, il 27 maggio 2022 il presidente della Regione Puglia Emiliano ha dichiarato che la Regione ha deciso di costituire un organismo istituzionale per affiancare il commissario prefettizio del Comune di Foggia e sostenerlo "in tutte quelle attività che hanno inevitabilmente natura politica, che non possono essere escluse e difficilmente possono essere gestite";

tali istanze hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dal commissario straordinario che in una recente intervista che le ha definite "come uno stimolo che intende segnalare un affiancamento alle attività degli enti locali da parte della Regione, come è giusto che sia";

ad avviso degli interroganti, si tratterebbe di una decisione potenzialmente lesiva dell'autonomia amministrativa del commissario,

si chiede di sapere:

quale sia il presupposto normativo che giustificerebbe la proposta del presidente della Regione Puglia di far affiancare il commissario straordinario del Comune di Foggia da un organismo istituito *ad hoc*; quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di verificare lo stato di attuazione della gestione commissariale.

(4-07210)

[GASPARRI](#) - *Ai Ministri della difesa, per gli affari regionali e le autonomie e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

a causa di una mancata concertazione con la Regione Siciliana, Liberty Lines S.p.A. ha annunciato da pochi giorni l'aumento delle tariffe per chi viaggia dalla Sicilia per le isole minori;

in tale contesto, gli appartenenti alle forze armate e forze dell'ordine, che operano in sedi disagiate e spesso lontane dai luoghi di residenza dei rispettivi nuclei familiari, si troveranno ancor più penalizzati rispetto ad altre realtà italiane ove il prezioso operato a bordo dei mezzi pubblici viene spesso tenuto in considerazione, prevedendosi varie forme di agevolazione tra le quali anche il transito gratuito;

dal 2015 ad oggi la società di trasporto ha progressivamente revocato ogni forma di agevolazione per il personale militare e nel corso del 2022 il costo dei biglietti ha fatto registrare un incremento di oltre il 30 per cento per un costo totale di circa 300 euro mensili,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano conoscenza della vicenda;

se intendano intervenire, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, per trovare una soluzione che consenta la gratuità dei trasporti per le isole minori per i militari in servizio.

(4-07211)

[NENCINI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

nel rispetto dell'articolo 60 della Costituzione nel 2023 ci sarà l'elezione del Parlamento;

saranno le prime dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 2020 di consistente riduzione dei parlamentari la Camera dei deputati da 630 a 400 e il Senato della Repubblica da 315 elettivi a 200;

si pongono problemi di assicurare una equilibrata rappresentanza politica e territoriale vista la riduzione media del 36,5 per cento, con l'eccezione della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, con la legge elettorale vigente che prevede soglie d'accesso nazionali anche per il Senato pur con la previsione di una base regionale per la sua elezione in forza dell'articolo 57, comma 1, della Costituzione;

un problema particolare si pone per la Circostrizione estero del Senato, posto che con la legge attuale si assegna la stessa rappresentanza di un senatore alle 4 circostrizioni elettorali senza tenere conto del rispettivo numero degli aventi diritto al voto;

con la sentenza della Corte costituzionale n. 1/2014 si è accertato che le elezioni del 2006, 2008 e 2013 si sono svolte con una legge elettorale incostituzionale per il premio di maggioranza e le liste bloccate; tale fatto non ha impedito che il Parlamento approvasse una revisione della Costituzione, non entrata in vigore per l'esito del *referendum ex* articolo 138 della Costituzione, e una legge elettorale di accompagnamento, la n. 52 del 2015, anch'essa dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 35 del 2017;

un tempestivo controllo della legittimità costituzionale della legge elettorale è necessario - ad avviso dell'interrogante - per la legittimazione del nostro ordinamento costituzionale, che assegna un ruolo centrale al Parlamento;

questo Governo ha meritoriamente salvato la possibilità teorica stessa di un controllo tempestivo di costituzionalità eliminando con la legge n. 206 del 2021 e dalla delega per la riforma del codice di

procedura civile l'originaria previsione di una abolizione dei procedimenti sommari di cognizione; nei ricorsi con oggetto l'accertamento di votare secondo costituzione è previsto di instaurare il contraddittorio con il Presidente del Consiglio dei ministri con notifica all'Avvocatura dello Stato competente per territorio, che si costituisce non limitandosi a chiedere la reiezione del ricorso nel merito, ma si oppone anche alla remissione alla Corte costituzionale con argomentazioni procedurali già disattese dalle richiamate sentenze della Corte costituzionale e la condanna alle spese di giudizio; il padre costituente Piero Calamandrei riteneva che il Governo dovesse rimanere estraneo alla discussione sulla legge elettorale parlamentare; l'orientamento dell'Avvocatura dello Stato si dice sarebbe stato determinato in passato da raccomandazioni di Governi interessati alla conservazione della legge elettorale; sono pendenti, innanzi a Corti d'appello e Tribunali civili, ricorsi in cui sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale in via incidentale non manifestamente infondate sulla legge elettorale vigente, si chiede di sapere: se risponda al vero che sarebbero state date istruzioni dell'Avvocatura di opporsi alla remissione alla Corte costituzionale e di chiedere la condanna alle spese di giudizio anche quando ricorrono i presupposti per la loro compensazione in applicazione dei principi della sentenza n. 77 del 2018 per disincentivare i ricorsi; ove ciò non fosse vero, se non si ritenga opportuno dare istruzioni in senso opposto, atteso che non è interesse del Governo contrastare il controllo di costituzionalità sulle leggi elettorali.

(4-07212)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-03420 del senatore Lomuti ed altri, sul ripristino della rappresentanza elettiva nel Comune di Scanzano Jonico (Matera);

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-03426 dei senatori Fenu e Pellegrini Marco, sulla rateazione dei debiti tributari con l'Agenzia delle entrate;

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-03422 della senatrice Binetti, su modalità di selezione più trasparenti nei concorsi universitari;

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-03425 dei senatori Fenu e Pellegrini Marco, sulla realizzazione di un parco eolico nel mare della Sardegna.

